



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CATTEDRA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

IL CONFLITTO DEL NAGORNO KARABAKH DAL PUNTO DI  
VISTA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

RELATORE

PROF. PALOMBINO FULVIO MARIA

CORRELATORE

PROF. GRECO DONATO

CANDIDATO

VITTORIO CASONE

MATRICOLA 155323

ANNO ACCADEMICO 2023-2024

## **ABSTRACT**

Questa tesi ha come scopo l'analisi, da un punto di vista del diritto interazionale, del conflitto nel Nagorno Karabakh che vede coinvolti due Stati, Armenia e Azerbaigian. Il conflitto è in corso da più di trent'anni ed ha attraversato varie fasi. La prima ha previsto una conflittualità aperta tra le due fazioni mentre la seconda fase ha portato ad una stasi del conflitto con sporadiche riprese. Infine vi sono stati due momenti di riapertura delle ostilità molto recenti. La situazione politico-territoriale, ad oggi, resta ancora molto tesa tra le fazioni che hanno interessi sul territorio.

La tesi analizzerà dapprima la storia della regione e le ragioni dell'esistenza di una maggioranza monoetnica armena in una regione controllata dall'Azerbaigian. Si identificheranno, poi, gli attori che hanno avuto un ruolo nella controversia. Inoltre, si guarderà alla nascita ed alla caduta di una forma di autonomia chiamata Repubblica del Nagorno Karabakh

Successivamente si andranno a valutare le teorie di diritto internazionale che riguardano la statualità della Repubblica del Nagorno Karabakh, analizzando la prima grande controversia che ha causato clamore nella comunità internazionale.

Nell'ultima parte dell'opera saranno, invece, analizzate alcune condotte compiute dall'Armenia e dall'Azerbaigian, secondo i profili di diritto umanitario e di violazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione. Infine, si guarderà al coinvolgimento di organizzazioni internazionali quali mediatori della controversia e si esaminerà, in ultima analisi, la prosecuzione delle negoziazioni volte alla formulazione di un Trattato di Pace.

Le conclusioni descriveranno il ruolo che la comunità internazionale ha giocato per la soluzione della controversia e come sia mancato un impegno costante da parte degli operatori del diritto internazionale, per la risoluzione permanente della controversia.

## **INDICE**

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>CAPITOLO I - STORIA DEL CONFLITTO NEL NAGORNO KARABAKH.....</b>	<b>8</b>
1.1 Periodo antico.....	8
1.2 Periodo moderno.....	9
1.3 Periodo Sovietico.....	12
1.4 Perestrojka e dissoluzione dell'Unione Sovietica.....	15
1.5 La Prima Guerra del Nagorno Karabakh.....	17
1.6 Il conflitto nei primi anni 2000.....	20
1.7 La Guerra dei Quattro Giorni.....	23
1.8 La Seconda Guerra del Nagorno-Karabakh.....	26
1.9 Il blocco azero al corridoio di Lachin.....	30
1.10 Offensiva azera del settembre 2023.....	37
<b>CAPITOLO II - LO <i>STATUS</i> DELLA REPUBBLICA D'ARTSAKH E DELLA REGIONE DEL NAGORNO KARABAKH.....</b>	<b>41</b>
2.1 La successione all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.....	41
2.2 Differenti visioni sullo <i>status</i> del territorio del Nagorno Karabakh.....	42
2.3 Gli abitanti del Nagorno Karabakh e il diritto all'autodeterminazione dei popoli.....	49
2.3.1 L'applicabilità del diritto di autodeterminazione al di fuori del contesto coloniale.....	51

2.3.2 Le due accezioni del diritto di autodeterminazione.....	53
2.3.3 La titolarità del diritto di autodeterminazione.....	53
2.3.4 Il concetto di <i>remedial secession</i> applicato agli abitanti del Nagorno Karabakh.....	57
2.4 Il Governo del Nagorno Karabakh.....	61
2.5 La capacità di intrattenere rapporti diplomatici con altri Governi.....	67
<b>CAPITOLO III – LE PRESUNTE VIOLAZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.....</b>	<b>70</b>
3.1 Violazioni del cessate il fuoco.....	70
3.2 Violazioni del diritto umanitario.....	72
3.3 Il Coinvolgimento della Corte Internazionale di Giustizia.....	76
<b>CAPITOLO IV - ORGANIZZAZIONI REGIONALI COINVOLTE E LA PROSECUZIONE DELLA MEDIAZIONE PER LA PACE.....</b>	<b>80</b>
4.1 La mediazione dell'OSCE.....	80
4.2 Il Consiglio d'Europa.....	83
4.3 L'Unione Europea.....	90
4.4 Il CSTO.....	94
4.5 Le recenti negoziazioni per un Trattato di Pace.....	96
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>98</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>100</b>

## **INTRODUZIONE**

Il Nagorno Karabakh è una regione montuosa a Sud del Caucaso con una superficie di 4,400 chilometri quadrati, teatro di un conflitto che ha radici etniche e religiose, e vede contrapposti gli interessi di Armenia e Azerbaigian.

La regione del Nagorno Karabakh è stata abitata fino al 25 settembre 2023 da una vasta maggioranza di cittadini di etnia armena che, allo scioglimento dell'Unione Sovietica nel 1991, avevano dichiarato la propria indipendenza costituendo la Repubblica del Nagorno Karabakh, uno Stato non riconosciuto dalla comunità internazionale.

La vicenda è incentrata, per l'appunto, sulla volontà di questo gruppo di individui di ottenere una forma di autogoverno, aspirando magari ad una futura annessione all'Armenia. La controparte azera, invece, intende affermare la propria sovranità territoriale sulla regione in questione.

Da queste basi nacque, nel 1988, un conflitto che, con il coinvolgimento dell'Armenia a difesa della popolazione del Nagorno Karabakh, divenne guerra, che portò, nel 1994, ad un cessate il fuoco mediato dalla Russia. L'Armenia diventò quindi potenza occupante di una percentuale di territorio azero sito tra il confine del Nagorno Karabakh ed il confine armeno.

Questa situazione si mantenne invariata per circa vent'anni, con sporadiche riaperture delle ostilità, ma senza effettivi stravolgimenti della situazione, tanto che fu dato il nome di "conflitto congelato" alla disputa territoriale. Le mediazioni da parte della comunità internazionale e principalmente del Gruppo di Minsk dell'OSCE, continuarono a lungo, ma senza sortire alcun effetto concreto a causa delle inconciliabili richieste provenienti da ambo le parti, che rendevano impossibile la prosecuzione concreta delle negoziazioni.

Nel 2020, però, si ebbe un totale stravolgimento della situazione quando l'Azerbaigian, con il supporto della Turchia, attaccò i territori azeri occupati dall'Armenia, liberandoli, rendendo la regione del Nagorno Karabakh un'enclave dell'Azerbaigian, e solo un unico corridoio connetteva l'Armenia a quella regione. Il corridoio rappresentava l'unico passaggio per il rifornimento di viveri ed aiuti

umanitari per il Nagorno Karabakh, attraverso il territorio liberato dall'Azerbaijan durante la riconquista.

Tra il 2022 e il 2023 l'Azerbaijan decise di bloccare il corridoio di collegamento tra il Nagorno Karabakh e l'Armenia, causando una crisi umanitaria durata per nove mesi. Quando, però, si credette che il blocco sarebbe stato rimosso, l'Azerbaijan decise di attaccare la regione, riconquistandola e causando la fuga di circa 120.000 persone di etnia armena.

Oltre alla parte storica vi sono vari elementi di diritto internazionale da analizzare per comprendere le ragioni e l'evoluzione del conflitto. Si partirà dalla capacità del Nagorno Karabakh di dichiararsi stato, partendo dalla peculiare nascita dell'Azerbaijan e dell'Armenia per secessione dall'Unione Sovietica. Si dovranno, quindi, valutare le condizioni per la successione degli Stati nei trattati e, successivamente, si dovranno considerare ulteriori elementi che possano rendere uno Stato tale, quali territorio, popolazione, governo e capacità di intrattenere rapporti diplomatici con altri Stati. Due temi, in particolare, saranno analizzati: il principio di autodeterminazione dei popoli e il principio di integrità territoriale, posti in contrapposizione. Questa contrapposizione sarà discussa facendo riferimento ad un ulteriore principio di recente formulazione dottrinale, il principio di *remedial secession*, che prevede la secessione come rimedio quando non sia possibile, per una minoranza, vedere tutelato il rispetto dei diritti umani.

Un altro elemento degno di analisi è la condotta di Armenia e Azerbaijan durante i momenti di conflittualità, osservata dal punto di vista del rispetto del diritto umanitario e dal punto di vista dell'eliminazione delle discriminazioni razziali.

Nell'ultima parte della trattazione, si analizzerà come la comunità internazionale ha affrontato l'esistenza del conflitto e quali sono le prospettive attuali per ottenere una pace duratura e stabile.

Nelle conclusioni si valuterà come la condotta tenuta delle parti abbia influito sull'effettiva possibilità di ottenere un accordo di pace duraturo e si valuterà l'efficacia del lavoro compiuto dalla comunità internazionale per il raggiungimento

della pace. Infine, si cercherà di capire quali potranno essere le modalità di risoluzione della controversia.

## CAPITOLO I - STORIA DEL CONFLITTO NEL NAGORNO KARABAKH

### 1.1 Periodo antico

Nel periodo dell'antica cultura transcaucasica, la regione del Nagorno Karabakh era rappresentata come parte del territorio dell'Armenia; il primo documento in cui è presente una descrizione del luogo è "La Geografia di Strabone" (14-23 d.C.). Nell'opera l'autore sostiene che il territorio armeno si estendeva dal Sud della catena montuosa del Caucaso Minore, fino al Sud della regione denominata Albania<sup>1</sup>.

Ulteriori fonti storiche sull'appartenenza della regione al territorio armeno si possono rinvenire nelle opere di Plinio il Vecchio nel suo "Naturalis Historia" (77-78 d.C.) e Claudio Tolomeo nel suo "Geografia" (c.a. 150 d.C.), dove si divideva la regione a Sud del Caucaso in cinque territori: Albania, Georgia, Colchide (corrispondente all'attuale regione dell'Abkhazia), Armenia Maior (regno d'Armenia), Armenia Minor (regno armeno di Cilicia) e Armenia Media (coincidente con la provincia, all'epoca, iraniana dell'Azerbaigian)<sup>2</sup>.

Durante il Regno antico d'Armenia, re Tigran II d'Armenia (95-55 a.C.) detto anche Tigran il Grande, fondò quattro città intitolate a suo nome ed una di queste, Tigrankert d'Artsakh<sup>3</sup>, è stata rivenuta nella regione del Nagorno Karabakh; ciò testimonia il controllo, da parte del Regno antico d'Armenia, della regione in questione.

Nel 387 d. C. l'Impero Romano e l'Impero Sassanide si divisero l'Armenia, e le regioni del Nagorno Karabakh e di Utik passarono sotto il controllo della provincia Sassanide dell'Albania Caucasica dove, nel 405, Mesrop Mashtots, monaco e teologo, inventò l'armeno e fece nascere la Chiesa Apostolica Armena<sup>4</sup>.

Le fonti storiche sul periodo antico, indicano che il Nagorno Karabakh fu parte del Regno d'Albania per il IX e X secolo d. C. e che nell'XI secolo fu invaso dai Turchi Selgiuchidi. Secondo gli storici le invasioni mongole non risparmiarono il Nagorno

---

<sup>1</sup> Strabo, *Geography*, Books 10-12, tradotto in lingua inglese da Horace Leonard Jones, Loeb Classical Library (Cambridge: Harvard University Press, 2000), 11.4.1-2-5.

<sup>2</sup> Claudio Tolomeo, *Geographia*, "Third map of Asia", "Armenia Maior, Albania, Iberia and Colchis".

<sup>3</sup> Petrosyan, Hamlet L. "Tigranakert in Artsakh," in Tigranes the Great, 2010, Yerevan, pp. 380-87.

<sup>4</sup> Enciclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/biography/Saint-Mesrop-Mashtots>.



Karabakh nel 1230 e successivamente, nel 1700, quel territorio fu luogo di scontri tra popolazioni turche ed iraniane, fin quando il controllo del Karabakh Khanate fu preso nel 1805 dall'Impero Russo<sup>5</sup>.

## 1.2 Periodo moderno

Con la fine della guerra tra Russia e Persia, tra il 1804 e il 1813 le provincie del nord est armeno e la regione del Karabakh furono cedute dalla Persia all'Impero russo come previsto dal Trattato di Gulistan del 1813, mentre il resto dell'Armenia ed Azerbaigian furono incorporati nella Russia con il Trattato di Turkmenchai (1828).

Alcuni sostengono che nel 1828 in seguito al conflitto tra Russia e Persia vi furono vere e proprie migrazioni di armeni nell'area del Nagorno-Karabakh ed altre migrazioni seguirono successivamente durante le guerre tra Russia e Turchia. Gli armeni subentrarono nelle provincie del Karabakh al posto dei musulmani in fuga dall'Impero Russo<sup>6</sup>.

Altre fonti sostengono che nel 1867, con una riforma amministrativa, la Repubblica Transcaucasica fu divisa per decreto dello Zar in cinque diversi governatorati, Kutaisi, Tbilisi, Erevan, Elizavetpol' e Baku. Il Nagorno Karabakh fu attribuito al governatorato di Elizavetpol' e fino all'inizio della I Guerra Mondiale non ci furono ulteriori mutamenti dello *status quo*<sup>7</sup>.

Nel 1917 ebbe luogo la Rivoluzione d'Ottobre nel corso della quale Armenia, Azerbaijan e Georgia si dichiararono indipendenti e costituirono la Repubblica Transcaucasica che si dissolse poco tempo dopo, nel 1918. Armenia ed Azerbaigian provarono ad entrare nella Società delle Nazioni, ma la richiesta fu respinta dall'Assemblea della Società delle Nazioni, seguendo le raccomandazioni della V Commissione<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Tim Potier, *Conflict in Nagorno-Karabakh, Abkhazia, and South Ossetia: A Legal Appraisal*, BRILL 2021, p. 1.

<sup>6</sup> Tim Potier, *Conflict in Nagorno-Karabakh, Abkhazia, and South Ossetia: A Legal Appraisal*, BRILL 2021, p. 2.

<sup>7</sup> Shahen Avakian, *Nagorno Karabagh Legal Aspects*, "MIA" publishers, fifth edition, Mosca 2015, p. 8.

<sup>8</sup> James Crawford, *The creation of States in International Law*, Clarendon Press, Oxford 2006, p. 403.

Per quanto riguarda il Nagorno Karabakh, fonti armene sostengono che nel periodo 1918-1920 l'Assemblea degli Armeni del Karabakh esercitava il potere legislativo nella regione. Il Nagorno Karabakh si dichiarò quindi indipendente il 22 luglio 1918 durante la Prima Assemblea degli Armeni del Nagorno Karabakh e, il 24 luglio 1918, formulò una dichiarazione nella quale si dotava di autorità quali una Assemblea eletta, un Consiglio Nazionale e un Governo democratico composto da sette ministri. Successivamente il Governo della Repubblica Democratica d'Azerbaijan, supportata dall'esercito dell'Impero Ottomano, tentò di occupare il Nagorno Karabakh. La Seconda e la Terza Assemblea degli Armeni del Karabakh, nel settembre del 1918, si opposero agli ultimatum provenienti dal Governo della Repubblica Democratica d'Azerbaijan e dal comando militare dell'Impero Ottomano. Con la Quarta Assemblea tenutasi a Shushi il 19 febbraio 1919, venne espresso un rifiuto per le pretese azere e si protestò contro la decisione di porre Khosrov bek Sultanov come Governatore Generale del Nagorno Karabakh. Già in questa sede l'Assemblea degli Armeni del Karabakh si espresse in favore del proprio diritto all'autodeterminazione come popolo, in contrapposizione all'autodeterminazione del "vicino popolo turco", non accettando la negazione di questo principio da parte del Governo azero<sup>9</sup>.

Inoltre, in una lettera di protesta indirizzata al comando britannico, l'Assemblea degli Armeni del Karabakh sosteneva di non riconoscere l'autorità del Governo azero sulla parte di territorio della regione del Nagorno appartenente alla popolazione armena. Nella lettera si faceva affidamento sul fatto che il comando britannico non ritesse il Nagorno Karabakh sotto il controllo di alcuno Stato, men che meno dell'Azerbaijan, fin quando non si fosse svolta la Conferenza di Pace di Parigi. Infine, fu richiesta l'apposizione di un Governatore Generale inglese per la regione.

Con la Quinta Assemblea si prese nota dell'occupazione da parte azera di alcuni villaggi vicini al confine e, quindi, si decise di negoziare con il Governo della Repubblica Democratica d'Azerbaijan una soluzione politica alla disputa

---

<sup>9</sup> Nagorno Karabakh in "1918-1923: Collection of Documents and Materials", Yerevan, 1992, p. 79, Document N°49.

territoriale. La Settima Assemblea, durante la sua quarta sessione tenutasi il 15 agosto 1919, concluse un Accordo Provvisorio con la parte azera basato su 26 punti, mentre l'accordo fu effettivamente firmato il 22 agosto del 1919. Le parti concordarono nel risolvere la disputa in maniera definitiva con la Conferenza di Pace di Parigi. Questo accordo mostra come anche il Governo della Repubblica Democratica d'Azerbaijan sostenesse che il Karabakh avesse una entità legale propria ed autonoma.<sup>10</sup>

Un'ulteriore conferma che la parte azera avallasse tale situazione geopolitica si poté riscontrare nel corso dell'incontro tra i Primi ministri della Repubblica d'Armenia e della Repubblica Democratica d'Azerbaijan tenutosi a Tbilisi il 23 Novembre 1919 alla presenza dell'Alto Comandante dei paesi alleati, il Colonnello James Rey e del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Georgia; in quell'occasione, infatti, le parti decisero di firmare un accordo nel quale entrambi i governi si impegnavano a risolvere tutte le controversie, comprese quelle riguardanti i confini, con negoziazioni pacifiche<sup>11</sup>.

Un'ulteriore fonte testimonia che il Governo azero tentò di attaccare il Nagorno Karabakh nel marzo del 1920 ed in risposta a ciò venne organizzata una autodifesa con l'ausilio di unità militari della Repubblica d'Armenia che supportò la completa liberazione della regione. Dopo questi eventi la Nona Assemblea degli Armeni del Karabakh, tenutasi il 23 aprile 1920, dichiarò la regione come parte inalienabile della Repubblica d'Armenia, presentando come ragioni di questa decisione il fatto che l'aggressione da parte di truppe azere contro la popolazione armena di Shushi rappresentasse una violazione dell'accordo tra la Settima Assemblea e il Governo della Repubblica Democratica d'Azerbaijan. Il 9 giugno 1920 un telegramma con queste stesse informazioni fu inviato dal Presidente dell'Assemblea degli Armeni del Karabakh, indirizzato al Presidente della delegazione armena a Mosca.

Con questi argomenti le fonti armene sostenevano che la Repubblica Democratica d'Azerbaijan non avesse il controllo del Nagorno Karabakh ed anche la Società

---

<sup>10</sup> *Provisional Agreement on Nagorno Karabagh between the Seventh Assembly of Armenians of Karabagh and the Government of Democratic Republic of Azerbaijan, 22 August 1919*

<sup>11</sup> State Historical Central Archive of the Armanian SSR, file 200, list I, case 282, pp 35-36

delle Nazioni sembrava essere dello stesso avviso quando, il 1° dicembre 1920, la V Commissione affermò che la Repubblica d'Azerbaijan non fosse uno Stato riconosciuto da altri stati membri della società delle Nazioni, che in passato in realtà non si era mai costituito come stato a sé stante ma che storicamente fosse sempre stato incluso in stati maggiori quali la Mongolia e la Persia; infatti il nome stesso di questa Repubblica è il medesimo di quello di una provincia persiana vicina<sup>12</sup>. Ad agosto del 1920 l'Armenia e la Repubblica Socialista Sovietica d'Azerbaijan considerarono come conteso il territorio del Nagorno Karabak.

### 1.3 Periodo Sovietico

Il 30 novembre 1920 i territori del Nagorno Karabakh, Zanghezour e Nakhchevan erano considerati come parte della Repubblica Socialista Armena come stabilito dal Comitato Rivoluzionario della Repubblica Socialista Sovietica Azera, riconoscendone il diritto all'autodeterminazione il 2 dicembre 1920<sup>13</sup>. Ulteriori fonti armene che indicano come, nella stessa data, il Commissario Straordinario per la Russia del Sud, Grigorij Konstantinovič Ordžonikidze, scriva un telegramma indirizzato alla *leadership* della Russia sovietica, menzionando la dichiarazione azera sul trasferimento del Nagorno Karabakh alla Repubblica Socialista Armena<sup>14</sup>. Josip Stalin parlò di questo avvenimento il 4 dicembre del 1920 dicendo che il 1° dicembre l'Azerbaijan ha volontariamente rinunciato ad ogni sua pretesa sui territori del Nagorno Karabakh, Zanghezour, e Nakhchevan cedendoli all'Armenia sovietica<sup>15</sup>. Il 12 giugno 1921 anche Alexander Miasnikyan, Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica Socialista Sovietica Armena, emise un decreto nel quale dichiara il Nagorno Karabakh come parte inseparabile della Repubblica Socialista Armena.

Un momento controverso secondo entrambe le parti da un punto di vista storico e di diritto si ebbe nel luglio del 1921, quando la Repubblica Socialista Sovietica

---

<sup>12</sup> *Admission of Azerbaijan to the League of Nations*, Memorandum del Segretario Generale, Novembre 1920, 20/48/108.

<sup>13</sup> Secondo quanto pubblicato dal giornale *Communist* il 2 e il 7 dicembre 1920 rispettivamente da pubblicazione russa il primo e il secondo di pubblicazione armena. Michael P. Croissant, "The Armenia–Azerbaijan Conflict: Causes and Implications" (1998), p. 18.

<sup>14</sup> Secondo quanto pubblicato dal giornale *Izvestia* il 4 dicembre 1920 pubblicato in lingua russa; G. Ordžonikidze: *Articles and Speeches*, V. 1, Mosca, 1956, p. 140

<sup>15</sup> J. V. Stalin "Collected Works", Volume 4, p. 414

d'Azerbaijan decise di sottoporre la questione dell'attribuzione territoriale del Nagorno Karabakh all'Assemblea Plenaria del Kavbureau (*Caucasian Bureau*) del Comitato Centrale del Partito Comunista russo. Il 4 luglio a Tbilisi, Georgia, si tenne la riunione del Kavbureau e vi fu una disputa su quale formula adottare nella decisione sull'attribuzione della regione del Nagorno Karabakh; se come suggerito da Nariman Narimanov, lasciare il territorio nella Repubblica Socialista Sovietica dell'Azerbaijan o se invece includere il Nagorno Karabakh nella Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia, tenendo lì un plebiscito. La formula della decisione finale fu quella di attribuire il Nagorno Karabakh alla Repubblica Socialista Armena. Nella notte tra il 4 e 5 luglio fu avanzata una nuova proposta da Josip Stalin, rappresentante di Mosca, cioè di permettere la permanenza del Nagorno Karabakh nei territori attribuiti all'Azerbaijan, ma quella notte Stalin fallì nell'ottenere una maggioranza<sup>16</sup>.

Su questo avvenimento storico si concentrò gran parte delle dispute tra esperti armeni ed azeri, perché qualora non si fosse raggiunta una maggioranza sul nuovo testo, allora il testo della decisione effettivamente adottato avrebbe quindi previsto l'attribuzione all'Armenia del territorio contestato, mentre se, come sostiene la parte azera, una maggioranza fosse stata raggiunta, allora l'attribuzione territoriale sarebbe rimasta all'Azerbaijan. Un altro elemento di estrema rilevanza si pone sull'effettiva legittimazione di questo stesso ente a dirimere la controversia sulla regione del Nagorno Karabakh, poiché questo atto non avrebbe precedenti nella storia, siccome il partito politico di uno stato terzo si sarebbe intromesso nelle questioni riguardanti lo *status* territoriale del Nagorno Karabakh.

Un supporto a tale tesi potrebbe trovarsi nel rapporto annuale del Commissario del Popolo per gli Affari Esteri, approvato il 25 dicembre 1921, dalla Nona Conferenza dei Soviet che, riguardo all'inquadramento geografico del Caucaso, riteneva inclusa nella Repubblica Armena la regione del Nagorno Karabakh<sup>17</sup>, confermando quindi che l'atto del 5 luglio non avesse validità legale.

---

<sup>16</sup> Shahen Avakian, *Nagorno Karabagh Legal Aspects*, "MIA" publishers, fifth edition, Mosca 2015, p. 8.

<sup>17</sup> *USSR Foreign Policy Document*, Volume IV, Mosca, 1960

Tra il 1923 e il 1924 la Repubblica dell'Azerbaigian istituì l'Oblast (Regione) Autonomo del Nagorno Karabakh. Questo territorio ricomprendeva la porzione della regione del Karabakh che era popolata da armeni, dividendo così la popolazione armena di quel territorio dall'entroterra della Repubblica armena<sup>18</sup>.

Un evento di ulteriore rilevanza si ebbe secondo, Alessandro Vagnini, durante il periodo tra il 1947 il 1948, quando il Consiglio dei ministri dell'URSS decise di eseguire un trasferimento di popolazione azera nelle aree di confine tra Armenia e Azerbaigian, operazione che sarebbe durata fino al 1950<sup>19</sup>. La rilevanza di questo evento testimonia come ci sia stato sempre un forte interesse per la questione ed anche che dopo la Seconda Guerra Mondiale l'URSS cercasse di accomodare le richieste dell'Armenia, non volendo però attribuire al suo territorio la regione del Nagorno Karabakh. La questione ritornerà di rilevanza solo durante gli anni 60<sup>20</sup>.

Lo *status* legale dell'Oblast Autonomo del Nagorno Karabakh fu discusso nuovamente nel 1977, in occasione delle discussioni presenti in tutta l'URSS per l'adozione di una nuova Costituzione, precisamente il 23 novembre 1977, quando, in un documento redatto dal Presidio del Consiglio dei ministri dell'URSS, si menzionò che il Nagorno Karabakh fosse stato “*artificially annexed*” (annesso in maniera artificiosa) all'Azerbaigian, per delle circostanze storiche alcune decenni prima e che questo fosse stato fatto non tenendo conto della storia della regione, del suo passato e degli interessi economici. Nel documento si afferma che i fattori non tenuti in considerazione avessero creato tensioni nella regione, che avevano minato i rapporti di amicizia tra il popolo armeno ed azero. Infine, concludeva dicendo che il Nagorno Karabakh, chiamato con il nome armeno della regione “Artsakh”, dovesse essere attribuito legalmente alla Repubblica Socialista Sovietica d'Armenia<sup>21</sup>.

#### **1.4 Perestrojka e dissoluzione dell'Unione Sovietica**

---

<sup>18</sup> Shahen Avakian, *Nagorno Karabagh Legal Aspects*, “MIA” publishers, fifth edition, Mosca 2015, p. 15.

<sup>19</sup> Alessandro Vagnini, “L'Epoca sovietica (1920-1991)”, in Gabriele Natalizia e Daniel Pommer Vincelli (a cura di), *Azerbaijan. Una lunga storia*, p. 65

<sup>20</sup> Natalino Ronzitti, *Il Conflitto del Nagorno-Karabakh e il Diritto Internazionale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 7

<sup>21</sup> Secondo quanto pubblicato dal giornale *Communist* il 13 aprile 1990

Il periodo che porta alla dissoluzione dell'Unione Sovietica è il momento storico più concitato ed è ciò che porterà negli anni successivi ad un vero e proprio conflitto tra le repubbliche armena ed azera che ottennero l'indipendenza. Il quadro geopolitico della regione iniziò a diventare sempre più teso nel 1988, ma una fonte riporta che già nel 1987 vi furono delle espulsioni di popolazione azera dall'Armenia<sup>22</sup>; ciò fu probabilmente causato da un intensificarsi di malumori tra Armenia ed Azerbaigian che, come si vedrà successivamente, sfoceranno in veri e propri atti di persecuzione rivolti verso le minoranze etniche presenti nelle città di quegli Stati.

Il 20 febbraio 1988 una sessione generale del Consiglio dei delegati dell'Oblast Autonomo del Nagorno Karabakh adottò una risoluzione nei confronti del Soviet Supremo della Repubblica Socialista Sovietica Azera, chiedendo di trasferire la regione sotto il controllo della Repubblica Socialista Armena. Una stessa risoluzione fu presentata anche al Soviet Supremo dell'URSS perché approvasse il trasferimento della regione. Nei mesi di febbraio e marzo dello stesso anno ci furono persecuzioni reciproche di minoranze armene ed azere nella città di Sumgait (Azerbaigian) e Gurak (Armenia); queste persecuzioni hanno lasciato un grande segno nelle società e nell'opinione pubblica, dimostrando come la mancata attenzione alla tutela delle minoranze in entrambi i paesi abbia fomentato l'inimicizia tra i due popoli. Il 13 giugno 1988, il Soviet Supremo della Repubblica Sovietica Azera negò l'annessione del Nagorno Karabakh all'Armenia e, invece, il Soviet Supremo della Repubblica Sovietica Armena approvò la richiesta dell'Oblast Autonomo. La risoluzione proposta dall'Oblast Autonomo del Nagorno Karabakh costituiva un appello per i soviet supremi degli stati allo scopo di suscitare una discussione politica sul tema. Ma fu il comportamento ambivalente del Governo centrale dell'URSS a favorire il peggioramento dei rapporti tra le due fazioni<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Natalino Ronzitti, *Il Conflitto del Nagorno-Karabakh e il Diritto Internazionale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 7

<sup>23</sup> Shahen Avakian, *Nagorno Karabagh Legal Aspects*, "MIA" publishers, fifth edition, Mosca 2015, p. 16.

La Costituzione dell'URSS all'art. 78 prevedeva che le singole repubbliche potessero modificare la composizione del loro territorio solo tramite accordo con altre repubbliche; quindi, il 18 luglio 1988 il Soviet Supremo dell'URSS decise di lasciare l'attribuzione del Nagorno Karabakh alla Repubblica Sovietica Azera. Il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, già il 24 marzo 1988 decise di inviare da Mosca un suo rappresentante sul territorio<sup>24</sup>.

Un nuovo cambio di attribuzione della sovranità sul territorio del Nagorno Karabakh si ebbe il 20 gennaio 1989, quando il Soviet Supremo dell'URSS decise di stabilire un Comitato Speciale d'Amministrazione sotto la diretta supervisione del Governo Centrale. Questo, secondo quanto sostenuto da fonti armene, dimostrerebbe la mancanza di effettiva sovranità territoriale da parte della Repubblica Sovietica Azera nella regione. In quello stesso periodo quindi si trasferì *de facto* la sovranità territoriale alla Repubblica Sovietica Armena che esercitava controlli su *governance*, economia, sistemi culturale ed educativo del Nagorno Karabakh<sup>25</sup>. Nello stesso anno anche il Senato degli Stati Uniti d'America promosse due risoluzioni: nella prima, del 19 luglio, si auspicava la pacifica soluzione della controversia sulla base dei "desideri" della popolazione dell'Armenia sovietica. Nella seconda risoluzione, la numero 178 del 19 novembre, si richiamava proprio il principio di autodeterminazione della maggioranza armena del Nagorno Karabakh, confermando che la maggioranza della popolazione nella regione era armena e che l'80 per cento di questa avesse espresso in maniera continuativa la volontà di autodeterminarsi. Nove giorni dopo il Soviet Supremo dell'URSS decise in maniera unilaterale di sciogliere il Comitato Speciale di Amministrazione dell'Oblast Autonomo del Nagorno Karabakh, ponendo la regione sotto la sovranità della Repubblica Azera. Tre giorni dopo, in risposta alla decisione del Soviet Supremo dell'URSS, il Soviet Supremo della Repubblica Sovietica Armena approvò una risoluzione per favorire la riunificazione della regione al territorio armeno.

---

<sup>24</sup> *Constitution (Fundamental Law) of the Union of Soviet Socialist Republics*, 7 Ottobre 1977

<sup>25</sup> Shahen Avakian, *Nagorno Karabagh Legal Aspects*, "MIA" publishers, fifth edition, Mosca 2015, p. 17.



## 1.5 La Prima Guerra del Nagorno Karabakh

Tra il 30 aprile e il 15 maggio 1991 ebbe luogo l'Operazione Anello, condotta con truppe sovietiche ed azere, che era nata come attività militare volta a disarmare le formazioni militari illegali che si erano costituite all'interno del Nagorno Karabakh, ma finì per degenerare nell'espulsione forzata di armeni da villaggi nelle regioni di Shahumian, Shusha ed Hadrut, site vicino al confine tra Armenia ed Azerbaigian. Le azioni militari si dimostrarono essere fallimentari, visto che la maggior parte delle milizie illegali riuscirono a sfuggire alla cattura. L'operazione ebbe come unico risultato quello di acuire le divisioni etniche nella regione deteriorando i rapporti già incrinati tra Armenia ed Azerbaigian. Questo evento ha costituito, secondo alcune fonti, il vero e proprio inizio del conflitto armato in Nagorno Karabakh<sup>26</sup>.

Il 30 agosto 1991 l'Azerbaigian si dichiarò nuovamente indipendente<sup>27</sup> con un documento dal quale si evinceva in maniera evidente l'intenzione della Repubblica di continuare il percorso come successore dello stesso Stato esistito tra il 1918 e il 1920<sup>28</sup>. Questo è dimostrato dalla dichiarazione di indipendenza della Repubblica d'Azerbaigian, datata 18 ottobre 1991, che era parte della Costituzione dell'Azerbaigian e contiene, all'art. 2 un espresso riferimento alla volontà di essere eredi della Repubblica d'Azerbaigian esistita del 28 maggio 1918 al 28 aprile 1920. All'art. 3 si recedette dal trattato costitutivo dell'URSS ritenendolo non valido nella parte in cui si riferiva all'Azerbaigian, sostenendo che tutte le controversie sorte con stati precedentemente appartenuti all'URSS dovevano essere risolte tramite trattati o accordi<sup>29</sup>.

Il 2 settembre 1991 anche il Nagorno Karabakh decise di intraprendere un processo che avrebbe portato la regione ad ottenere l'indipendenza del territorio che costituiva l'allora Oblast Autonomo del Nagorno Karabakh, con l'aggiunta della regione di Shahumian. Tale risoluzione fu presa in conformità con la legislazione

---

<sup>26</sup> De Waal, Thomas. *Black Garden: Armenia and Azerbaijan Through Peace and War*. New York: New York University Press, 2003, p. 114.

<sup>27</sup> Umberto Eco, *Il Novecento. Storia della Civiltà Europea, L'Azerbaijan*, EncycloMedia, 2014.

<sup>28</sup> *On the restoration of the Republic of Azerbaijan*, 30 Agosto 1998.

<sup>29</sup> Articoli 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Democratica di Azerbaijan, 18 ottobre 1991

dell'URSS che prevedeva, in una legge del 3 aprile 1990 denominata “Legge sulle Procedure per Risolvere Questioni Connesse alla Secessione di una Repubblica dell'Unione dall'URSS”, all'art. 3, che un Oblast Autonomo dovesse essere consultato in maniera separata dalla Repubblica di cui faceva parte e dalla quale intendeva secedere. In aggiunta a ciò, era previsto che l'Oblast Autonomo in questione potesse anche decidere di rimanere nell'URSS ovvero di creare un'entità statale autonoma<sup>30</sup>. Il 10 dicembre 1991 nella regione del Nagorno Karabakh si tenne un referendum per decidere dell'indipendenza della regione, come è possibile evincere dalla “Dichiarazione della Commissione Elettorale Centrale di convalida del referendum”. I partecipanti al referendum furono 108.736 pari all'82,2% degli elettori registrati, tutti di etnia armena, perché il 17,8% della popolazione votante, pari a 22.747 molti di popolazione azera, preferirono astenersi, rifiutando di partecipare al referendum, anche se contattati dalla Commissione Elettorale Centrale. I membri dell'esercito di stanza a Stepanakert (nome armeno della città Khankendi) non parteciparono al voto per ragioni politiche. Alle elezioni furono presenti osservatori dell'URSS e degli USA; inoltre, vari giornali russi, francesi, hanno visitato la regione<sup>31</sup>. La dichiarazione di indipendenza del 6 gennaio 1992 adottata dal Consiglio Supremo del Nagorno Karabakh fu il primo atto della neonata Repubblica; due giorni dopo l'Assemblea Nazionale della Repubblica del Nagorno Karabakh adottò una legge costituzionale denominata “Principi base dell'indipendenza della Repubblica del Nagorno Karabakh” proclamando la regione una Repubblica indipendente, democratica che definiva indipendentemente le proprie forme di cooperazione con altri Stati. Questa legge prevedeva anche che la composizione del territorio della Repubblica non potesse essere modificato se non attraverso l'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale e di un referendum che esprimesse la volontà della popolazione<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> *Law on Procedure for Resolving Questions Connected with a Union Republic's Secession from the USSR*, 3 aprile 1990.

<sup>31</sup> Ministry of Foreign Affairs, Republic of Artsakh, *The Referendum on Independence of the Nagorno Karabakh Republic*, 10 dicembre 1991, <https://www.nkr.am/en/independence-referendum-in-karabakh>.

<sup>32</sup> Shahen Avakian, *Nagorno Karabagh Legal Aspects*, “MIA” publishers, fifth edition, Mosca 2015, p. 25.

Come risposta a questa sequenza di atti, tra il 1991 e il 1992 ci fu un periodo di embargo economico e da parte della Repubblica Democratica dell'Azerbaigian. Durante questo lasso di tempo, il Nagorno Karabakh fu visitato da Helsinki Watch, organizzazione non governativa che monitorava dal 1978 il rispetto dell'Accordo di Helsinki firmato dal CSCE (l'organizzazione confluirà successivamente in Human Rights Watch). Nel rapporto sul conflitto del 1992, furono segnalate varie violazioni del diritto umanitario da entrambe le parti; durante la visita di Helsinki Watch, la capitale della Repubblica Democratica del Nagorno Karabakh era in stallo, le scuole erano chiuse, i luoghi di lavoro non erano operativi, il cibo scarseggiava e l'attività primaria era costituita dalla raccolta d'acqua dai pozzi della città. Dal lato azero le persone che vivevano in villaggi circondati da territorio armeno erano anche loro sotto una sorta di embargo e spesso necessitavano di ponti aerei per essere riforniti<sup>33</sup>.

Il 24 marzo del 1992 nacque il Gruppo di Minsk in seno alla Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), ora denominata Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Il Gruppo aveva lo scopo di incoraggiare la negoziazione di una risoluzione pacifica della controversia tra Armenia ed Azerbaigian sulla regione del Nagorno Karabakh. L'organizzazione era co-presieduta da Francia, Russia e Stati Uniti d'America e vedeva la partecipazione di altri stati quali Bielorussia, Germania, Italia, Portogallo, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia e Turchia.

Nel periodo tra il 30 aprile 1993 e il 12 novembre 1993 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò quattro risoluzioni: 822, 853, 874 e 884<sup>34</sup>. Le risoluzioni auspicavano tutte un cessate il fuoco e il ritiro delle truppe armene dalle regioni della Repubblica Democratica dell'Azerbaigian occupate, nella zona tra la regione del Nagorno Karabakh, che costituiva un'enclave dello Stato azero, e l'entroterra armeno.

---

<sup>33</sup> Human Rights Watch (formerly Helsinki Watch), *Bloodshed in the Caucasus. Escalation of the Armed Conflict in Nagorno Karabakh*, settembre 1992, Stati Uniti d'America, p. 12.

<sup>34</sup> Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU: 822 del 30 aprile 1993, 853 del 29 luglio 1993, 874 del 14 ottobre 1993, 884 del 12 novembre del 1993.

Il 5 maggio 1994, dopo gli sforzi diplomatici della Russia, del Gruppo di Minsk e dell'Assemblea Interparlamentare del *Commonwealth of Independent States* (CIS), a Bishkek (Kirghizistan) fu firmato un cessate il fuoco che si dimostrò essere il più duraturo del conflitto; il documento prevedeva anche ulteriori negoziazioni volte all'effettiva risoluzione della controversia, rispettando quanto previsto dalle quattro risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU<sup>35</sup>. Da questo momento il conflitto divenne un così detto "conflitto dimenticato", perché al di là delle opere di mediazione tra le due parti e delle violazioni sporadiche del cessate il fuoco, non vi furono rilevanti cambiamenti dello *status quo*.

### **1.6 Il conflitto nei primi anni 2000**

Il 25 gennaio 2005 l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa adottò la Risoluzione 1416 (2005) nella quale si esprimeva l'insoddisfazione per la mancata soluzione della controversia tra Armenia ed Azerbaigian, aggiungendo che parti considerevoli del territorio azero erano state militarmente occupate dall'Armenia. La creazione di aree monoetniche preoccupava l'Assemblea che aveva preso atto delle ostilità etniche, ricordando che la secessione da uno Stato può essere ottenuta solo attraverso un processo pacifico e che l'occupazione di un territorio di uno Stato membro del Consiglio d'Europa da parte di un altro Stato membro, rappresentava una grave violazione degli obblighi connessi alla partecipazione a questa istituzione internazionale. Anche l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa auspicava l'applicazione delle quattro risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, soprattutto nella parte legata alla cessazione delle ostilità e riguardo al ritiro dei militari stanziati nei territori occupati. In aggiunta a ciò si faceva riferimento alla Risoluzione 853 che chiedeva la cessazione della vendita di armi e munizioni alle parti del conflitto, perché questo sarebbe potuto essere un incentivo all'intensificazione delle ostilità. In riferimento al Gruppo di Minsk della CSCE, si chiedeva agli stati quali Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Francia, Germania, Italia, Russia, ex Federazione Ceca e Slovacca, Stati Uniti d'America, Turchia e Svezia, di intensificare i propri sforzi allo scopo di raggiungere una pacifica risoluzione del conflitto. Consigliava, inoltre, di adire le vie legali presso la Corte

---

<sup>35</sup> *Bishkek Protocol*, 5 Maggio 1994.

di Giustizia Internazionale allo scopo di dirimere le controversie nate tra i due stati in accordo con l'art. 36 par. 1 dello statuto della Corte. Inoltre, si chiedeva all'Armenia e all'Azerbaijan di avviare un processo di riconciliazione politica, si condannavano tutte le espressioni di odio espresse dai media dell'epoca nei confronti di Armenia ed Azerbaijan; si chiedeva a Georgia, Armenia ed Azerbaijan di prestare assistenza ed aiuti umanitari a tutti gli sfollati del conflitto, fossero essi armeni in fuga dall'Azerbaijan o azeri in fuga dall'Armenia. Infine, si chiedeva al Segretario Generale del Consiglio d'Europa di creare un piano d'azione per favorire la conciliazione della controversia fra Armenia ed Azerbaijan e si suggeriva di applicare la Convenzione Europea per la Decisione Pacifica delle Controversie, che permetteva di adire alla Corte di Giustizia Internazionale<sup>36</sup>.

Il 10 dicembre 2006 la Repubblica del Nagorno Karabakh propose un referendum per l'approvazione di una Costituzione, mostrando nel preambolo della stessa la volontà di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione dopo l'autoproclamazione di indipendenza del 1991, volendo mantenere rapporti pacifici di egualità, mutuo rispetto e coesistenza pacifica con gli stati vicini. Nella Costituzione si decise di nominare la Repubblica come Nagorno Karabakh o Artsakh (come la regione è chiamata in armeno)<sup>37</sup>. Il referendum vide la partecipazione di 78.389 persone pari all'87,02% degli aventi diritto al voto e fu approvato con il 99,29% dei consensi. Questo evento però non suscitò reazioni rilevanti dal punto di vista internazionale<sup>38</sup>.

Il 4 marzo 2008, dopo l'ottenimento dell'indipendenza da parte del Kosovo, il presidente azero Ilham Aliyev decise di ritirare 33 militari azeri di supporto contingente NATO stanziato per la missione KFOR dal 1999. Questo accadde a causa della somiglianza tra la posizione della regione del Nagorno Karabakh e di quella del Kosovo. Al ritiro militare si aggiunsero dichiarazioni da parte dello stesso presidente azero che dichiarò di essere pronto a ristabilire l'integrità territoriale

---

<sup>36</sup> Parliamentary Assembly of the Council of Europe, *The Conflict Over the Nagorno Karabakh Region Dealt with by the OSCE Minsk Conference*, Resolution 1416, 25 Gennaio 2005

<sup>37</sup> National Assembly of the Republic of Nagorno Karabakh, *The Constitution of the Nagorno Karabakh Republic*, 10 Dicembre 2006, <http://www.nankr.am/en/1839>.

<sup>38</sup> Sabine Freizer, *Nagorno-Karabakh: between vote and reality*, Open Democracy, 14 Dicembre 2006, [https://www.opendemocracy.net/en/nagorno\\_reality\\_4184jsp/](https://www.opendemocracy.net/en/nagorno_reality_4184jsp/).

dell'Azerbaijan attraverso l'uso della forza, allo scopo di scoraggiare le forze separatiste del Nagorno Karabakh, il cui morale era cresciuto con l'indipendenza del Kosovo<sup>39</sup>. Il giorno successivo, nella regione di Mardakert, al confine tra Azerbaijan ed Armenia vi furono degli scontri tra le due fazioni militari e ciò costituì la prima violazione rilevante del cessate il fuoco firmato nel 1994 (Accordo di Bishkek). Questi tumulti furono facilitati dalle proteste già nate in seguito alle elezioni in Armenia del 2008 tenutesi il 19 febbraio, con conseguenti preoccupazioni da parte del Consiglio d'Europa e dell'OSCE<sup>40</sup>. L'esito dello scontro tra Azerbaijan ed Armenia del 2008 rimase controverso con dichiarazioni di successo da entrambe le parti e il conto delle vittime mai appurato con certezza<sup>41</sup>.

Il 14 marzo 2008 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Risoluzione 62/143 riguardante la "Situazione dei territori occupati in Azerbaijan", proposta dal Rappresentante permanente dell'Azerbaijan all'ONU. Il contenuto della risoluzione riaffermava la sovranità ed integrità territoriale dell'Azerbaijan, chiedeva il ritiro delle truppe armene che occupavano l'area e riconosceva la necessità di concedere condizioni di vita uguali e sicure alle popolazioni di etnia azera ed armena che vivevano nella regione del Nagorno Karabakh della Repubblica dell'Azerbaijan, concedendo un sistema democratico e di autogoverno a queste popolazioni<sup>42</sup>. La risoluzione fu approvata con 39 voti a favore, 7 contro, 100 astensioni e 46 stati assenti. Molti dei voti a favore pervennero da Stati parte della Organization of Islamic Cooperation, che lo stesso giorno adottò la risoluzione 10/11-P(IS) dal titolo "L'aggressione della Repubblica d'Armenia contro la Repubblica d'Azerbaijan". Il contenuto di questa risoluzione era volto a condannare le occupazioni del territorio della Repubblica d'Azerbaijan e sostenere che il Nagorno Karabakh dovesse essere una regione autonoma ed autoregolata

---

<sup>39</sup>Lada Yevgrashina, *Azerbaijan may use force in Karabakh after Kosovo*, Reuters, 4 Marzo 2008, <https://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL04930529/>.

<sup>40</sup> *Fatal Armenian-Azeri boarder clash*, BBC News, 5 marzo 2008, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7278483.stm>.

<sup>41</sup> *Karabakh casualty toll disputed*, BBC News, 5 marzo 2008, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7278871.stm>

<sup>42</sup> A/RES/62/243, UN General Assembly, 14 marzo 2008

della Repubblica d'Azerbaijan<sup>43</sup>. Il conflitto dopo questo evento rimase “congelato” per altri otto anni nei quali lo status quo fu mantenuto.

### **1.7 La Guerra dei Quattro Giorni**

Il 22 gennaio 2016 a Vienna i copresidenti del Gruppo di Minsk, in un comunicato stampa, espressero il loro supporto alla negoziazione di una risoluzione pacifica del conflitto nel Nagorno Karabakh, notando però che l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e altre organizzazioni regionali stessero approvando risoluzioni che avrebbero potuto intaccare il mandato del Gruppo e complicare le negoziazioni<sup>44</sup>.

Il 26 gennaio 2016 l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, approvò la Risoluzione 2085 (2016), proposta il 1° aprile 2014 da Elkhan Suleymanov, parlamentare azero e intitolata “Gli abitanti delle regioni di frontiera dell'Azerbaijan sono deliberatamente privati dell'accesso all'acqua”. La questione oggetto della risoluzione si riferiva ai mancati accordi sulla gestione della manutenzione alle dighe di Sarsang e Madagiz che, deteriorandosi, crearono una crisi idrica in tutta la regione di confine. L'Assemblea chiese quindi l'accesso di ingegneri indipendenti e di esperti del settore che potessero condurre verifiche sulle dighe. Inoltre, vi fu una condanna per la mancanza di cooperazione della delegazione parlamentare armena e delle autorità armene durante la preparazione della relazione sulla questione.

Una nuova riapertura del conflitto si ebbe nel periodo dall'1 al 5 aprile 2016, quando vi fu la cosiddetta “guerra dei quattro giorni” lungo la linea di confine a nord tra Armenia ed Azerbaijan nelle città di Martakert, Tartar, Aghdam, Martuni e Fuzuli. Da entrambe le parti pervennero accuse di violazioni di diritti umani e denunce di utilizzo di armi proibite da convenzioni internazionali. Esempi di ciò si possono avere in riferimento all'uccisione di un bambino in un attacco ad una

---

<sup>43</sup> OIC/SUM-11/2008/POL/RES/Final, *Resolution on Political Affairs*, Islamic Summit Conference, Dakar, 13-14 marzo 2008

<sup>44</sup> OSCE, *Press Release by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group*, Vienna, 22 gennaio 2016, <https://www.osce.org/mg/217732>.

scuola, all'uccisione di una donna novantaduenne<sup>45</sup>.e alla storia del soldato armeno, Kyaram Sloyan, ucciso in combattimento e successivamente decapitato, la cui testa fu consegnata alla famiglia solo l'8 aprile grazie alla mediazione della Croce Rossa<sup>4647</sup>.

Dal lato azero invece, si sostenne che durante il conflitto furono utilizzate dalla controparte armena munizioni al fosforo bianco contro civili e obiettivi civili. Questo tipo di munizione era vietata dalla Convenzione delle Nazioni Unite (di cui nessuno dei due stati è parte) su Certe armi convenzionali, formulata il 10 ottobre 1980 a Ginevra. La denuncia di questa violazione pervenne dal Ministero degli Affari esteri della Repubblica d'Azerbaijan<sup>48</sup>. Il portavoce del Ministero della Difesa della Repubblica dell'Armenia, Artsrun Hovhannisyan derubricò la denuncia a falsa dichiarazione da parte del Governo azero e la questione è tutt'ora controversa<sup>49</sup>. Il conflitto si concluse con un accordo di cessate il fuoco che attribuì alla Repubblica d'Azerbaijan delle conquiste territoriali modiche ma strategiche, confermando la posizione della Russia come mediatore centrale nella controversia; la Russia mantenne inizialmente una posizione di riserbo sul tema durante i giorni di conflitto, per poi annunciare di aver mediato un cessate il fuoco tra le parti<sup>50</sup>. Il

---

<sup>45</sup> The President of the Republic of Armenia, *The President met with the Ambassadors of the OSCE Participating States*, Press Releases, 4 April 2016. <https://president.am/en/press-release/item/2016/04/04/President-Serzh-Sargsyan-meeting-with-Ambassadors-of-OSCE-states>.

<sup>46</sup> Dimitry Beliakov, Mark Franchetti, *Former Russian states on brink of renewing war*, The Sunday Times, 10 April 2016. [https://web.archive.org/web/20160419152207/http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world\\_news/Middle\\_East/article1686450.ece?CMP=OTH-gnws-standard-2016\\_04\\_09](https://web.archive.org/web/20160419152207/http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Middle_East/article1686450.ece?CMP=OTH-gnws-standard-2016_04_09)

<sup>47</sup> Ruzanna Stepanian, *Armenian Soldier Reburied*, Radio Liberty Armenia, <https://www.azatutyun.am/a/27665737.html>

<sup>48</sup> Republic of Azerbaijan, Ministry of Foreign Affairs, *Statement on the use of white phosphorus bomb by the armed forces of Armenia against civilians and civilian objects of Azerbaijan*, 17 maggio 2016, <https://web.archive.org/web/20160621200311/http://www.mfa.gov.az/en/news/909/4104>.

<sup>49</sup> *Defense Ministry spokesman responds to Azerbaijani allegations of white phosphorus usage: Azerbaijan is in an ill-mannered delusion*, Armenpress, Yerevan, 11 maggio 2016, <https://web.archive.org/web/20160806200147/https://armenpress.am/eng/news/846805/defense-ministry-spokesman-responds-to-azerbaijani-allegations-of-white-phosphorus-usage-azerbaijan.html>.

<sup>50</sup> International Crisis Group, *Nagorno-Karabakh: New Opening, or More Peril?*, 04 luglio 2016, <https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/azerbaijan/nagorno-karabakh-new-opening-or-more-peril>.



Dipartimento di Stato statunitense in un *Background Briefing* stimò il numero delle vittime a 350 includendo i civili<sup>51</sup>.

Il Parlamento Europeo tenne una seduta sul tema il 12 aprile 2016. Federica Mogherini, Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e le Politiche di Sicurezza, ritenne che il protrarsi del conflitto avesse generato uno *status quo* insostenibile per entrambe le parti, per questo motivo si ritenne fosse necessario trovare una soluzione permanente. L'inasprirsi delle ostilità avrebbe potuto portare ad una instabilità non solo tra Armenia ed Azerbaigian, ma anche estendere le tensioni a stati vicini. Nella ricerca di una soluzione politica alle tensioni si fece nuovamente appello ai copresidenti del Gruppo di Minsk per la prosecuzione della mediazione secondo i Principi di Madrid, individuati già dal 2009<sup>52</sup>.

Il 20 febbraio 2017 vi fu un referendum costituzionale nella Repubblica del Nagorno Karabakh, allo scopo di approvare una nuova Costituzione in sostituzione di quella del 2006, facendo passare la repubblica da un sistema semipresidenziale ad un sistema presidenziale, abolendo quindi la carica di Primo Ministro ed attribuendo al Presidente della Repubblica maggiori poteri come sancito dall'art. 87<sup>53</sup>. Inoltre il nome principale della Repubblica diventò quello di "Repubblica dell'Artsakh". La Commissione Elettorale Centrale dichiarò una affluenza del 76,44% con l'87,6% dei cittadini che votarono a favore. In seguito allo svolgimento del referendum giunsero delegazioni in rappresentanza di Bolivia, Russia, Germania, Austria, Uruguay, Messico, Brasile, Stati Uniti d'America e Canada, mentre, Azerbaigian, Pakistan, Lituania, Norvegia, Iran, Georgia e Turchia rigettarono l'esito referendario ritenendolo non valido<sup>54</sup>.

## **1.8 La Seconda Guerra del Nagorno-Karabakh**

---

<sup>51</sup> U.S. Department of State, *Background Briefing on the Nagorno-Karabakh Conflict*, Vienna, 16 Maggio 2016, <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/05/257263.htm>.

<sup>52</sup> European Parliament, *Situation in Nagorno-Karabakh (debate)*, Verbatim report of proceedings, Strasbourg, 12 April 2016, [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-04-12-ITM-015\\_EN.html?redirect](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-04-12-ITM-015_EN.html?redirect).

<sup>53</sup> National Assembly of the Republic of Artsakh, *The Constitution of the Republic of Artsakh*, 20 Febbraio 2017, <http://www.nankr.am/en/1838>.

<sup>54</sup> The Armenian Weekly, *Artsakh Votes for New Constitution, Officially Renames the Republic*, 21 febbraio 2017, <https://armenianweekly.com/2017/02/21/artsakh-votes-for-new-constitution-officially-renames-the-republic/>.

Il conflitto permase in uno stato di stallo fino al 12 luglio 2020 quando ci furono quattro giorni di scontri tra Armenia ed Azerbaigian. Anche in quell'occasione entrambe le parti si accusarono di aver dato inizio allo scontro e nei giorni successivi vi furono reciproche accuse di violazione del cessate il fuoco del 1994 da entrambi i lati. La Turchia si dimostrò di supporto alla causa azera, come dimostrato da un comunicato stampa del Presidente della Repubblica d'Azerbaigian, Ilham Aliyev<sup>55</sup>.

Un vero e proprio scontro su larga scala si ebbe nel periodo tra il 27 settembre 2020 e il 10 novembre dello stesso anno, uno scenario di guerra durato per quarantaquattro giorni con l'utilizzo di artiglieria pesante ed attacchi con droni. In questo frangente fu cruciale, secondo alcuni analisti militari, il supporto congiunto di Turchia e Israele per aver fornito droni<sup>56</sup>. Sul contributo di Israele al conflitto vi fu una controversia: secondo quanto riportato da Amnesty International, su Stepanakert, la capitale della Repubblica dell'Artsakh, furono lanciati attacchi con l'utilizzo di bombe a grappolo israeliane. Anche se nessuno dei due stati era parte della Convenzione delle Nazioni Unite su Certe Armi Convenzionali, l'utilizzo di questo tipo di munizione era ritenuto un attacco indiscriminato per la capacità delle submunizioni di disperdersi e rimanere inesplose per molto tempo<sup>57</sup>. La testata giornalistica Al Jazeera riportò che anche all'Armenia fu attribuito dall'Azerbaigian l'utilizzo di bombe a grappolo e, che fino al 3 ottobre 2020, Stepanakert fu oggetto di attacchi volti a colpire strutture civili non connesse ad attività militari<sup>58</sup>. La Russia, invece, fornì armamenti all'Armenia e all'Azerbaigian, ma senza essere effettivamente coinvolta nel conflitto come alleato dell'Armenia<sup>59</sup>.

---

<sup>55</sup> President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev, *Ilham Aliyev phoned Turkish President Recep Tayyip Erdogan*, 31 luglio 2020, <https://president.az/en/articles/view/40224>.

<sup>56</sup> Robin Forestier-Walker, *Nagorno-Karabakh: New weapons for an old conflict spell danger*, Al Jazeera, 13 ottobre 2020, <https://www.aljazeera.com/features/2020/10/13/nagorno-karabakh-new-weapons-for-an-old-conflict-spell-danger>.

<sup>57</sup> Amnesty International, *Armenia/Azerbaijan: Civilians must be protected from use of banned cluster bombs*, 5 ottobre 2020, <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/10/armenia-azerbaijan-civilians-must-be-protected-from-use-of-banned-cluster-bombs/>.

<sup>58</sup> Neil Hauer, *Nagorno-Karabakh: Sirens, shelling and shelters in Stepanakert*, Al Jazeera, 16 Ottobre 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/16/nagorno-karabakh-sirens-shelling-and-shelters-in-stepanakert>.

<sup>59</sup> Leela Jacinto, *Is Turkey a brother in arms or just extending its footprint into Nagorno-Karabakh?*, Fance 24, <https://www.france24.com/en/20200929-is-turkey-a-brother-in-arms-or-just-extending-its-footprint-into-nagorno-karabakh>.

Il 18 ottobre 2020, in un comunicato stampa, il Segretario Generale dell'ONU Antonio Guterres, condannò le perdite di civili negli attacchi su Ganja, Stepanakert ed altre località limitrofe al Nagorno Karabakh. Nel messaggio si faceva riferimento al fatto che da entrambi i lati fosse stata ignorata la richiesta di cessazione immediata delle ostilità pervenuta da parte della comunità internazionale, ricordando ai ministri degli affari esteri dei due stati contrapposti come entrambe le parti avrebbero dovuto comunque osservare le regole previste dal diritto umanitario nella conduzione di operazioni militari. Infine, si invitavano le parti del conflitto alla prosecuzione delle negoziazioni con l'ausilio del Gruppo di Minsk<sup>60</sup>.

La fine della guerra di quarantaquattro giorni si ebbe quando le truppe azere vinsero la battaglia di Shushi, una volta conquistata la seconda città più popolosa dell'Artsakh. Seguì un cessate il fuoco mediato dalla Russia nella persona di Vladimir Putin. Il documento firmato da Azerbaijan e Armenia prevedeva nove punti: il primo era un cessate il fuoco a partire dal 10 Novembre 2020; il secondo punto prevedeva la consegna del distretto di Agdam dall'Armenia all'Azerbaijan prevista per il 20 novembre 2020; il terzo, il quarto ed il quinto punto prevedevano il dislocamento di un gruppo di 1960 “*peacemakers*” dell'esercito russo armati ed ulteriori veicoli ed armamenti sarebbero stati schierati lungo il corridoio di Lachin che connette il Nagorno Karabakh all'Armenia passando per l'Azerbaijan. Queste truppe armate furono schierate in concomitanza con il ritiro dalle posizioni da parte delle truppe armene. La missione di “*peacemaking*” dovrà durare un minimo di cinque anni con la possibilità di essere estesa per cinque anni successivi, a meno che una delle parti non notifichi alla Russia di voler rinunciare all'applicazione del quarto punto del cessate il fuoco con sei mesi d'anticipo dalla scadenza di uno dei termini quinquennali. Per garantire l'efficacia degli accordi, è previsto un centro di monitoraggio per la missione di “*peacemaking*”. Nel punto sei si ritornava alle disposizioni di natura territoriale garantendo che la Repubblica d'Armenia facesse tornare sotto il controllo della Repubblica d'Azerbaijan il distretto di Kalbajar entro il 15 novembre 2020 ed il distretto di Lachin entro il 1° dicembre 2020. Proprio

---

<sup>60</sup> Antonio Guterres, *Both sides obliged to 'spare and protect civilians' over Nagorno-Karabakh fighting declares UN's Guterres*, UN News, 18 ottobre 2020, <https://news.un.org/en/story/2020/10/1075672>.

nel distretto di Lachin era localizzato il corridoio che connette l'Armenia all'Artsakh. Quel territorio rimarrà sotto il controllo delle forze russe di "peacemaking". L'accordo prevedeva che nei tre anni successivi le parti si accordassero su un progetto per la costruzione di una nuova area di passaggio, sempre nella zona di Lachin e, quando la nuova infrastruttura di collegamento sarebbe stata pronta, le truppe dislocate si sarebbero mosse in quella zona a garantire il collegamento. Secondo l'accordo doveva essere l'Azerbaijan a dover garantire il passaggio in sicurezza delle persone, dei veicoli e delle merci che transitavano per il corridoio di Lachin. Al settimo punto si prevedeva che tutti gli sfollati e rifugiati a causa della guerra potessero ritornare nel Nagorno Karabakh e nelle aree adiacenti alla regione. Ciò doveva avvenire sotto la supervisione dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati. All'ottavo punto si prevedeva che le parti si dovessero scambiare prigionieri di guerra, ostaggi, persone detenute in altra maniera e i corpi dei deceduti nel conflitto. Il nono punto prevedeva, infine, uno sblocco di tutte le restrizioni economiche e di trasporto nella regione, con una particolare raccomandazione rivolta all'Armenia perché garantisse ai cittadini residenti nella regione di Nakhchivan di spostarsi verso l'entroterra dell'Azerbaijan liberamente. Il compito di vigilare sull'effettiva applicazione di quest'ultimo termine del cessate il fuoco, venne attribuito alla Guardia dei Confini della Federazione Russa<sup>61</sup>.

Il coinvolgimento della Turchia nel quadro di questo conflitto divenne cruciale, visto che con l'ausilio dato alla Repubblica d'Azerbaijan si impose come ulteriore attore e mediatore della controversia. Una conferma dell'intenzione della Turchia di mediare, proviene dal Memorandum di Intesa firmato a Marzil nella regione di Aghdam in Azerbaijan, tra Russia e Turchia, per la creazione di un centro di monitoraggio congiunto con sede in Azerbaijan, il cui scopo era il controllo remoto del confine tra Nagorno Karabakh ed Azerbaijan<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Dal sito della Presidenza della Repubblica della Federazione Russa, *Statement by President of the Republic of Azerbaijan, Prime Minister of the Republic of Armenia and President of the Russian Federation*, 10 Novembre 2020, <http://en.kremlin.ru/events/president/news/64384>

<sup>62</sup> Suzan Frezner, *Turkish parliament approves peacekeepers for Azerbaijan*, Associated Press, Ankara, 17 novembre 2020, <https://apnews.com/article/turkey-russia-recep-tayyip-erdogan-azerbaijan-armenia-3cc35a16dd70fba816347e95f1072a2d>.

Per quanto riguarda la situazione territoriale successiva al cessate il fuoco l'Azerbaijani riprese i territori occupati dall'Armenia durante la Prima Guerra del Nagorno Karabakh ed oltre a questi, anche la città di Shusha, parte della autoproclamata Repubblica d'Artsakh. Lo *status* della regione del Nagorno Karabakh è invece ancora controverso visto che il cessate il fuoco non chiarisce in maniera definitiva l'attribuzione della sovranità sulla regione<sup>63</sup>.

La missione russa di “*peacemaking*” nella zona è stata criticata dal Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan per il mancato intervento nelle numerose violazioni del cessate il fuoco tra il 2020 e il 2023<sup>64</sup>. Anche l'Azerbaijani ha sostenuto che il contingente russo non tenesse la neutralità, questo in seguito all'utilizzo del termine “Nagorno-Karabakh Republic” su siti internet del Ministero della difesa russo e a causa di una visita del Ministro degli Affari Esteri armeno nella regione, evento percepito dall'Azerbaijani come una violazione del cessate il fuoco stipulato nel 2020<sup>65</sup>.

Il 14 dicembre 2020 il procuratore generale dell'Azerbaijani confermò di aver arrestato quattro soldati azeri con l'accusa di aver profanato corpi di soldati armeni e aver distrutto lapidi appartenenti ad armeni. Questi arresti furono connessi al richiamo da parte di Human Rights Watch a causa dell'esistenza di prove video che circolavano sui social che ritraevano soldati alle prese con la distruzione di lapidi appartenenti a cittadini armeni<sup>66</sup>.

Il 7 Dicembre 2021 la Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta dell'Armenia, formulò misure cautelari nell'ambito del processo Armenia v. Azerbaijani. Il caso riguarda la richiesta alla Corte da parte della Repubblica d'Armenia, di valutare la

---

<sup>63</sup> Dal sito della Presidenza della Repubblica della Federazione Russa, *Replies to media questions on developments in Nagorno-Karabakh*, 17 novembre 2020, <http://en.kremlin.ru/events/president/news/64431>.

<sup>64</sup> Grzegorz Kuczyński, Armenia's Pashinyan Questions Russian Peacekeeping Presence, Warsaw Institute, 15 agosto 2022, <https://warsawinstitute.org/armenias-pashinyan-questions-russian-peacekeeping-presence/>.

<sup>65</sup> Daily Sabah, *Azerbaijan dissatisfied with Russian peacekeepers' pro-Armenia attitude*, 07 gennaio 2021, <https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/azerbaijan-dissatisfied-with-russian-peacekeepers-pro-armenia-attitude>.

<sup>66</sup> Al Jazeera, *Azerbaijan arrests soldiers suspected of war crimes*, 14 dicembre 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/12/14/azerbaijan-arrests-soldiers-suspected-of-war-crimes>.

sussistenza di possibili violazioni da parte della Repubblica d'Azerbaijan degli art. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale del 1969. L'ordinanza della Corte prevedeva che l'Azerbaijan doveva proteggere i prigionieri del conflitto del 2020 da forme di violenza e di danno fisico, assicurando al loro sicurezza ed uguaglianza di fronte alla legge. In aggiunta a ciò, si prevedeva che l'Azerbaijan dovesse prendere tutte le misure necessarie a prevenire la discriminazione della popolazione di nazionalità o di etnia armena, anche se proveniente da istituzioni pubbliche. Infine, si chiedeva all'Azerbaijan di prevenire e punire qualsiasi atto di vandalismo, distruzione e profanazione di beni appartenenti alla cultura Armena<sup>67</sup>.

### **1.9 Il blocco azero al corridoio di Lachin**

Una serie di importanti violazioni del cessate il fuoco si ebbero nell'anno 2022. Già dal 5 marzo vi furono scontri tra l'Esercito azero e l'Esercito di Difesa dell'Artsakh, con il conseguente danneggiamento di un condotto che forniva gas alla regione del Nagorno Karabakh.

Secondo l'Armenia anche il conflitto in Ucraina e la conseguente distrazione della Russia hanno facilitato l'assenza di conseguenze alle violazioni del cessate il fuoco<sup>68</sup>.

Le grandi violazioni dei termini dell'accordo del novembre 2020 vi furono a causa di uno sconfinamento delle truppe azere nella regione del Nagorno Karabakh il 24 e 25 marzo. Questa fu la prima occasione nella quale il Ministero della Difesa russo si espose attribuendo all'Azerbaijan la colpa della violazione del cessate il fuoco. Questo sconfinamento aveva lo scopo di installare, all'altezza del villaggio di Parukh, una postazione d'osservazione controllata da soldati azeri. La Russia chiese

---

<sup>67</sup> International Court of Justice, 2021 7 dicembre General List No. 180, *Application of the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)*, Request for the Indication of Provisional Measure. <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/180/180-20211207-ORD-01-00-EN.pdf>.

<sup>68</sup> Joshua Kucera, *War in Ukraine spills over into rising Karabakh unrest*, Eurasianet, 11 marzo 2022, <https://eurasianet.org/war-in-ukraine-spills-over-into-rising-karabakh-unrest>.

conseguentemente a ciò di attenersi all'accordo del 2020 e di ritirare le truppe azere da quella zona<sup>69</sup>.

L'evento che costituì la violazione più grande del cessate il fuoco si verificò il 3 Dicembre 2022, con un primo blocco del corridoio di Lachin ad opera di ambientalisti azeri; il 12 dicembre le proteste si intensificarono chiedendo la fine dell'estrazione illegale dalle miniere del Nagorno Karabakh. La richiesta iniziale degli attivisti fu quella di accedere alle miniere in questione, ma successivamente, l'*escalation* della protesta azera si concretizzò in un vero e proprio blocco al passaggio di vetture nel corridoio, in violazione dell'accordo del 9 novembre 2020 che prevedeva una attività congiunta tra forze russe ed azere a garanzia del libero transito nel corridoio. Nel periodo dal 13 al 16 dicembre, anche il rifornimento di gas fu interrotto<sup>70</sup>. Nei giorni successivi vi furono già preoccupazioni per la scarsità delle risorse di prima necessità, mentre la Repubblica d'Azerbaijan sosteneva che il blocco del corridoio costituisse una protesta spontanea ad opera di alcuni ecologisti e che le persone fossero libere di muoversi in entrambi i sensi di marcia; questa affermazione fu in seguito smentita anche dal Dipartimento di Stato americano che confermò le gravi implicazioni umanitarie del blocco del corridoio di Lachin, aggiungendo che questa operazione avrebbe di sicuro rallentato le negoziazioni di pace<sup>71</sup>. Il 9 gennaio 2023 le autorità della Repubblica d'Artsakh decisero di procedere per il razionamento di cinque tipi di risorse: grano, riso, zucchero, pasta e olio da cucina. Una grossa parte dell'approvvigionamento di beni di prima necessità era fornita dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e dai *peacekeeper* russi<sup>72</sup>.

---

<sup>69</sup> France 24, *Russia accuses Azerbaijan of violating Nagorno-Karabakh ceasefire*, 26 Marzo 2022, <https://www.france24.com/en/europe/20220326-russia-accuses-azerbaijan-of-violating-nagorno-karabakh-ceasefire>.

<sup>70</sup> Human Rights Watch, *Azerbaijan: Nagorno-Karabakh Lifeline Road Blocked*, Berlino, 21 dicembre 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/12/21/azerbaijan-nagorno-karabakh-lifeline-road-blocked>.

<sup>71</sup> Al Jazeera, *Armenia: Russia's peacekeepers failed mission in Nagorno-Karabakh*, 22 dicembre 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/12/22/armenia-russias-peacekeepers-failed-mission-in-nagorno-karabakh>.

<sup>72</sup> Tamara Qibalwi, 'Potatoes are a luxury': Vital supplies dwindle as 'eco-activists' blockade a breakaway region guarded by Russia, CNN, 12 Gennaio 2023, <https://edition.cnn.com/2023/01/12/europe/armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh-lachin-intl/index.html>.

Il 18 gennaio 2023 il Parlamento Europeo adottò la risoluzione 2023/2504(RSP) “Sulle conseguenze umanitarie del blocco in Nagorno Karabakh”. Nel testo si evidenzia che i 120000 residenti di etnia armena nella regione non avevano la possibilità di accedere a beni di prima necessità quali cibo carburante e medicine, che il trasferimento di malati fosse quasi impossibile e che questi impedimenti avessero causato un decesso, che la situazione di crisi causata dal blocco fosse stata aggravata da una intermittenza nella fornitura di gas da parte dell’Azerbaijan, che questi atti costituivano una aperta violazione dei termini del cessate il fuoco firmato il 9 novembre 2020 e che con questo comportamento si stesse minando la negoziazione di una pace permanente tra Armenia ed Azerbaijan. Nella stessa risoluzione ci si riferiva all’Azerbaijan condannando la condotta che aveva causato le tragiche conseguenze umanitarie, si chiedeva nuovamente il rispetto di quanto previsto dal cessate il fuoco e la conseguente riapertura del corridoio. Il Parlamento Europeo nuovamente chiedeva la negoziazione di un trattato di pace completo che tenesse conto delle esigenze degli abitanti di etnia armena del Nagorno Karabakh, secondo i principi previsti dall’Atto Finale OSCE e firmato ad Helsinki. Nella risoluzione si chiedeva, inoltre, all’Azerbaijan di proteggere i diritti degli abitanti di quella regione e di cessare l’utilizzo di una retorica volta a discriminare la popolazione armena creando situazioni che ne causassero la fuga. Per quanto riguarda le relazioni con il resto della comunità internazionale, il Parlamento Europeo chiese che l’Azerbaijan non usasse come capro espiatorio organizzazioni nate dalla società civile e volte alla difesa dei diritti umani, si condannava il lavoro della missione di *peacekeeping* russa per la sua inazione e si chiedeva all’OSCE di sostituirsi nel mandato della missione russa con il supporto dell’ONU. Questo atto, come si evince dal punto conclusivo, aveva lo scopo di fornire una spinta all’Unione Europea per il suo coinvolgimento a protezione della popolazione armena del Nagorno Karabakh dal comportamento azero e dal rallentamento russo ai lavori del Gruppo di Minsk<sup>73</sup>.

Il 20 febbraio 2023 l’Unione Europea ha inviato una missione in Armenia per il monitoraggio della situazione al confine con l’Azerbaijan, aiutando lo sviluppo

---

<sup>73</sup> European Parliament resolution of 19 gennaio 2023 on the humanitarian consequences of the blockade in Nagorno-Karabakh (2023/2504(RSP)).



della sicurezza e cercando di ripristinare i rapporti tra le popolazioni delle due nazioni dove possibile. La missione avrà un mandato di due anni e un personale composto da cento membri, dislocati lungo tutto il confine tra Armenia ed Azerbaigian, comprendendo anche la zona al confine con la regione azera di Nakhchivan. La decisione di iniziare una missione europea di monitoraggio segue la precedente missione EUMCAP, che aveva lo stesso scopo ed ha avuto una durata di due mesi, dal 20 ottobre al 19 dicembre 2022. Il lancio di questa missione europea di lunga durata è in linea con l'intenzione dell'Unione Europea di promuovere la pace tra le due nazioni<sup>74</sup>.

Il 22 febbraio 2023 la Corte Internazionale di Giustizia ha espresso delle nuove misure cautelari nell'ambito del processo *Armenia v. Azerbaijan*. L'ordinanza in questione è stata adottata con tredici voti a favore e due contrari; il contenuto del provvedimento prevede che l'Azerbaigian, nell'attesa della pronuncia finale della Corte, debba conformarsi agli obblighi previsti dalla Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale e adottare tutte le misure possibili che consentano il libero transito di persone, veicoli e cargo lungo il corridoio di Lachin.

Secondo le due opinioni dissenzienti formulate dai giudici che si sono opposti alle misure cautelari, l'Armenia non ha dato prove di atti di discriminazione razziale o di atti che siano dell'ambito della Convenzione, mentre l'altra opinione dissenziente, aggiunge che, secondo quanto previsto dal cessate il fuoco del 9 novembre 2020, dovrebbe essere la Russia ad esercitare il proprio controllo sul corridoio di Lachin. Inoltre, l'esercizio pacifico del diritto di protesta non permette all'Azerbaigian di intervenire, visto che sull'area ha anche poteri ridotti e che la misura cautelare sia troppo vaga e non specifichi le azioni che l'Azerbaigian debba porre in essere<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> Press and information team of EUMA, *About European Mission in Armenia*, EU Mission in Armenia, 26 gennaio 2023. [https://www.eeas.europa.eu/euma/about-european-union-mission-armenia\\_en?s=410283](https://www.eeas.europa.eu/euma/about-european-union-mission-armenia_en?s=410283).

<sup>75</sup> International Court of Justice, 2023 22 febbraio General List No. 180, *Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)*, Request for the indication of Provisional Measures, 22 febbraio 2023. <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20230222-ORD-01-00-EN.pdf>.

Il 25 marzo 2023 l'Azerbaijan ha violato nuovamente il cessate il fuoco sconfinando oltre la linea di contatto tra Armenia ed Azerbaijan, annunciando che questo intervento ha lo scopo di prevenire la costruzione illegale di una strada utilizzata da armeni per bypassare il corridoio di Lachin ancora sotto blocco. Durante questo sconfinamento le truppe azere hanno preso nuove posizioni vicino Shusha. In questo caso nuovamente i *peacekeeper* russi hanno indicato gli azeri come autori della violazione e confermato di aver intrapreso negoziazioni per prendere il controllo delle nuove posizioni acquisite dall'Azerbaijan. Sia dall'Armenia che dalla Repubblica d'Artsakh sono pervenuti messaggi di malcontento nei confronti della missione di *peacekeeping* russa, colpevole di essere silente nei casi di violazione del cessate il fuoco. Anche in questo caso è stato chiesto all'ONU di creare un contingente di *peacekeeping* in sostituzione di quello russo<sup>76</sup>.

Il 23 aprile 2023 un comunicato stampa del Ministero degli Affari Esteri dell'Azerbaijan ha riferito di aver istituito, nell'esercizio della propria sovranità sul territorio, un *checkpoint* all'inizio del corridoio di Lachin; la postazione avrebbe lo scopo di contrastare l'utilizzo della via da parte di veicoli militari armeni, assicurando di conseguenza la sicurezza di coloro che percorrono il corridoio in conformità con quanto previsto dal cessate il fuoco del 2020 e garantendo il passaggio delle persone di etnia armena in entrambe le direzioni. Nel comunicato si ritengono infondate le accuse di pulizia etnica rivolte dal Ministero degli Affari Esteri armeno. E' stato proprio il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Armenia che ha allertato la comunità internazionale sulla istituzione del *checkpoint* definendola una violazione delle misure cautelari della Corte Internazionale di Giustizia e del cessate il fuoco.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Ani Avetisyan, Ismi Aghayev, *Azerbaijan 'breaches line of contact' seizing positions in Nagorno-Karabakh*, Open Caucasus Media, 26 marzo 2023, <https://oc-media.org/azerbaijani-eco-protest-ends-after-checkpoint-installed-on-lachin-corridor/>.

<sup>77</sup> Republic of Azerbaijan Ministry of Foreign Affairs, *No:221/23, Commentary on the statement of the Ministry of Foreign Affairs of Armenia dated April 23 on the establishment of the border checkpoint by Azerbaijan at the starting point of the Lachin-Khankandi road*, 23 April 2023. <https://mfa.gov.az/en/news/no22123>.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia, *The Statement of MFA of Armenia regarding the installation of an illegal checkpoint by Azerbaijan in the Lachin corridor*, 23 April 2023, [https://www.mfa.am/en/interviews-articles-and-comments/2023/04/23/statement\\_lachincorridor/11980](https://www.mfa.am/en/interviews-articles-and-comments/2023/04/23/statement_lachincorridor/11980).

Il Dipartimento di Stato americano si è mostrato preoccupato per l'apertura di un checkpoint azero sul corridoio di Lachin; la condotta è indicata dal comunicato come fattore rallentante per la progressione delle negoziazioni per l'ottenimento di una pace<sup>78</sup>. Anche il Ministro degli Affari Esteri francese in un comunicato si è espresso condannando la scelta azera di istituire un checkpoint all'entrata del corridoio di Lachin<sup>79</sup>.

La protesta da parte di attivisti ambientali è cessata il 28 aprile 2023 perché questi si sono ritenuti soddisfatti dall'istituzione del *checkpoint* da parte dell'Azerbaijan, poiché basterebbe questo ad assicurare che le risorse minerarie del Nagorno Karabakh non vengano illegalmente sfruttate; costoro si sono riservati la possibilità di cominciare una nuova protesta se le richieste fatte non dovessero venir osservate dai *peacekeeper* russi<sup>80</sup>.

Il 15 giugno 2023 l'esercito azero ha tentato di oltrepassare il ponte al confine tra Armenia ed Azerbaijan nel tentativo di collocare una bandiera azera sul lato del ponte dalla parte del confine armeno. I militari armeni in quella zona hanno quindi sparato alle truppe azere che hanno sconfinato, ferendo uno dei soldati. A seguito di questa azione il *checkpoint* azero ha vietato anche agli aiuti umanitari di attraversare il corridoio di Lachin<sup>81</sup>.

Il 29 luglio 2023, Vagif Khachatryan, un cittadino sessantottenne residente nel Nagorno Karabakh è stato arrestato da militari azeri perché ricercato per crimini di guerra quali genocidio e deportazione forzata; la cattura è avvenuta durante il trasporto, a causa di un'emergenza medica, operato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, unico ente autorizzato all'attraversamento del corridoio di Lachin, ma solo per scopi di assistenza sanitaria. Sui presunti crimini commessi dal

---

<sup>78</sup> Vedant Patel, Actions on the Lachin Corridor, Press Statement, U.S. Department of State, 23 April 2023, <https://www.state.gov/actions-on-the-lachin-corridor/>.

<sup>79</sup> Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères, *Azerbaijan – Lachin corridor (23 April 2023)*, 23 aprile 2023, <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/azerbaijan/news/article/azerbaijan-lachin-corridor-23-april-2023>.

<sup>80</sup> Robin Fabbro, Ani Avetisyan, *Azerbaijani 'eco-protest' ends after checkpoint installed on Lachin Corridor*, Open Caucasus News, 28 aprile 2023, <https://oc-media.org/azerbaijani-eco-protest-ends-after-checkpoint-installed-on-lachin-corridor/>.

<sup>81</sup> CivilNet, *Special Report: Tensions Soar as Baku Blocks Humanitarian Aid to Karabakh*, 15 giugno 2023, <https://www.civilnet.am/en/news/742007/special-report-tensions-soar-as-baku-blocks-humanitarian-aid-to-karabakh/>.

soggetto posto in arresto e sull'effettiva esistenza di un mandato di cattura non è mai stata fatta chiarezza. In risposta a questo rapimento la Croce Rossa ha interrotto tutti i trasferimenti di pazienti<sup>82</sup>. Il 1° agosto, le autorità azere hanno comunicato un ulteriore arresto di un cittadino cinquantacinquenne residente in un villaggio al confine tra Azerbaigian e la regione del Nagorno Karabakh. Le ragioni dell'arresto sarebbero da ricondurre, secondo le autorità azere, ad un attraversamento illegale del confine da parte del soggetto in questione, anche se secondo fonti della Repubblica d'Artsakh, il soggetto era sotto l'effetto d'alcool e avrebbe per errore passato la linea di confine entrando in territorio azero.

Questi due rapimenti avvengono in un periodo nel quale la situazione di crisi umanitaria si è intensificata. Il governo armeno ha tentato di trasportare quattrocento tonnellate di beni di prima necessità da distribuire come aiuto umanitario alle persone nella regione del Nagorno Karabakh, ma il passaggio di questi aiuti è stato negato. Nei giorni successivi le autorità azere hanno proposto l'utilizzo di un nuovo corridoio tra le città di Aghdam (Azerbaijan) e Stepanakert (Nagorno Karabakh)<sup>83</sup>. Josep Borrell, Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e le Politiche di Sicurezza, si è espresso sull'utilizzo del corridoio di Aghdam, sostenendo che questo non può rappresentare un'alternativa alla riapertura del corridoio di Lachin, secondo quanto previsto dalla Corte Internazionale di Giustizia<sup>84</sup>.

Il 30 agosto anche il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha visitato la zona di inizio del corridoio di Lachin dal lato armeno, allo scopo di permettere che il convoglio di aiuti umanitari donati dalla Francia potesse passare il *checkpoint* azero, ma anche in questo caso la proposta è stata rifiutata. Contemporaneamente, la Mezzaluna Rossa (compagine azera del Comitato Internazionale della Croce Rossa) ha approntato un convoglio carico di aiuti umanitari, ma avrebbero dovuto attraversare

---

<sup>82</sup> Lilit Shahverdyan, Heydar Isayev, *Azerbaijan arrests Nagorno-Karabakh resident during medical evacuation for "war crime"*, Eurasianet, 31 luglio 2023, <https://eurasianet.org/azerbaijan-arrests-nagorno-karabakh-resident-during-medical-evacuation-for-war-crime>.

<sup>83</sup> Ani Avetisyan and Ismi Aghayev, *Azerbaijan arrests Nagorno-Karabakh resident for 'illegal border crossing'*, Open Caucasus Media, 2 agosto 2023, <https://oc-media.org/azerbaijan-arrests-nagorno-karabakh-resident-for-illegal-border-crossing/>.

<sup>84</sup> Josep Borrell, *Azerbaijan: Statement by High Representative Josep Borrell on the humanitarian situation on the ground*, European Union External Action, 26 luglio 2023, [https://www.eeas.europa.eu/eeas/azerbaijan-statement-high-representative-josep-borrell-humanitarian-situation-ground\\_en](https://www.eeas.europa.eu/eeas/azerbaijan-statement-high-representative-josep-borrell-humanitarian-situation-ground_en).

il corridoio tra Aghdam e Stepanakert, non connettendo più l'Armenia al Nagorno Karabakh. Le autorità della Repubblica d'Artsakh hanno comunicato alla stampa accettando gli aiuti e permettendo l'apertura di quel nuovo corridoio umanitario. Così si sarebbe concretizzata una resa della regione all'Azerbaijan<sup>85</sup>.

### 1.10 Offensiva azera del settembre 2023

Il 19 settembre 2023 ha avuto luogo la più grave violazione del cessate il fuoco mediato nel 2020. La Repubblica d'Azerbaijan ha attaccato la regione del Nagorno Karabakh e il Ministero della Difesa azero ha giustificato l'offensiva come operazione antiterroristica. Nel comunicato si specifica come le misure antiterroristiche nella "regione azera del Nagorno Karabakh" siano rivolte solo contro strutture militari appartenenti a forze armate armene. Per giunta la popolazione è stata avvisata del fatto che il corridoio di Lachin era stato riaperto per favorire l'evacuazione delle zone colpite dagli attacchi<sup>86</sup>. I giornali hanno riportato già durante la prima giornata del conflitto che molti degli obiettivi militari appartenenti all'esercito armeno erano stati distrutti, mentre le immagini mostravano già come alcuni edifici fossero stati fortemente danneggiati durante gli scontri. L'esercito armeno e il contingente di *peacekeeping* russo non sono stati coinvolti nel conflitto<sup>87</sup>. La veloce offensiva dell'esercito azero, ha permesso la cattura di più di novanta posizioni dell'esercito di difesa dell'Artsakh, fino alla firma di un nuovo cessate il fuoco il giorno 20 settembre<sup>88</sup>

Il cessate il fuoco firmato tra i rappresentanti della popolazione armena del Nagorno Karabakh e l'Azerbaijan, mediato dai *peacekeeper* russi, è incentrato sul disarmo dell'esercito di difesa dell'Artsakh e sulla dissoluzione della Repubblica d'Artsakh, con la conseguente reintegrazione della regione sotto la sovranità

---

<sup>85</sup> Gabriel Gavin, *France's mayors wade into a crisis zone on Armenia's border*, Politico, 30 agosto 2023, <https://www.politico.eu/article/france-paris-mayor-anne-hidalgo-armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh-conflict-war-zone/>.

<sup>86</sup> Ministry of Defense of the Republic of Azerbaijan, *Statement by Azerbaijan's Ministry of Defense*, 19 Settembre 2023 <https://mod.gov.az/en/news/statement-by-azerbaijan-s-ministry-of-defense-49363.html>

<sup>87</sup> Eurasianet, *Azerbaijan launches massive offensive in Nagorno-Karabakh*, 19 Settembre 2023, <https://eurasianet.org/azerbaijan-launches-massive-offensive-in-nagorno-karabakh>.

<sup>88</sup> Paul Kirby, *Azerbaijan halts Karabakh offensive after ceasefire deal with Armenian separatists*, BBC News, 21 settembre 2023, <https://www.bbc.com/news/world-europe-66863702>.

dell'Azerbaijan<sup>89</sup>. La dissoluzione della Repubblica dell'Artsakh è stata decretata dal presidente Samvel Shahramanyan ed avrà effetto il 1° gennaio 2024<sup>90</sup>.

Il 21 settembre 2023 un comunicato, dall'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la Politica Estera e di Sicurezza, ha condannato l'operato dell'Azerbaijan contro la popolazione armena del Nagorno Karabakh, chiedendo il rispetto delle misure cautelari decise dalla Corte di Giustizia Internazionale il 22 febbraio 2023 e riconfermate il 6 luglio 2023 all'unanimità<sup>91</sup>. Nel comunicato si sostiene nuovamente che l'Azerbaijan debba instaurare un dialogo con la popolazione armena del Nagorno Karabakh e che ricada sotto la giurisdizione azera il compito di assicurare la sicurezza ed il diritto alla non discriminazione. L'Unione Europea afferma nuovamente il supporto alla sovranità e all'integrità territoriale di Armenia ed azerbaigiane, inoltre, si chiede specificamente alle autorità azere di riaffermare la sovranità territoriale armena secondo quanto previsto dagli accordi di Almaty del 21 dicembre 1991. La missione europea per il monitoraggio del confine tra Armenia ed Azerbaijan continuerà ad assolvere i compiti di osservazione<sup>92</sup>.

L'esodo della popolazione di etnia armena dal Nagorno Karabakh si è svolto dal 24 settembre 2023 al 3 ottobre 2023; l'ottanta per cento della popolazione, pari a più di centomila persone, si è riversato sul corridoio di Lachin che è stato appositamente aperto per la sola fuga dei civili, mentre nel frattempo la polizia locale azera ha stabilito il controllo sull'intera regione. Le persone in fuga per il corridoio sono

---

<sup>89</sup> Al Jazeera, What to know about the Nagorno-Karabakh ceasefire, 20 settembre 2023, <https://www.aljazeera.com/news/2023/9/20/whats-happening-in-nagorno-karabakh-between-azerbaijan-and-armenia>

<sup>90</sup> Reuters, *Nagorno-Karabakh Republic will cease to exist from Jan 1 2024 - Nagorno-Karabakh authorities*, 28 settembre 2023, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nagorno-karabakh-republic-will-cease-exist-jan-1-2024-nagorno-karabakh-2023-09-28/>

<sup>91</sup> International Court of Justice, 2023 6 luglio General List No. 180, *Application of the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)*, Request for the Modification of the Order of 22 Febbraio 2023 Indicating a Provisional Measure. <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20230706-ord-01-00-en.pdf>.

<sup>92</sup> EEAS Press Team, *Azerbaijan: Statement by the High Representative on developments in Nagorno-Karabakh*, European Union External Action, 21 Settembre 2023, [https://www.eeas.europa.eu/eeas/azerbaijan-statement-high-representative-developments-nagorno-karabakh\\_en](https://www.eeas.europa.eu/eeas/azerbaijan-statement-high-representative-developments-nagorno-karabakh_en).

rimaste in coda lungo la via per quaranta ore, dopo aver subito nove mesi di blocco che aveva portato ad una prima crisi umanitaria<sup>93</sup>.

Il 23 ottobre 2023 l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato la Risoluzione 2517 (2023), nella quale si condanna l'azione intrapresa dall'esercito azero anche se descritta come operazione antiterrorismo, si sostiene il fallimento delle autorità azere nell'intraprendere iniziative a favore della popolazione armena della regione, si esprime una ulteriore condanna per il mancato rispetto della Risoluzione 2508 (2023) che auspica la riapertura del corridoio di Lachin e si chiede all'Azerbaijan di evitare una retorica ostile alla popolazione armena. L'Assemblea si esprime notando che le pratiche utilizzate nell'operazione potrebbero configurare un tentativo di pulizia etnica, cosa che si potrebbe concretizzare in una responsabilità legale. Si chiede all'Azerbaijan di creare un clima che possa favorire il ritorno della popolazione nella regione del Nagorno Karabakh e l'assicurazione del rispetto del diritto all'educazione secondo la lingua armena, del diritto di libertà di espressione, religiosa e culturale<sup>94</sup>.

Il 17 novembre 2023 la Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta dell'Armenia, ha formulato nuove misure cautelari nel caso Armenia v. Azerbaijan sulla violazione della Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale del 1969. L'ordinanza della Corte prevede che l'Azerbaijan debba assicurare che le persone fuggite dal Nagorno Karabakh dopo il 19 settembre 2020 possano ritornare in sicurezza nella regione in maniera veloce e senza impedimenti, che le persone che desiderino lasciare il Nagorno Karabakh possano farlo in sicurezza e che le persone che decidano di rimanere in Nagorno Karabakh non siano minacciate e quindi costrette a fuggire. Si chiede all'Azerbaijan di non distruggere la documentazione legata all'identità o alla proprietà privata rinvenuta nella regione. In conclusione, si riaffermano

---

<sup>93</sup> Associated Press, *Azerbaijan moves to reaffirm control of Nagorno-Karabakh as the Armenian exodus slows to a trickle*, 2 Ottobre 2023, <https://apnews.com/article/armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh-separatist-4c5983327329e01c8647dffaddc486b6>

<sup>94</sup> Parliamentary Assembly of the Council of Europe, *The humanitarian situation in Nagorno-Karabakh*, Resolution 2517, 23 Ottobre 2023.  
Parliamentary Assembly of the Council of Europe, *Ensuring free and safe access through the Lachin Corridor*, Resolution 2508, 25 Giugno 2023.

nuovamente le misure cautelari formulate nelle ordinanze del 7 dicembre 2021 e del 22 febbraio 2023<sup>95</sup>.

Il 24 gennaio 2024 l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha formulato la Risoluzione 2527 (2024) nella quale si è deciso di non riconoscere le credenziali ai parlamentari della delegazione dell'Azerbaijan. Nella risoluzione si evince come le istituzioni azere non abbiano rispettato le garanzie di elezioni giuste, di separazione dei poteri, di indipendenza del sistema giudiziario e di rispetto per i diritti umani. A ciò si aggiunge che il mancato rispetto della Risoluzione 2517 (2023), riguardante la situazione umanitaria del Nagorno Karabakh, prevede la possibilità di contestare le credenziali dei parlamentari della delegazione azera per la sessione del 2024<sup>96</sup>.

---

<sup>95</sup> International Court of Justice, 2023 17 Novembre General List No. 180, *Application of the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)*, Request for the Indication of Provisional Measure, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20231117-ord-01-00-en.pdf>.

<sup>96</sup> Parliamentary Assembly of the Council of Europe, *Challenge, on substantive grounds, of the still unratified credentials of the parliamentary delegation of Azerbaijan*, Resolution 2527, 23 Ottobre 2023.



## CAPITOLO II - LO *STATUS* DELLA REPUBBLICA D'ARTSAKH E DELLA REGIONE DEL NAGORNO KARABAKH

### 2.1 La successione all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

Un tema fondamentale per attribuire uno *status* alla regione del Nagorno Karabakh è quello di identificare correttamente il rapporto di successione tra Azerbaigian, Nagorno Karabakh e Federazione Russa. Secondo la dottrina lo Stato dell'Azerbaigian è succeduto all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per secessione da uno Stato preesistente; quindi, il caso non sarebbe inquadrabile in una dinamica di successione connessa al frazionamento estintivo o alla dissoluzione<sup>97</sup>. Infatti la Federazione Russa è da considerarsi come lo Stato prosecutore dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche assieme al Commonwealth of Independent States, come affermato nel 1992 dal Ministro degli Esteri russo Andrei Kozyrev in un libro<sup>98</sup> e da una lettera di Boris Yeltsin indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione Nazioni Unite in data 24 dicembre 1991<sup>99</sup>.

Armenia, Azerbaigian e Federazione Russa, ratificarono la Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati nei Trattati del 1978 e la Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati in materia di beni, archivi e debiti del 1983. Se la prima convenzione era, comunque, in parte riproduttiva del diritto consuetudinario, la seconda invece non è mai entrata in vigore e si ritiene fosse fortemente innovativa rispetto al diritto consuetudinario. Per favorire quindi la successione dell'Unione Sovietica, fu creata un'organizzazione internazionale *ad hoc* chiamata Commonwealth of Independent States (CIS); questa comprendeva Repubblica d'Azerbaigian, Repubblica d'Armenia, Federazione Russa ed altri stati che in quello stesso periodo avevano dichiarato la propria indipendenza dall'Unione Sovietica. In seno a questa organizzazione fu stipulata la Dichiarazione di Alma-Ata del 21 dicembre 1991, che aveva lo scopo di favorire la cooperazione tra i

---

<sup>97</sup> Natalino Ronzitti, *Il Conflitto del Nagorno-Karabakh e il Diritto Internazionale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 3.

<sup>98</sup> Andrei Kozyrev, *Russia: A Chance for Survival*, Foreign Affairs 71., 1992, p. 11.

<sup>99</sup> Rein Mullerson, *The Continuity and Succession of States, by Reference to the Former USSR and Yugoslavia*, International and Comparative Law Quarterly, Volume 42, 1993, p. 477.

neonati Stati, permettendo la stipulazione di altri atti di natura pattizia bilaterali e multilaterali. Una delle condizioni poste alla base della Dichiarazione era quella che gli Stati parte del CIS riconoscessero reciprocamente l'integrità territoriale degli altri Stati membri.

Il 6 luglio 1992 gli Stati membri del CIS stipularono un Memorandum of Understanding (Protocollo d'Intesa) nel quale gli Stati si impegnavano a risolvere le controversie nate da trattati stipulati quando erano membri dell'URSS, mediante trattati bilaterali o multilaterali<sup>100</sup>.

## **2.2 Differenti visioni sullo *status* del territorio del Nagorno Karabakh**

Per valutare la legittimità dell'indipendenza ottenuta dal Nagorno Karabakh è necessario seguire i criteri dell'art. 1 della Convenzione di Montevideo sui Diritti e Doveri degli Stati del 1933. Nel testo erano definiti i criteri che permettono l'attribuzione allo Stato della qualifica di persona giuridica secondo quanto previsto dal diritto internazionale. I criteri riguardano la presenza degli elementi costitutivi di uno Stato, cioè una popolazione permanente, un territorio definito, un governo e la capacità di intrattenere relazioni internazionali con altri Stati<sup>101</sup>. Tali parametri furono anche citati dalle opinioni della Commissione Badinter che si occupò dell'Arbitrato per l'ex Jugoslavia. Si ribadì, anche in questo caso, che uno Stato dotato di sovranità fosse comunemente definito da una comunità di persone che abitino un territorio e siano soggetti ad un'autorità politica organizzata<sup>102</sup>.

La dottrina è divisa in più teorie sulla validità della secessione del Nagorno Karabakh dal punto di vista della sovranità territoriale. La teoria maggiormente diffusa, prevede che per definire la sovranità territoriale della Repubblica d'Azerbaijan sia necessario rispettare la composizione dei confini delle Repubbliche sovietiche, prima della dichiarazione d'indipendenza. Partendo dall'ipotesi che l'Azerbaijan abbia esercitato già la propria sovranità territoriale

---

<sup>100</sup> Commonwealth of Independent States, *The memorandum of understanding concerning legal succession concerning the agreements of the former USSR which are of mutual interest*, 6 luglio 1992.

<sup>101</sup> *Montevideo Convention on the Rights and Duties of a State*, 26 dicembre 1933.

<sup>102</sup> *Opinions of the Arbitration Committee (BadinterCommittee)*, Opinion No. 1, 29 novembre 1991.

sul Nagorno Karabakh nel periodo in cui era parte dell'Unione Sovietica, si può giungere alla conclusione che al momento della secessione abbia mantenuto la propria sovranità territoriale secondo il principio *uti possidetis*<sup>103</sup>, di cui anche l'Azerbaigian sostiene l'applicazione.

Il principio *uti possidetis* prevede che gli Stati nati dallo smembramento o dalla secessione da altri Stati esercitino la propria sovranità sui confini che li delimitavano prima che la provincia o la regione divenissero indipendenti. Questo principio fu applicato per la prima volta a livello regionale, per determinare i confini dei territori dell'America Latina, decidendo che i confini degli Stati sudamericani fossero da presumersi uguali alle circoscrizioni coloniali spagnole. Lo stesso principio fu applicato durante il processo decolonizzazione che portò alla nascita degli Stati africani; in quel caso si decise di rispettare la struttura dei confini delle circoscrizioni coloniali per evitare conflittualità tra le popolazioni locali di cui non era stato tenuto conto. La Corte Internazionale di Giustizia ha applicato questo stesso principio sia nella controversia sui confini di Burkina Faso e Mali, sia nel caso Benin contro Niger<sup>104</sup>. L'Atto Costitutivo dell'Unione Africana del 2000, all'art. 4, lett. b, prevede che i Paesi parte dell'Unione Africana rispettino i confini esistenti all'ottenimento dell'indipendenza<sup>105</sup>. Questo principio è stato seguito anche dalla Commissione di Arbitrato in seno alla Conferenza sulla Jugoslavia, che ha applicato il principio dell'*uti possidetis* ai nuovi stati sorti dallo smembramento della stessa<sup>106</sup>.

Una teoria minoritaria sullo *status* territoriale della regione del Nagorno Karabakh prevede l'inapplicabilità del principio *uti possidetis*. La teoria parte dall'ipotesi che il documento che attribuisce la sovranità della regione alla Repubblica Sovietica

---

<sup>103</sup> Letter dated 26 December 2008 from the Permanent Representative of Azerbaijan to the United Nations addressed to the Secretary-General, Annex: Report on the fundamental norm of the territorial integrity of States and the right to self-determination in the light of Armenia's revisionist claims, U.N. Doc. A/63/664, 29 dicembre 2008, p. 86

<sup>104</sup> International Court of Justice, *Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali)*, General List No. 69, 22 dicembre 1986.

International Court of Justice, *Frontier Dispute (Benin v Niger)*, General List No. 125, 12 luglio 2005

<sup>105</sup> Constitutive Act of the African Union, Lome (Togo), 11 luglio 2000.

<sup>106</sup> Peter Radan, *Post-Secession International Borders: A Critical Analysis of the Opinions of the Badinter Arbitration Commission*, Melbourne University Law Review, Volume 24, Number 1, 2000, pp. 50-76.

d'Azerbaijan del 4 luglio del 1991 sia viziato e quindi nullo. La nullità sarebbe dovuta alla mancata approvazione mediante votazione a maggioranza dell'atto durante la sessione plenaria e a dubbi sul valore legale di un atto, anche se ipoteticamente privo di vizi procedurali pervenuto da un organo, il Kavbureau, espressione di un partito politico di uno Stato terzo<sup>107</sup>.

Una ulteriore ragione minoritaria a sostegno dell'inapplicabilità del principio *uti possidetis* parte dal contenuto dell'Atto Costituzionale sull'Indipendenza della Repubblica dell'Azerbaijan del 18 ottobre del 1991. All'art. 2 si sancisce che la Repubblica d'Azerbaijan sia lo Stato continuatore, letteralmente "erede", della Repubblica esistita nel periodo tra il 28 maggio 1918 e il 29 aprile 1920<sup>108</sup>. Tra il 1918 e il 1920 il Nagorno Karabakh non era incluso nei confini dell'Azerbaijan perché considerato come entità legale distinta, per queste ragioni la regione non dovrebbe essere sottoposta alla sovranità della Repubblica d'Azerbaijan nemmeno dopo l'indipendenza del 1991. Gli oppositori di questa ipotesi affermano che in diritto internazionale le rinunce non sono presunte e che quindi si debba provare una rinuncia espressa dell'Azerbaijan ai territori del Nagorno Karabakh<sup>109</sup>.

Vi è una teoria che prevede che l'autonomia regionale del Nagorno Karabakh durante il periodo sovietico avesse portato ad un referendum valido secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge riguardante la procedura di secessione di una Repubblica dall'Unione Sovietica, nel cui testo si prevedeva la libertà di secessione anche da parte delle regioni autonome<sup>110</sup>.

Chi contesta questa teoria parte dal principio che la legge sulla secessione fosse nata allo scopo di rendere più complesso e lento il tentativo di staccarsi dall'Unione Sovietica anche se questo diritto era sufficientemente garantito dall'art. 72 della Costituzione dell'URSS. La procedura era infatti così tortuosa che, secondo alcuni

---

<sup>107</sup> Shahan Avakian, *Nagorno Karabagh Legal Aspects*, "MIA" publishers, fifth edition, Mosca, 2015, p. 14.

<sup>108</sup> The Constitutional Act on the State Independence of the Republic of Azerbaijan, 18 Ottobre 1991.

<sup>109</sup> Natalino Ronzitti, *Il Conflitto del Nagorno-Karabakh e il Diritto Internazionale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 5.

<sup>110</sup> *Law on Procedure for Resolving Questions Connected with a Union Republic's Secession from the USSR*, 3 aprile 1990.

esperti, nessuno degli Stati caucasici nati dall'Unione Sovietica abbia effettivamente avuto una secessione in conformità con la legge<sup>111</sup>.

L'art. 72 della Costituzione prevedeva il diritto per ogni Repubblica dell'Unione di avviare liberamente un processo di secessione dall'URSS e ciò era linea con la *ratio* di libera unione delle degli Stati parte dell'URSS. La stessa Costituzione, all'art. 70, stabiliva che l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche fosse una federazione di Stati liberi di autodeterminarsi e, all'art. 76, sanciva la libertà delle Repubbliche dell'Unione nell'esercizio dell'autorità sui propri territori.

L'Oblast Autonomo del Nagorno Karabakh, posto sotto la giurisdizione della Repubblica Sovietica dell'Azerbaigian, non aveva diritto alla possibilità di decidere liberamente della propria indipendenza. Questo era confermato dall'art. 86 della Costituzione che definiva le regioni autonome come parti del territorio della Repubblica Sovietica alla quale erano attribuite e l'art. 87 specificava che la Repubblica Sovietica d'Azerbaigian includesse nel proprio territorio l'Oblast Autonomo del Nagorno Karabakh. Per ottenere modifiche territoriali in una delle Repubbliche Sovietiche sarebbe stato quindi necessario il consenso della stessa Repubblica, come previsto dall'art. 78. L'art. 137 della Costituzione attribuiva alla stessa la supremazia su ogni altra legge e dichiarava che tutti gli altri atti dovessero essere conformi alla stessa. Questa interpretazione prevede quindi l'incostituzionalità dell'art. 3 della legge che definiva la procedura di secessione, nel punto in cui si prevedeva la possibilità degli Oblast di avviare autonomamente un processo di secessione senza prima consultare la Repubblica nel cui territorio erano incluse<sup>112</sup>.

Se pure si volesse applicare alla lettera la legge che normava la procedura di secessione, si sarebbe dovuto dapprima avviare il processo di secessione della Repubblica d'Azerbaigian. Questa condizione era necessaria per far scaturire la secessione della regione autonoma (seguendo un'interpretazione costituzionalmente orientata), successivamente all'approvazione del Soviet

---

<sup>111</sup> Antonio Cassese, *Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, 1995, pp. 264 e ss.

T Potier, *Conflict in Nagorno-Karabakh, Abkhazia and South Ossetia, A Legal Appraisal*, Kluwer Law International, 2001, p. 41.

<sup>112</sup> Heiko Krüger, *The Nagorno-Karabakh Conflict, A Legal Analysis*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010, p. 40

Supremo della singola Repubblica, previsto all'art 2 par. 2 della legge sulla secessione. Il risultato del referendum doveva poi essere valutato, secondo l'art. 4, da un comitato elettorale istituito dal Soviet Supremo della Repubblica d'Azerbaijan. Il monitoraggio doveva essere effettuato da osservatori inviati dall'URSS, in coordinazione con la Repubblica dell'Unione che intendeva effettuare la secessione congiuntamente a rappresentanti della Regione Autonoma, invitando, se necessario, rappresentanti delle Nazioni Unite, secondo quanto previsto dall'art. 5. Una volta terminato il referendum la Repubblica doveva comunicare il risultato al Soviet Supremo dell'URSS che avrebbe poi studiato le conseguenze della secessione della singola Repubblica e della regione autonoma, secondo quanto previsto dall'art. 8. Infine, il Congresso dei Deputati del Popolo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche avrebbe dovuto decidere della secessione dall'URSS, prevedendo un periodo di transizione al massimo di cinque anni nel quale si sarebbero dovute dirimere tutte le controversie nascenti dalla secessione stessa<sup>113</sup>. Questa procedura non è stata eseguita in maniera esatta da nessuna delle Repubbliche nate dallo scioglimento dell'URSS; anche l'Oblast Autonomo del Nagorno Karabakh, non avendo consultato la Repubblica di appartenenza, non ha rispettato il testo della legge sulla secessione, pur se lo si volesse ritenere conforme a quanto stabilito dalla Costituzione.

Si intende precisare che non sono rilevanti per la definizione dello *status* del Nagorno Karabakh le quattro risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993), 884 (1993), perché sono tutte riferite ai territori occupati dalla Repubblica d'Armenia durante la prima guerra del Nagorno Karabakh e, infatti, la regione non è mai stata menzionata da nessuna delle risoluzioni. Solo una risoluzione è esplicitamente riferita a quell'area, la 62/243 del 2008 ed è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite su proposta del Rappresentante Permanente dell'Azerbaijan all'ONU con solo 39 voti a favore, 100 astensioni e il voto contrario di 7 Paesi, quali Angola, Armenia, Federazione Russa, Francia, India, Stati Uniti d'America e Vanatu<sup>114</sup>. Indice

---

<sup>113</sup> Heiko Krüger, *Self-Determination and Secession in International Law, Nagorno-Karabakh*, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 219.

<sup>114</sup> United Nations General Assembly, *Resolution 62/243*, 14 marzo 2008.

dell'irrelevanza, dal punto di vista politico e del diritto, di questa risoluzione fu il voto contrario dei tre copresidenti del Gruppo di Minsk. Dal dibattito sull'approvazione della risoluzione si può evincere come proprio Francia, Federazione Russa e Stati Uniti, abbiano scelto di votare contro la risoluzione, ritenendo che il contenuto unilaterale della bozza non favorisse una soluzione del conflitto pacifica, equa e duratura<sup>115</sup>.

### **2.2.1 Ulteriori principi applicabili alla controversia territoriale**

Una parte minoritaria della dottrina prevede che l'Azerbaijan non possa reclamare un proprio titolo sul territorio del Nagorno Karabakh, secondo quanto prevede il principio *ex iniuria ius non oritur*, secondo cui non può essere accordato alcun beneficio di diritto internazionale allo Stato che abbia agito in violazione di una norma del diritto internazionale. Il principio si riferisce alle violazioni del cessate il fuoco del 1994 (Protocollo di Bishkek), commesse dall'Azerbaijan. Esse sono considerate contrarie al divieto dell'uso della forza che rappresenta, di certo parte del diritto cogente. Infatti, la risoluzione della controversia deve avvenire per mezzo di negoziazioni diplomatiche o attraverso la decisione di un tribunale internazionale. Per queste ragioni ogni decisione di utilizzo della forza può essere considerata come un illecito in linea con quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite all'art. 2 par. 3 e 4 che prevedono rispettivamente, che per dirimere le controversie gli Stati debbano affidarsi a mezzi pacifici evitando la messa in pericolo della pace, sicurezza e giustizia internazionale, e che i Membri delle Nazioni Unite debbano astenersi dall'uso o dalla minaccia d'uso della forza in maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite<sup>116</sup>.

In dottrina vi è la certezza che il principio *ex iniuria non oritur* debba sicuramente essere applicato alle conquiste territoriali dell'Armenia che risalgono al periodo in cui si svolse la prima guerra del Nagorno Karabakh. Allora l'Armenia occupò circa il 20% del territorio di sovranità dell'Azerbaijan. Applicando il principio *ex iniuria non oritur* la porzione di territorio occupata illegalmente dall'Armenia non

---

<sup>115</sup> United Nations General Assembly, 86<sup>th</sup> Plenary Session, Official Records, New York, 14 marzo 2008, p. 5.

<sup>116</sup> *UN Charter*, Chapter I: Purposes and Principles (Articles 1-2), 24 Ottobre 1945, <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>.

avrebbe potuto essere annessa al territorio della potenza occupante. In casi come questo, il principio può essere invocato anche da altri Stati, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Progetto di Articoli sulla Responsabilità Internazionale dello Stato, come approvato dalla Commissione del Diritto Internazionale. Il testo permette a tutti gli altri Stati, oltre allo Stato leso, la legittimazione a poter contestare la violazione di un obbligo se questo sia stabilito per la tutela di un interesse collettivo<sup>117</sup>. Il principio *ex iniuria non oritur* era già sancito dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla Definizione di Aggressione 3314 (XXIX) del 14 dicembre 1974, all'art. 5 par. 3 e statuiva che nessuna acquisizione territoriale o vantaggio potesse derivare da una aggressione<sup>118</sup>, confermando che i territori sottoposti ad *occupatio bellica* non potessero essere annessi direttamente al territorio dello Stato occupante.

Il principio *ex iniuria non oritur* è stato anche sancito anche dall'*Advisory Opinion* (Parere) alla Corte Internazionale di Giustizia, nel caso riguardante la costruzione di un muro in Palestina del 9 luglio 2004, considerando nulle le annessioni da parte dello Stato israeliano nei territori della Palestina e di Gerusalemme Est, su cui Israele esercita l'autorità a titolo di occupante<sup>119</sup>.

Un ulteriore principio rilevante ai fini della materia è quello di inviolabilità dei confini, come stabilito nell'Atto Finale di Helsinki del 1975 redatto in seno alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), oggi chiamata Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Al III Principio dell'Atto era previsto che gli stati parte considerassero reciprocamente inviolabili le proprie frontiere e quelle di tutti gli Stati in Europa e si astenessero in futuro dall'attaccare le stesse frontiere<sup>120</sup>. Questo principio è da applicarsi anche in relazione ai territori azeri occupati dall'Armenia nel periodo che va dalla prima alla

---

<sup>117</sup> International Law Commission, *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries*, vol. II, Part Two, Yearbook of the International Law Commission, 2001, [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9\\_6\\_2001.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf).

<sup>118</sup> United Nations General Assembly Resolution 3314 (XXIX), *Definition of Aggression*, 14 dicembre 1974, <https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/739/16/pdf/nr073916.pdf?token=PtLdrOBbwFcgd5B54h&fe=true>.

<sup>119</sup> *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, 9 July 2004, ICJ Reports, 2004, par. 74-78.

<sup>120</sup> Natalino Ronzitti, *Il Conflitto del Nagorno-Karabakh e il Diritto Internazionale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pp. 8-9.



seconda guerra del Nagorno Karabakh. Sia la Repubblica d'Armenia che la Repubblica d'Azerbaijan sono parte dell'OSCE, entrambi dal 30 gennaio 1992, ed hanno entrambi firmato l'Atto finale di Helsinki l'8 luglio 1992.

### **2.3 Gli abitanti del Nagorno Karabakh e il diritto all'autodeterminazione dei popoli**

Le controverse opinioni della dottrina in favore della capacità di costituirsi Stato della Repubblica d'Artsakh non riguardano solo l'aspetto territoriale, ma anche la possibilità che gli individui che abitano quel territorio possano esercitare delle forme di autonomia. La popolazione di etnia armena, che fino al 3 ottobre 2023 ammontava a circa 146.573 persone, ha sostenuto che la propria indipendenza discendesse direttamente dall'applicazione del principio di autodeterminazione dei popoli<sup>121</sup>. Questo principio è però contrastato dall'Azerbaijan che sostiene l'inapplicabilità del diritto di autodeterminazione agli abitanti del Nagorno Karabakh e che in questo caso sia da seguire il principio del rispetto dell'integrità territoriale.

Nel diritto internazionale vi sono specifiche norme dalle quali si può evincere la validità e l'esistenza del diritto all'autodeterminazione; il suo primo sviluppo si ha dal periodo immediatamente successivo alla Prima Guerra Mondiale, con il Presidente degli Stati Uniti d'America Wilson e il Presidente dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche Lenin che appoggiavano l'applicazione del principio di autodeterminazione<sup>122</sup>. Il documento che ha consacrato il diritto all'autodeterminazione dei popoli è la Carta delle Nazioni Unite dove all'art. 1 par. 2 è sancito che lo scopo delle Nazioni Unite è quello di sviluppare relazioni amichevoli fra gli Stati basati sul principio di eguaglianza dei diritti e sull'autodeterminazione dei popoli, indicati con la parola "*peoples*"<sup>123</sup>. Lo stesso principio previsto da questo articolo della Carta delle Nazioni Unite è riprodotto all'art 1 comune ad altre due convenzioni: la Convenzione Internazionale sui Diritti

---

<sup>121</sup> Presidency of the Nagorno Karabakh Republic, *Official Statistics*, 1 Gennaio 2010, <http://www.president.nkr.am/en/nkr/statePower/>.

<sup>122</sup> *President Woodrow Wilson's 14 Points*, 8 Gennaio 1918, point V. Vladimir Lenin, *The Right of Nations to Self-Determination*, 1914.

<sup>123</sup> *UN Charter*, Article 1(2).

Economici, Sociali e Culturali (ICESCR) e la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR). Il testo dell'articolo attribuisce a tutte le popolazioni (*peoples*) il diritto all'autodeterminazione, potendo quindi determinare liberamente il proprio *status* politico e perseguire il proprio sviluppo economico sociale e culturale. In aggiunta a ciò, la Carta prevede che le popolazioni possano, per i propri scopi, disporre dei beni e delle risorse naturali, senza però pregiudicare obblighi derivanti dal diritto internazionale; in nessun caso le popolazioni possono essere private dei propri mezzi di sussistenza. Gli stati parte delle Nazioni Unite devono promuovere la realizzazione del diritto di autodeterminazione e devono rispettare questo diritto<sup>124</sup>.

Un altro atto nel quale è incardinato questo principio è la Dichiarazione dei Principi di Diritto Internazionale riguardanti le Relazioni Amichevoli e la Cooperazione fra Stati del 1970, dove già nel Preambolo alla lettera "e", sono stabiliti i principi di eguaglianza nei diritti e di autodeterminazione dei popoli, aggiungendo che tutte le popolazioni abbiano il diritto di determinarsi liberamente, senza che vi siano interferenze esterne; il contenuto della Dichiarazione prevede che l'espressione del diritto all'autodeterminazione si possa concretizzare nella creazione di uno Stato sovrano ed indipendente o nell'emersione di un ulteriore *status* politico, ovvero che le popolazioni a cui questo diritto è garantito possano decidere di unirsi ad un altro Stato<sup>125</sup>. Da questo principio non deriva un diritto individuale, perché il termine "*peoples*" indica appunto che possono essere solo le popolazioni ad avvalersi di questo diritto.<sup>126</sup>

### **2.3.1 L'applicabilità del diritto di autodeterminazione al di fuori del contesto coloniale**

---

<sup>124</sup> United Nations General Assembly, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, Resolution 2200A (XXI), 16 dicembre 1966.

United Nations General Assembly, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Resolution 2200A (XXI), 16 dicembre 1966.

<sup>125</sup> United Nations General Assembly, *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations*, Resolution 2625 (XXV), Resolutions Adopted on the Reports of the Sixth Committee, 24 ottobre 1970, p. 123.

<sup>126</sup> Robert McCorquodale and Kristin Hausler, *Caucuses in the Caucasus: The Application of the Right of Self-Determination*, in *Conflict in the Caucasus, Implication for International Legal Order*, a cura di James A. Green e Christopher P. M. Waters, PALGRAVE MACMILLAN, Londra, 2010, p.28

Il diritto all'autodeterminazione è stato solitamente applicato al contesto di decolonizzazione. Ciò venne specificato dalla Dichiarazione sulle Garanzie di Indipendenza degli Stati Coloniali e delle Persone, adottata il 14 dicembre 1960, dove al secondo punto del Preambolo, era previsto che tutti i popoli avessero il diritto di autodeterminarsi, con lo scopo di far terminare il colonialismo in tutte le sue forme in maniera rapida ed incondizionata<sup>127</sup>. Anche la Corte Internazionale di Giustizia in una *Advisory Opinion* sul tema nel caso Namibia del 1971, considerò i “*non-self-governing territories*”, già previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, come depositari del diritto all'autodeterminazione, specificando che con il termine *non-self-governing territories* si intendevano tutti quei territori sottoposti ad un regime coloniale nei quali la popolazione non avesse ancora ottenuto una forma completa di autogoverno, in accordo con quanto previsto dall'art. 73 della Carta delle Nazioni Unite<sup>128</sup>.

Per poter applicare il diritto all'autodeterminazione dei popoli al caso degli abitanti della regione del Nagorno Karabakh si deve individuare in quali casi questo principio sia stato applicato al di fuori dell'ambito coloniale. Cronologicamente il primo richiamo al principio di autodeterminazione dei popoli in un contesto non coloniale fu fatto nell'ambito del trattato di unificazione tra Germania est ed ovest; in quel caso il principio fu identificato come fonte di un obbligo che aveva come corollario lo scopo di rafforzare la pace universale. Nel trattato si esprimeva favore verso l'istanza della popolazione tedesca di esercitare liberamente il proprio diritto di autodeterminazione esprimendo la propria volontà di unire la Germania<sup>129</sup>.

La Comunità Europea applicò il principio di autodeterminazione agli Stati nati dalla dissoluzione dell'ex Jugoslavia e nel caso del riconoscimento dei nuovi Stati nati dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Proprio riguardo alle Linee Guida sul Riconoscimento dei Nuovi Stati nell'Europa dell'Est e nell'Unione Sovietica del 16 dicembre 1991, i Paesi membri confermarono di volersi conformare ai principi

---

<sup>127</sup> UN General Assembly, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, Resolution 1514 (XV), 14 Dicembre 1960.

<sup>128</sup> International Court of Justice, *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, Reports of Judgements, Advisory Opinion and Orders, 21 Giugno 1971, p 19, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/53/053-19710621-ADV-01-00-EN.pdf>.

<sup>129</sup> *Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany*, Bonn, 5 Maggio 1990

sanciti dall'Atto Finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi, dando un ruolo centrale al principio di autodeterminazione<sup>130</sup>.

La Corte Internazionale di Giustizia nell'*Advisory Opinion* sul caso della costruzione del muro in Palestina si è espressa in favore del diritto all'autodeterminazione dei popoli per la popolazione palestinese. L'opinione sancisce che la costruzione del muro ed altre misure poste dallo Stato di Israele hanno impedito l'esercizio del diritto all'autodeterminazione della popolazione palestinese e questo costituisce una violazione da parte dello Stato di Israele del rispetto di quest'obbligo<sup>131</sup>.

Ulteriore conferma dell'intenzione di estendere oltre l'ambito della decolonizzazione il principio di autodeterminazione dei popoli lo si può trovare nuovamente nella Dichiarazione dei Principi di Diritto Internazionale riguardanti le Relazioni Amichevoli fra Stati del 1970. Nella parte che specifica il contenuto del principio di autodeterminazione e di eguaglianza nei diritti, era previsto che la sottomissione, la dominazione e lo sfruttamento dei popoli da parte di una nazione aliena costituiscono una violazione della Carta delle Nazioni Unite e una negazione di diritti umani fondamentali<sup>132</sup>. Questa specifica formulazione estenderebbe quindi il principio di autodeterminazione a tutti quei casi nei quali le popolazioni siano oggetto di sfruttamento, sottomissione e dominazione, simili ai livelli coloniali<sup>133</sup>.

---

<sup>130</sup> *European Community: Declaration on Yugoslavia and on the Guidelines on the Recognition of New States*, 31 I.L.M., 1992, p. 1485.

<sup>131</sup> *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, 9 July 2004, ICJ Reports, 2004, par. 118-122.

<sup>132</sup> United Nations General Assembly, *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations*, Resolution 2625 (XXV), Resolutions Adopted on the Reports of the Sixth Committee, 24 Ottobre 1970, p. 124.

<sup>133</sup> Robert McCorquodale and Kristin Hausler, *Caucuses in the Caucasus: The Application of the Right of Self-Determination*, in *Conflict in the Caucasus, Implication for International Legal Order*, a cura di James A. Green e Christopher P. M. Waters, PALGRAVE MACMILLAN, London, 2010, p.29.

### 2.3.2 Le due accezioni del diritto di autodeterminazione

La dottrina prevede due modalità in cui il diritto all'autodeterminazione dei popoli può essere espresso. La prima modalità è denominata autodeterminazione interna e prevede il diritto della popolazione di autogovernarsi senza subire interferenze dall'esterno. L'altro tipo di espressione di questo principio è l'autodeterminazione esterna, che è incentrata sulla possibilità della popolazione di creare il proprio Stato indipendente per liberarsi dalla soggezione di una dominazione ritenuta oppressiva. La prima formulazione della duplice accezione di questo principio si è avuta nell'Atto Finale di Helsinki, nella sezione riguardante la Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni tra gli Stati partecipanti. Il Principio VIII indica che tutti gli Stati debbano rispettare il principio, previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, di autodeterminazione dei popoli, in modo da permettere loro la possibilità di determinare il proprio regime politico, interno ed esterno, in piena libertà.

Il problema di questo diritto considerato in una accezione così ampia si ha in merito alla conflittualità con altri due sanciti sempre nell'Atto Finale, il principio di inviolabilità delle frontiere previsto al Principio III e il principio del rispetto dell'integrità territoriale di ciascuno degli Stati partecipanti, sancito dal Principio IV<sup>134</sup>.

Ed è proprio su questo tema di conflittualità che si incentra la controversia sulla possibile attribuzione del principio di autodeterminazione dei popoli alla popolazione armena che abita il Nagorno Karabakh<sup>135</sup>.

### 2.3.3 La titolarità del diritto di autodeterminazione

Per identificare in prima istanza la possibilità di applicare una delle due accezioni del principio di autodeterminazione dei popoli, occorre prima identificare a quale gruppo di individui sia effettivamente rivolto questo diritto. Tutti i documenti prodotti non definiscono in maniera chiara a chi è effettivamente rivolto il principio. Il termine *peoples* è stato utilizzato per la prima volta dalla Carta delle Nazioni Unite per indicare il gruppo di individui che era titolare del diritto

---

<sup>134</sup> Conference on Security and Co-operation in Europe, Final Act, Helsinki, 1975

<sup>135</sup> PILPG, *Nagorno Karabakh's Right to Self-Determination: Putting it on the Agenda*, p. 14

all'autodeterminazione. La definizione del termine *peoples* non è stata mai chiarita in maniera univoca. Una parte della dottrina ritiene sufficiente la descrizione fornita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e Cultura (UNESCO). Durante la riunione degli esperti sul concetto di "*right of peoples*" del 1989, sono stati individuati dei criteri indicativi che permettano di attribuire il termine *peoples* ad un gruppo di individui che abbiano una tradizione storica comune, una identità razziale o etnica comune, una omogeneità culturale, un'unità linguistica, un'affinità religiosa o ideologica, una connessione territoriale e una vita economica comune<sup>136</sup>.

Storicamente si è preferito adottare un approccio che valuti requisiti oggettivi e soggettivi per attribuire ad un gruppo di individui il termine *peoples*, partendo sempre dall'assunto che singoli individui non si possano attribuire di questa definizione, ma che il requisito essenziale sia che gli individui debbano essere raggruppati in una forma di collettività. Si deve partire dal requisito oggettivo che prevede nel gruppo una comunanza di etnia, storia, lingua o religione mentre per il requisito soggettivo si guarda all'elemento psicologico che accomuna il gruppo, come una comune volontà di veder realizzate ambizioni di autodeterminazione che non siano avanzate soltanto dalle *elite* della comunità ma anche condivise dal resto della collettività. Si dovrebbe anche considerare il livello di alienazione che esiste tra la componente dominante della popolazione dello Stato ed il sottogruppo che intende ottenere la secessione<sup>137</sup>.

Nel caso del Nagorno Karabakh la dottrina non è coesa nell'attribuire al gruppo di etnia armena che è stanziato in quell'area lo *status* di *peoples*, ma si può paragonare l'esperienza di quel gruppo di individui della regione a tutti quei casi in cui il diritto all'autodeterminazione dei popoli sia stato garantito al di fuori dell'ambito coloniale, come nel caso della secessione del Bangladesh dal Pakistan e della Serbia dal Montenegro. In alcuni casi come quelli dei due Yemen e di Bougainville con la Papua Nuova Guinea, l'autodeterminazione si è concretizzata in una unione di due

---

<sup>136</sup> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *International Meeting of Experts on further study of the rights of people*, Parigi, 27-30 novembre 1989, par. 22

<sup>137</sup> Ved Nanda, *Self-Determination Under International Law: Validity of Claims to Secede*, 13 CASE W. RES. J. INT'L L., 1981, p. 276.

Stati o in una libera associazione<sup>138</sup>. Un ulteriore caso celebre è quello dell'indipendenza del Kosovo. Nella *Advisory Opinion* del 22 luglio 2010, la Corte Internazionale di Giustizia non si soffermò sulla conflittualità fra *ius possidetis* e diritto all'autodeterminazione dei popoli, piuttosto si limitò a sostenere che la dichiarazione di indipendenza unilaterale del Kosovo, del 17 febbraio 2008, non violasse alcuna norma di diritto internazionale applicabile<sup>139</sup>. Questi sono esempi di utilizzo del diritto all'autodeterminazione dei popoli nell'accezione esterna, da parte di un gruppo di individui che si è definito come *peoples*, pur essendo comunque controverso, come per il Kosovo, l'attribuzione del titolo di popolazione.

La parte di dottrina che non attribuisce agli abitanti del Nagorno Karabakh il titolo di *peoples* sostiene che gli abitanti della regione di etnia armena costituiscono una minoranza della popolazione. Il diritto all'auto determinazione come previsto nel Patto ONU sui Diritti Civili e Politici è applicabile solo ai popoli, in questo caso solo alla popolazione, mentre alle minoranze non è concesso questo diritto, anche se è prevista la salvaguardia della minoranza da altre fonti del diritto internazionale. Il popolo nel caso dell'autodeterminazione del Nagorno Karabakh è la popolazione azera che ha già esercitato il proprio diritto all'autodeterminazione esterna con la dichiarazione di indipendenza del 1991<sup>140</sup>. Il termine minoranza, come il termine *peoples*, non possiede una definizione certa nell'ambito del diritto internazionale, ma un primo elemento di *soft law* che permette di dare una definizione lo si può trovare nella Carta di Torino, dell'Iniziativa Centro-Europea per la Protezione delle Minoranze del 1994. All'art.1 par. 2 prevede che le minoranze nazionali siano gruppi più esigui di individui rispetto alla popolazione dello Stato, che abbiano elementi etnici, religiosi o linguistici differenti rispetto al resto della popolazione; questo gruppo deve essere guidato dalla volontà di preservare la propria cultura, tradizione, religione e lingua. Il Patto ONU sui Diritti Civili e politici tutela

---

<sup>138</sup> Robert McCorquodale and Kristin Hausler, *Caucuses in the Caucasus: The Application of the Right of Self-Determination, in Conflict in the Caucasus, Implication for International Legal Order*, a cura di James A. Green e Christopher P. M. Waters, PALGRAVE MACMILLAN, Londra, 2010, p. 31

<sup>139</sup> *Accordance with International Law of the Unilateral declaration of Independence*, Advisory Opinion, 9 July 2004, par. 122

<sup>140</sup> Krüger Heiko, *The Nagorno-Karabakh Conflict, A Legal Analysis*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010, p 51.

specificamente le minoranze all'art. 27, prevedendo che gli Stati nei quali esistano minoranze etniche, religiose e linguistiche, debbano permettere agli individui appartenenti a queste di non essere private del diritto di avere una vita culturale propria, praticare la propria religione e usare la propria lingua, che condividono con gli altri membri<sup>141</sup>.

Anche altri atti individuano le minoranze come oggetto di particolari tutele come la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sulle minoranze nazionali del 1995, che è applicabile all' Azerbaigian dall'anno 2000. Seppure nell'atto non sia effettivamente definito il concetto di minoranza, parte della dottrina applica questo strumento al caso del Nagorno Karabakh, anche se numericamente in quella regione la popolazione di etnia armena sia la maggioranza. La Convenzione, oltre a tutele anche dei doveri attribuibili agli individui che compongono la minoranza, prevede all'art. 4 il diritto all'uguaglianza dei facenti parte della minoranza, permettendo casi di "discriminazione positiva" al fine di garantire la salvaguardia della minoranza stessa<sup>142</sup>. Gli Stati invece devono, secondo quanto stabilito dall' art. 5, adottare misure dirette a proteggere l'identità del gruppo e sono proibite tutte le misure volte all'assimilazione degli appartenenti alla minoranza. Secondo quanto previsto dall'art. 6, lo Stato deve proteggere le persone che sono parte del gruppo minoritario, mentre l'art. 8 prevede il diritto per gli appartenenti alla minoranza di creare istituzioni religiose, organizzazioni ed associazioni. Gli art. 9 e 10 sanciscono la libertà di espressione di ogni appartenente ad una minoranza nazionale e la libertà di parlare la lingua della minoranza. Anche l'educazione può essere impartita secondo il sistema educativo della minoranza nazionale, in strutture private non finanziate dagli Stati parte, questo secondo quanto previsto dall'art. 13<sup>143</sup>.

Alle tutele delle minoranze che possono portare all'espressione di un livello interno di autodeterminazione, sono contrapposti dei limiti. Nella Dichiarazione della conferenza OSCE del 1999 ad Istanbul, si prevede che il rispetto dei diritti umani e il rispetto degli appartenenti a minoranze non possa mai ridurre la forza del principio di integrità territoriale. Anche nel documento adottato dalla Conferenza

---

<sup>141</sup> Natalino Ronzitti, *Il Conflitto del Nagorno-Karabakh e il Diritto Internazionale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 11.

<sup>142</sup> *Ivi* p. 15

<sup>143</sup> Consiglio d'Europa, *Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali*, Strasburgo, 1° febbraio 1995.



sulla dimensione umana del CSCE del 1990, si stabilisce che quanto previsto nell'atto non possa mai implicare il diritto di intraprendere attività o azioni volte a violare la Carta delle Nazioni Unite ovvero l'Atto Finale di Helsinki, includendo il diritto all'Integrità dello Stato. La Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali prevede anch'essa che nulla di quanto contenuto possa essere interpretato come un implicito invito ad ingaggiare in condotte contrarie a principi di diritto internazionale, includendo in particolare il principio di integrità territoriale<sup>144</sup>.

Un ultimo atto rilevante come limitazione del diritto all'esercizio del principio di autodeterminazione dei popoli con accezione sia interna che esterna, è la cosiddetta *saving clause* prevista dalla Dichiarazione dei Principi di Diritto Internazionale sulle Relazioni Amichevoli fra Stati. Nel paragrafo dove sono specificati i principi di uguaglianza nei diritti e di autodeterminazione dei popoli, è inserita una clausola che prevede che nulla di quanto sancito dai precedenti paragrafi possa essere considerato come fonte di autorizzazione o di incoraggiamento ad azioni che possano danneggiare l'unità politica o l'integrità territoriale di uno Stato<sup>145</sup>. Questa previsione è secondo alcuni autori il ragionamento che impedisca l'utilizzo del diritto di autodeterminazione con accezione esterna, cioè volto alla secessione<sup>146</sup>.

#### **2.3.4 Il concetto di *remedial secession* applicato agli abitanti del Nagorno Karabakh**

Il concetto di *remedial secession* è una risposta alle limitazioni del principio di autodeterminazione dei popoli e prevede che determinati gruppi coesi di popolazione possano avviare una secessione da uno Stato il caso di gravi violazioni del rispetto dei diritti umani. In questo caso, quindi, la secessione è considerata come *ultima ratio* se la comunità patisce sofferenze inaccettabili<sup>147</sup>. Il concetto

---

<sup>144</sup> Natalino Ronzitti, *Il Conflitto del Nagorno-Karabakh e il Diritto Internazionale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pp. 10-11.

<sup>145</sup> United Nations General Assembly, *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations*, Resolution 2625 (XXV), Resolutions Adopted on the Reports of the Sixth Committee, 24 Ottobre 1970, p. 124.

<sup>146</sup> Heiko Krüger, *Self-Determination and Secession in International Law, Nagorno-Karabakh*, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 221.

<sup>147</sup> Christian Tomuschat, *Secession and Self-Determination*, in *SECESSION: INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVES*, a cura di Kohen, Marcelo G., Cambridge University Press, 2006, p. 35.

nasce dall'interpretazione *a contrario* della clausola di salvaguardia posta nel paragrafo relativo al principio di uguaglianza nei diritti e di autodeterminazione dei popoli, posta nella Dichiarazione dei Principi di Diritto Internazionale sulle Relazioni Amichevoli tra Stati e prevede che nessuna previsione in favore del principio di autodeterminazione possa intaccare l'unità politica o l'integrità territoriale di uno Stato. Se, come previsto dalla Risoluzione 1503 (XLVIII) del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, emerge un *pattern* di gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di uno Stato<sup>148</sup>, allora sono possibili delle contromisure e la *remedial secession* può essere una delle contromisure adottabili, anche se le evidenze empiriche sono deboli, ma non totalmente mancanti. Esempi di applicazione di questa dinamica si sono avuti nei casi di secessione del Kosovo e del Bangladesh<sup>149</sup>. Nella storia si sono avute più volte letture *a contrario* della clausola di salvaguardia da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha deciso di non riconoscere il diritto all'autodeterminazione di alcune popolazioni di colonie che avevano una sufficiente rappresentanza a livello governativo. Nella Risoluzione riguardo la questione di Gibilterra e la questione delle Isole Falkland, l'assemblea delle nazioni unite non si è concentrata sull'autodeterminazione della popolazione vivente in quei luoghi, ma su dispute di sovranità su quei territori da parte di Stati coloniali<sup>150</sup>. James Crawford identifica tre diverse categorie di soggetti che possono avvalersi del diritto all'autodeterminazione dei popoli. La prima categoria identifica quelle entità che sono depositarie di questo diritto secondo quanto previsto da accordi di diritto internazionale, come protettorati o *non-self-governing territories*. La seconda categoria è riferita a quelle parti di uno Stato che esercitano un diritto di autodeterminazione interno, esprimendo il proprio diritto di scegliere liberamente una forma di governo. L'ultima categoria invece si riferisce al gruppo di persone

---

<sup>148</sup> United Nations Economic and Social Council, *Procedure for dealing with communications relating to violations of human rights and fundamental freedoms*, Resolution 1503 (XLVIII), 27 maggio 1970.

<sup>149</sup> Christian Tomuschat, *Secession and Self-Determination*, in *SECESSION: INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVES*, a cura di Kohen, Marcelo G., Cambridge University Press, 2006, p. 42.

<sup>150</sup> United Nations General Assembly, *Question of Gibraltar*, Resolution 2070 (XX), 16 Dicembre 1965.

United Nations General Assembly, *Question of the Falkland Islands (Malvinas)*, Resolution 2065 (XX), 16 dicembre 1965.

che vivendo in uno Stato, subisce una forma di governo che renda il gruppo stesso come un *non-self-governing territories*, rendendo quei territori soggetti ad una carenza di sovranità. Gli esempi riguardano l'esperienza del Kosovo e nell'esperienza del Bangladesh<sup>151</sup>.

La Corte Suprema del Canada nel 1998 si è anch'essa espressa in maniera uniforme a questa teoria nel caso della secessione unilaterale del Québec, riconoscendo che uno Stato non possa perdere il proprio diritto al mantenimento dell'integrità territoriale, se rispetta il diritto all'uguaglianza delle persone senza discriminazioni e il principio di autodeterminazione dei popoli nella sua accezione interna. Pertanto la Corte suprema canadese ha rilevato che alla minoranza del Québec non veniva negato né il diritto all'autogoverno, né il rispetto dei diritti umani, quindi la secessione unilaterale del Québec è stata ritenuta illegittima secondo quanto previsto dal diritto internazionale<sup>152</sup>.

Se si volesse quindi seguire il concetto di *remedial secession* si potrebbero individuare delle violazioni del diritto internazionale effettuate dall'Azerbaijan ai danni della popolazione armena del Nagorno Karabakh; gli elementi individuati sarebbero poi sufficienti a legittimare la pretesa secessionista di quel gruppo etnico. Un esempio delle palesi violazioni dei diritti umani che l'Azerbaijan ha perpetrato ai danni degli abitanti del Nagorno Karabakh lo si può individuare nel richiamo fatto da Amnesty International e dal resto della comunità internazionale durante il periodo del blocco del corridoio di Lachin. Nel rapporto sulla situazione, Amnesty International riporta che il blocco abbia prodotto una crisi umanitaria di enormi proporzioni con carenza di cibo e medicine, ed anche gli aiuti umanitari, nel periodo in cui potevano essere inviati, erano considerati scarsi e non sufficienti a soddisfare le necessità della popolazione. È necessario ricordare che secondo la comunità internazionale l'Azerbaijan esercitava ancora, su quel territorio, la sovranità e che avrebbe dovuto assicurare l'accesso a viveri, beni di prima necessità e medicine<sup>153</sup>.

---

<sup>151</sup> James Crawford, *The Creation of States in International Law*, 2<sup>nd</sup> Edition, Clarendon Press, Oxford, 2006, p. 126.

<sup>152</sup> Shahen Avakian, *Nagorno Karabagh Legal Aspects*, "MIA" publishers, fifth edition, Mosca 2015, p. 36.

<sup>153</sup> Amnesty International, *Azerbaijan: Blockade of Lachin corridor putting thousands of lives in peril must be immediately lifted*, 9 febbraio 2023, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/02/azerbaijan-blockade-of-lachin-corridor-putting-thousands-of-lives-in-peril-must-be-immediately-lifted/>.

La teoria sull'esistenza di una espansione del diritto all'autodeterminazione dei popoli, nei casi di gravi violazioni dei diritti umani, non è universalmente accettata, ma vi è parte della dottrina che non ritiene applicabile a questo contesto la *remedial secession*.

Heiko Krüger contrasta la teoria della *remedial secession* sostenendo che la dottrina sia effettivamente divisa sull'applicabilità del diritto di autodeterminazione dei popoli, con accezione esterna, a gruppi etnici che non hanno subito il dominio di potenze estere o coloniali<sup>154</sup>. Un elemento di certezza è che il diritto internazionale non preveda una base per l'applicabilità di questi principi né in atti vincolanti, né secondo la consuetudine. Secondo Krüger, la teoria che dà validità al principio di *remedial secession* è basata solo su atti di *soft law* ed è, quindi, da rigettare. Infatti, partendo dalla Dichiarazione sui Principi di diritto internazionale, la clausola di salvaguardia non permette di capire a quale gruppo etnico si possa applicare la *remedial secession* come ultima possibilità, e non determina nemmeno chiaramente le condizioni che dovrebbero verificarsi per ottenere una secessione. Per questi motivi, l'autore ritiene che l'interpretazione della Dichiarazione come mezzo di giustificazione della *remedial secession* sia da ritenere errata e non valida, aggiungendo che questo tipo di interpretazione è contraria agli scopi che l'atto voleva perseguire, cioè quelli di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Oltre a questi elementi, lo stesso autore ritiene che la storia della regione sia caratterizzata da violenze da ambo i lati e che quindi questi eventi non possano essere ascritti ad una violazione sistematica da parte dell'Azerbaijan nei confronti della popolazione armena del Nagorno Karabakh<sup>155</sup>. Secondo questa interpretazione anche l'espressione della Corte Internazionale di giustizia nel caso dell'indipendenza del Kosovo non è identificata come una accettazione della *remedial secession*, ma si ritiene che la Corte non abbia ritenuto necessario individuare l'esistenza di alcun diritto alla secessione e che nessun prerequisito sia stato necessario per ritenere legittima la dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

---

<sup>154</sup> Tim Potier, *Conflict in Nagorno-Karabakh, Abkhazia, and South Ossetia: A Legal Appraisal*, BRILL, 2021, p. 35, per opinioni contrarie, Christian Tomuschat, *Secession and Self-Determination*, in *Secession: International Law Perspectives*, a cura di Kohen, Marcelo G., Cambridge University Press, 2006, pp. 37 ss.

<sup>155</sup> Krüger Heiko, *The Nagorno-Karabakh Conflict, A Legal Analysis*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010, p. 100 ss.

In conclusione, per Krüger gli armeni del Nagorno Karabakh non possono vantare un diritto alla *remedial secession*, perché questo diritto non è previsto per gruppi etnici dal diritto internazionale<sup>156</sup>.

## 2.4 Il Governo del Nagorno Karabakh

Seguendo quanto previsto dalla Convenzione di Montevideo, oltre all'elemento territoriale e alla popolazione, il governo costituisce il terzo requisito di cui tener conto per valutare se alla Repubblica del Nagorno Karabakh sia possibile attribuire lo *status* di Stato.

L'autoproclamata repubblica adottava, in principio, un sistema semipresidenziale, secondo quanto previsto dalla Costituzione entrata in vigore successivamente ad un referendum avvenuto nel 2006. Dopo il referendum costituzionale del 2017 la forma di governo divenne presidenziale, abolendo la figura del Primo Ministro e rendendo il presidente sia capo dello Stato che capo del Governo<sup>157</sup>. I presidenti sono stati eletti dal 1992 ed hanno servito mandati quinquennali rinnovabili due volte; solo il presidente Bako Sahakyan fu eletto tre volte, la terza fu proprio nel 2017 quando la forma di governo fu riformata<sup>158</sup>. Samvel Shahramanyan è stato l'ultimo presidente eletto ed ha governato nella Repubblica d'Artsakh fino al 1° gennaio 2024 quando la Repubblica è stata sciolta. L'Unione Europea si è espressa in merito all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica d'Artsakh, non riconoscendo il sistema legale e costituzionale, ma sostenendo che la figura eletta costituisca una rappresentanza *de facto* che possa aiutare la popolazione armena del Nagorno Karabakh ad ottenere risultati in un contesto di mediazione con l'Azerbaijan<sup>159</sup>.

L'ultima elezione in Artsakh si è tenuta il 31 marzo 2020 con un ulteriore round tenutosi il 14 aprile 2020, oltre ad eleggere i 33 membri dell'Assemblea Nazionale

---

<sup>156</sup> Heiko Krüger, *Self-Determination and Secession in International Law, Nagorno-Karabakh*, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 220-222.

<sup>157</sup> Constitution of the Nagorno Karabakh Republic, 2006.

Constitution of the Republic of Artsakh, 2017.

<sup>158</sup> PanARMENIAN NET, *Karabakh unveils date for next presidential election*, 13 luglio 2017, <https://panarmenian.net/m/eng/news/244074>.

<sup>159</sup> Nabila Massrali, *Azerbaijan: Statement by the spokesperson on the so-called elections in the former Nagorno Karabakh Autonomous Oblast*, European Union External Action, EEAS Team, 09 settembre 2023.

questa fu la prima volta in cui si votò contemporaneamente anche per eleggere la figura del Presidente della Repubblica. Infatti l'ultimo mandato del presidente Bako Sahakyan è stato allungato dall'Assemblea Nazionale per favorire l'elezione sincronizzata del Presidente della Repubblica e dell'Assemblea nella stessa data, quindi l'ultima presidenza di Sahakyan può essere considerata come una presidenza di transizione. Il sistema elettorale è basato su un sistema proporzionale secondo quanto sancito dalla Costituzione del 2017. Alle ultime elezioni hanno partecipato cinque partiti. E' frequente la formazione di coalizioni tra i partiti politici per favorire la nascita di un forte consenso, vista la continua minaccia da parte dell'Azerbaijan. Il dibattito politico è incentrato sulla futura riunificazione dell'Artsakh alla Repubblica d'Armenia ed oltre a questo tema, la priorità è posta sulla protezione. Da tenere in considerazione è comunque una profonda connessione con il dibattito politico che avviene in Armenia, come fu già durante la cosiddetta *velvet revolution* del 2018; anche nella regione del Nagorno Karabakh vi furono delle rivolte che terminarono solo quando il neopresidente Nikol Pashinyan, chiese ai protestanti del tempo per poter l'applicare nuove riforme<sup>160</sup>. All'esito della prima tornata di elezioni il 31 marzo 2020, i copresidenti del Gruppo di Minsk dell'OSCE commentarono le elezioni in un comunicato stampa, mostrando di riconoscere la volontà della popolazione nel decidere il proprio futuro, in accordo con quanto previsto nei principi individuati dal gruppo stesso per la risoluzione del conflitto. I copresidenti riaffermarono la volontà di non voler riconoscere il Nagorno Karabakh come uno Stato sovrano. Nelle conclusioni del comunicato non si accettava che lo *status* legale della regione possa essere cambiato da queste elezioni e si affermava che le elezioni non avrebbero avuto impatto sul corso delle negoziazioni per riportare una pace duratura<sup>161</sup>.

La Repubblica dell'Artsakh ha sempre avuto una legislazione, con delle regole per le procedure tenute in seno all'Assemblea Nazionale, approvata il 31 maggio

---

<sup>160</sup> Harout Manougian, Lusine Sargsyan, *Artsakh's 2020 Election: The Essential Primer*, EVN Report, 25 febbraio 2020, <https://evnreport.com/politics/artsakh-s-2020-election-the-essential-primer/>.

<sup>161</sup> OSCE Minsk Group, *Press Statement by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group*, Mosca, Paris, Washington D. C., 31 Marzo 2020, <https://www.osce.org/minsk-group/449410>.

2017<sup>162</sup>. L'autoproclamata Repubblica ha un'ampia legislazione con temi di difesa della regione, un Codice penale, una legge specifica sui rifugiati, una legge sul turismo. Già prima dell'adozione della Costituzione del 2006 l'autoproclamata Repubblica del Nagorno Karabakh si era dotata di una legge sul servizio diplomatico e di una legge sul servizio consolare; nel 2008 entrò in vigore anche il Codice civile ed una legislazione sui servizi giudiziari e, nello stesso anno, furono adottate leggi sul funzionamento della figura del procuratore, sul diritto amministrativo e sulla procedura civile, penale e amministrativa<sup>163</sup>.

Tutti questi elementi suggeriscono una sovranità da un punto di vista legislativo esercitata dagli armeni del Nagorno Karabakh sin dai primi anni dell'indipendenza della Repubblica. Di differente avviso, però, è la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella decisione della Grande Camera riguardo al caso Chiragov ed altri contro l'Armenia. Il caso riguardava lo spossessamento di edifici appartenenti a cittadini di nazionalità azera che avevano lasciato i propri immobili durante il periodo della Prima guerra del Nagorno Karabakh. La Grande Camera della Corte ha dedicato un'ampia parte della sentenza al dimostrare come l'Armenia esercitasse una forma di sovranità sulla regione del Nagorno Karabakh e che quindi fosse responsabile per la mancata restituzione degli immobili all'attore del processo. Un rapporto di Human Rights Watch del dicembre 1994 riporta per l'appunto come le truppe dell'esercito degli armeni del Nagorno Karabakh fossero effettivamente coadiuvate dall'esercito armeno, nell'esecuzione di attacchi contro il territorio azero. Nel rapporto erano anche indicate le violazioni che le forze armene e del Nagorno Karabakh avevano compiuto nel periodo tra il 1993 e il 1994<sup>164</sup>. Nel mese di luglio del 1997 il Gruppo di Minsk formulò un accordo volto al favorire la pace nel Nagorno Karabakh; in quella circostanza si chiese all'Armenia di ritirare nei propri confini le proprie truppe stanziate nel Nagorno Karabakh<sup>165</sup>. Un altro

---

<sup>162</sup> National Assembly of the Republic of Artsakh (Nagorno-Karabakh), *Rules of Procedure of the National Assembly*, in armeno, 31 maggio 2017, <http://www.nankr.am/hy/34>.

<sup>163</sup> Shahan Avakian, *Nagorno Karabagh Legal Aspects*, "MIA" publishers, fifth edition, Mosca 2015, pp. 54-55.

<sup>164</sup> Human Rights Watch, *Azerbaijan: Seven Years of Conflict in Nagorno Karabakh*, 1 dicembre 1994, Stati Uniti d'America, <https://www.hrw.org/report/1994/12/01/seven-years-conflict-nagorno-karabakh>.

<sup>165</sup> OSCE Minsk Group, *Package deal proposal*, luglio 1997.

elemento richiamato dalla sentenza fu il rapporto redatto dall'Istituto Internazionale per gli Studi strategici negli anni dal 2002 al 2004 che stimava il numero delle truppe del Nagorno Karabakh a 18000, di cui 8000 erano personale proveniente dall'Armenia. Nella versione del rapporto *The military Balance* redatta nel 2013, l'Istituto Internazionale per gli studi strategici riporta anche che l'Armenia dal 1994 controllava parte del Nagorno Karabakh e che avesse occupato una porzione di territorio adiacente alla regione ed appartenente all'Azerbaijan<sup>166</sup>. Anche l'International Crisis Group in un rapporto del 2005 menzionò il fatto che parte dell'esercito della Repubblica del Nagorno Karabakh fosse costituito da personale proveniente dall'esercito dell'Armenia, rinforzando le ipotesi della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>167</sup>. Nel 1994 tra Armenia e Repubblica del Nagorno Karabakh fu stipulato un accordo di cooperazione militare che prevedeva l'implementazione di esercitazioni condivise e l'utilizzo congiunto di strutture appartenenti alle forze armate Armene e del Nagorno Karabakh. Fondamentale è quanto stabilito all'art. 4 e 5 di questo accordo, che regolava la prestazione del servizio militare da parte di cittadini armeni nella Repubblica del Nagorno Karabakh e la persecuzione per crimini di cittadini armeni commessi durante il servizio militare nella regione<sup>168</sup>.

La Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo, per affermare la giurisdizione armena sulla controversia, aveva individuato dei casi nei quali politici, che avevano ricoperto funzioni apicali nella Repubblica d'Armenia, avevano avuto ruoli governativi anche nel governo della Repubblica del Nagorno Karabakh. Levon Ter-Petrosyan, ad esempio, fu uno dei membri del Comitato del Karabakh che sostenne negli anni 80' l'unificazione tra Armenia e Nagorno Karabakh. Anche il Presidente Robert Kocharyan, che aveva precedentemente avuto il ruolo di Primo Ministro della Repubblica del Nagorno Karabakh e che, successivamente, aveva ricoperto quello di Presidente della Repubblica del

---

<sup>166</sup> International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance*, 2002, p. 66; 2003, p. 66; 2004, p. 82; and 2013, p. 218.

<sup>167</sup> International Crisis Group, *Nagorno-Karabakh: Viewing the Conflict from the Ground*, 14 settembre 2005, pp. 9-10, <https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/nagorno-karabakh-azerbaijan/nagorno-karabakh-viewing-conflict-ground>.

<sup>168</sup> Republic of Armenia and Nagorno Karabakh Republic, *The 1994 Military Agreement*, 25 Giugno 1994.



Nagorno Karabakh, nel periodo dal 1992 al 1997, divenne, dal marzo 1997 all'aprile 1998, Primo Ministro dell'Armenia. Inoltre, Serzh Sargasyan tenne le cariche di Presidente dell'Armenia, di presidente del Comitato di Autodifesa del Nagorno Karabakh e nuovamente tenne una carica in Armenia come Ministro della Difesa. Seyran Ohanyan fu prima Ministro della Difesa della Repubblica del Nagorno Karabakh, poi ebbe due cariche in Armenia come Comandante in capo delle forze armate e come Ministro della Difesa. Gli attori della causa comunicarono alla Corte che le leggi preesistenti in Armenia sarebbero state applicabili anche in Nagorno Karabakh. Ma su questo vi fu una smentita da parte del Nagorno Karabakh che sostenne l'esistenza di 609 leggi adottate solo nel periodo tra il 1992 e il 2006. Tra queste vi era anche una legge sull'indipendenza della Repubblica del Nagorno Karabakh, nel cui testo si stabiliva che la Repubblica del Nagorno Karabakh decidesse indipendentemente le politiche economiche, sociali, culturali, di costruzione, amministrative e territoriali. Si ribadiva che dal 1992 furono creati il corpo depositario del potere esecutivo chiamato Consiglio dei Ministri, un Presidente, un parlamento, una forza di polizia, organi di governo locale, una Corte suprema e una corte di prima istanza. Il Governo del Nagorno Karabakh ammise però che erano state adottate alcune leggi dalla legislazione armena, ma comunque nessuna delle leggi armene era automaticamente applicabile nel Nagorno Karabakh, ed anche le decisioni giudiziarie armene dovevano prima essere interpretate e poi applicate dalle corti del Nagorno Karabakh per avere efficacia nella regione<sup>169</sup>.

Da un punto di vista economico la Corte si servì nuovamente del rapporto dell'International Crisis Group del 2005 in cui è indicato che il Nagorno Karabakh prima dell'indipendenza aveva un'economia connessa all'Azerbaijan; dopo la Prima guerra del Nagorno Karabakh, invece, l'economia divenne dipendente da aiuti dati dall'Armenia e, talvolta, prodotti provenienti dal Nagorno Karabakh venivano marchiati come *made in Armenia* per essere esportati. Altre forme di supporto provenivano non solo dall'Armenia, ma anche da tutti quegli armeni parte della diaspora che si trovavano negli Stati Uniti o in altri Stati. Dal 1993 l'Armenia ha aiutato finanziariamente il Nagorno Karabakh con una serie di prestiti ed anche

---

<sup>169</sup> European Court of Human Rights, *Case of Chiragov and others v. Armenia*, Judgement, Strasbourg, 16 giugno 2015.

gli Stati Uniti d’America hanno direttamente aiutato nel 1998 il Nagorno Karabakh rendendolo destinatario di aiuti umanitari distinti da quelli rivolti all’Azerbaijan<sup>170</sup>. La Corte ha quindi deciso di applicare quanto deciso nei casi di giudizio contro la Turchia per i territori occupati nell’isola di Cipro, sostenendo che vi sia un effettivo controllo ed esercizio di giurisdizione da parte dell’Armenia sul Nagorno Karabakh, quindi condannando l’Armenia per non aver garantito agli attori la protezione della proprietà privata, come previsto dall’art 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, per la violazione del diritto al rispetto del domicilio sancito dall’art. 8 della Convenzione, per la violazione del diritto ad un ricorso effettivo e per la violazione del divieto di discriminazione previsti rispettivamente gli artt. 13 e 14 della Convenzione<sup>171</sup>.

Degna di nota è l’opinione dissenziente del giudice Pinto De Albuquerque, che contesta punto per punto la sentenza della Corte, opponendosi anche a temi riguardanti il non esaurimento dei mezzi locali di giudizio, l’inapplicabilità del precedente *Cyprus v. Turkey* e la mancanza dello stato di vittima, perché le prove non erano sufficienti a suffragare le pretese della parte che si riteneva lesa. Ma lo spazio più grande è dato al quinto capitolo della sua opinione dissenziente, quando riafferma il principio della *remedial secession* da applicare in tutti i casi nei quali vi siano violazioni dei diritti umani così palesi da richiedere la secessione come unico rimedio<sup>172</sup>. Secondo questa opinione dissenziente, lo Stato armeno dovrebbe essere assolto perché non avente giurisdizione sul territorio del Nagorno Karabakh.

---

<sup>170</sup> International Crisis Group, *Nagorno-Karabakh: Viewing the Conflict from the Ground*, 14 settembre 2005, pp. 12-13, <https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/nagorno-karabakh-azerbaijan/nagorno-karabakh-viewing-conflict-ground>.

<sup>171</sup> European Court of Human Rights, *Case of Chiragov and others v. Armenia*, Judgement, Strasbourg, 16 giugno 2015.

<sup>172</sup> *Ivi*, Dissenting Opinion of Judge Pinto de Albuquerque, par. I-VI.

## 2.5 La capacità di intrattenere rapporti diplomatici con altri Governi

L'ultimo elemento da valutare in accordo con l'art. 1 della Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati, è la capacità dell'ente di intrattenere relazioni internazionali con altri Stati.

Il diritto internazionale è diviso tra due teorie che riguardano il valore da attribuire al riconoscimento di uno stato da parte di altri Stati. La prima teoria, ritenuta maggioritaria dalla dottrina, è la teoria dichiarativa che si basa sulla nozione che uno Stato sia da considerarsi tale solo se eserciti la propria sovranità su di un territorio, abbia una popolazione stabile e delle istituzioni governative che svolgano effettivamente le loro funzioni. In questo caso il riconoscimento da parte di altri Stati sarebbe meramente dichiarativo di una situazione già esistente nella prassi.

La seconda teoria, ritenuta minoritaria e desueta dalla dottrina, è la teoria costitutiva che ritiene il riconoscimento da parte degli Stati della comunità internazionale una condizione essenziale per permettere ad un soggetto di diritto internazionale di divenire uno Stato sovrano<sup>173</sup>. Chi sostiene quest'ultima divide in tre categorie gli enti che vorrebbero essere riconosciuti come Stati. La prima categoria è quella degli Stati generalmente riconosciuti dalla comunità internazionale, che hanno la possibilità di partecipare liberamente alle organizzazioni internazionali, concludono trattati e intrattengono relazioni diplomatiche con altri Stati. Non sono considerati Stati gli enti che, pur avendo ad ottenere una piena statualità, vivono in una condizione di isolamento da parte di altri Stati o che non siano ammessi ad organizzazioni internazionali. La terza categoria, non individuata con certezza, è riferita a quegli enti che sono solo parte di alcune organizzazioni internazionali e che sono riconosciute solo da una parte degli Stati<sup>174</sup>. Seguendo questa teoria si potrebbe sostenere come ritiene James Crawford che le secessioni in Kosovo e Nagorno Karabakh costituiscano dei tentativi fallimentari<sup>175</sup>.

---

<sup>173</sup> Antonino Cassese, *Diritto Internazionale* (a cura di) Micaela Frulli, Mulino, 2021, p. 83.

<sup>174</sup> Enrico Milano, *Formazione dello Stato e processi di State-Building nel diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 48-49.

<sup>175</sup> James Crawford, *The Creation of States in International Law*, 2<sup>nd</sup> Edition, Clarendon Press, Oxford, 2006, p. 403.

Seguendo la linea maggioritaria della dottrina invece si dovrebbe guardare alle relazioni internazionali intrattenute dall'ente che vorrebbe ottenere lo *status* di Stato sovrano. Per ciò che riguarda il caso del Nagorno Karabakh l'ente è riconosciuto come Stato solo da altri tre enti, anch'essi non riconosciuti come Stati dalla comunità internazionale, cioè Ossezia del Sud, Abkhazia e Transnistria, che assieme hanno formato la *Community for Democracy//Commonwealth of Unrecognised States*. L'Armenia non ha direttamente riconosciuto la Repubblica del Nagorno Karabakh per evitare che l'atto di riconoscimento potesse tradursi in un *casus belli* per l'Azerbaigian<sup>176</sup>. Ma a livello di relazioni internazionali la Repubblica del Nagorno Karabakh ha intrattenuto rapporti con Stati ed altri enti esteri, ad esempio con Francia, Russia, Regno Unito, Parlamento Europeo, Lituania, Repubblica Ceca, Canada, Germania, Argentina, Uruguay, Svizzera. Oltre a questi Stati possono essere incluse le delegazioni provenienti da vari Stati che hanno fatto da osservatori durante i referendum del 2006 e del 2017. Inoltre, il Nagorno Karabakh ha degli uffici che svolgono la funzione di rappresentanze diplomatiche negli Stati Uniti d'America, Russia, Francia, Libano, Germania, Australia ed Armenia. Il Nagorno Karabakh ha, da sempre, richiesto la propria partecipazione ai negoziati di pace, ma l'Azerbaigian ha sempre rifiutato di intrattenere comunicazioni a fini negoziali con la Repubblica del Nagorno Karabakh ed i suoi rappresentanti. Lo stesso cessate il fuoco del 1994 fu il risultato di una mediazione trilaterale tra Armenia, Azerbaigian e rappresentanti del Nagorno Karabakh. Anche nella mediazione moderata dal Gruppo di Minsk dell'OSCE l'Armenia ha sempre richiesto la partecipazione di rappresentanti provenienti dalla regione in questione. Questo è anche riportato in due comunicati stampa dell'OSCE quali il documento redatto nell'occasione del *summit* OSCE tenutosi a Budapest nel 1994 e un comunicato del 1995<sup>177</sup>.

---

<sup>176</sup> Natalino Ronzitti, *Il Conflitto del Nagorno-Karabakh e il Diritto Internazionale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pp. 20-21.

<sup>177</sup> Shahen Avakian, *Nagorno Karabagh Legal Aspects*, "MIA" publishers, fifth edition, Mosca 2015, pp. 45-46

## CAPITOLO III – LE PRESUNTE VIOLAZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

### 3.1 Violazioni del cessate il fuoco

Ci sono stati vari accordi con i quali Armenia ed Azerbaigian hanno deciso di mettere fine alle ostilità, i più celebri sono stati il Protocollo di Bishkek del 1994 che fece cessare la prima guerra del Nagorno Karabakh e l'accordo del 9 novembre 2020 che sancì la fine delle ostilità connesse alla seconda guerra del Nagorno Karabakh. Entrambi gli atti furono violati nel tempo; si possono ricordare le violazioni del Protocollo di Bishkek nel 2008 e nel 2016, mentre nel 2023 con l'attacco al Nagorno Karabakh ed altri scontri a fuoco sporadici, come riportato nella risoluzione del Parlamento Europeo in data 5 ottobre 2023 sul tema<sup>178</sup>.

Il diritto consuetudinario codificato dalle due Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 agli artt. da 36 a 41 identificano gli atti che sanciscono un cessate il fuoco sotto il nome di armistizio; l'art. 36 considera un armistizio come una sospensione reciproca delle ostilità e se la durata della validità dell'atto non è definita, allora le parti possono riprendere le ostilità in qualsiasi momento. Entrambi gli atti di cessazione delle ostilità sono secondo l'art 37 da intendersi come armistizi di carattere generale perché riguardano l'intera area del conflitto, differentemente da quelli locali che interessano solo una specifica zona. Secondo l'art. 40 qualsiasi violazione grave dell'armistizio avvenuta a causa di una delle parti, permette all'altra parte di denunciare l'armistizio e di riprendere immediatamente le ostilità<sup>179</sup>. Applicando queste regole al conflitto del Nagorno Karabakh si può concludere, come si sostiene in dottrina, che questi trattati non siano da considerarsi come dotati di un certo grado di finalit , ma per l'appunto si crede che la ripresa delle ostilit  possa avvenire in qualsiasi momento successivo alla firma del cessate il fuoco. Interrompere le guerre con un armistizio   parte di una tradizione successiva al 1907 e conferma del fatto che un armistizio non costituisca la fine di

---

<sup>178</sup> European Parliament, *Resolution on the situation in Nagorno-Karabakh after Azerbaijan's attack and the continuing threats against Armenia (2023/2879(RSP))*, C/2024/1188, P9\_TA (2023)0356, 5 ottobre 2023, par. A-B.

<sup>179</sup> *Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land*, The Hague, 18 ottobre 1907, artt. 36-41.

un conflitto la si può avere proprio nel comportamento dell'Italia, che dopo aver firmato un armistizio nel 1943 con le forze alleate, decise di dichiarare guerra alla Germania e supportare gli alleati; infatti la fine della guerra si ebbe solo con il Trattato di Pace del 1947<sup>180</sup>. Quindi il cessate il fuoco, secondo il diritto internazionale, non comporta di per sé l'obbligo di non riprendere le ostilità, obbligo che può discendere però dall'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite, il cui contenuto prescrive che le parti di qualsiasi conflitto la cui continuazione possa mettere in pericolo la sicurezza e la pace internazionale dovrebbero, prima di tutto cercare una soluzione attraverso la mediazione, decisione giudiziaria o qualsiasi altro mezzo di soluzione pacifica scelto dalle parti<sup>181</sup>. Proprio il primo principio della Dichiarazione sui Principi di Diritto Internazionale riguardante le Relazioni Amichevoli e la Cooperazione tra Stati, prevede che gli Stati debbano evitare nelle loro relazioni internazionali la minaccia o l'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato. Nel testo è specificatamente compresa anche qualsiasi altra azione in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite specifica poi che questo principio prevede che gli Stati debbano evitare atti di rappresaglia che includano l'uso della forza e si chiede agli stati di astenersi da qualsiasi atto che preveda l'uso della forza e privi le persone del proprio diritto all'autodeterminazione, libertà ed indipendenza<sup>182</sup>. Questo principio è ribadito anche dalla dottrina che, in riferimento all'occupazione dei territori azeri da parte dell'Armenia, sostiene che l'Azerbaijan non poteva attaccare né l'Armenia né il Nagorno Karabakh perché quella avrebbe costituito una violazione del diritto internazionale anche se l'Armenia con la propria occupazione stava, per prima, violando il diritto internazionale<sup>183</sup>.

---

<sup>180</sup> Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, pp. 46-47.

<sup>181</sup> *UN Charter*, Chapter VI: Pacific Settlement of Disputes, art. 33(1), 24 October 1945, <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>

<sup>182</sup> United Nations General Assembly, *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations*, Resolution 2625 (XXV), Resolutions Adopted on the Reports of the Sixth Committee, 24 October 1970, pp. 122-123.

<sup>183</sup> Heiko Krüger, *Self-Determination and Secession in International Law, Nagorno-Karabakh*, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 230.

### 3.2 Violazioni del diritto umanitario

Per quanto riguarda la ratifica di trattati internazionali che riguardano il diritto umanitario, l'Azerbaijan ha ratificato le quattro Convenzioni di Ginevra solo nel 1993 ed al momento non è parte di nessuno dei Protocolli addizionali. Anche l'Armenia ha ratificato le quattro Convenzioni di Ginevra nel 1993 ed è anche parte tutti gli altri Protocolli addizionali<sup>184</sup>. Solo l'Armenia ha effettuato l'accessione allo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, divenendo Stato Membro dal 1° febbraio 2024<sup>185</sup>. Si continua a ricordare come sia centrale l'osservanza, da parte di entrambi gli Stati, del diritto umanitario. Per quanto ha riguardato il conflitto in Nagorno Karabakh, che è considerato dalla comunità internazionale come un conflitto interno all'Azerbaijan, va tenuto in considerazione l'art. 3 comune a tutte e quattro le Convenzioni di Ginevra che prevede, anche nel caso di un conflitto interno, che quindi non abbia carattere internazionale, che ciascuna delle parti belligeranti sia tenuta a trattare le persone che non partecipino alle ostilità, compresi gli *hors de combat*, con umanità e senza alcuna distinzione sfavorevole per razza, colore, religione o credo, sesso, nascita o censo. Inoltre, nei confronti di queste persone sono vietate violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi. È altresì vietata la cattura di ostaggi, gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradati ed infine, sono vietate le condanne e le esecuzioni pronunciate senza previo giudizio di un tribunale regolarmente riconosciuto, che offra le garanzie riconosciute indispensabili dai popoli civili. Lo stesso articolo al

---

<sup>184</sup> *Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*, Ginevra, 12 agosto 1949.

*Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*, Ginevra, 12 agosto 1949.

*Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*, Ginevra, 12 agosto 1949.

*Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, Ginevra, 12 agosto 1949.

*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 giugno 1977.

*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*, 8 giugno 1977.

*Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III)*, 8 dicembre 2005

<sup>185</sup> International Criminal Court, *International Criminal Court welcomes Armenia as a new State Party*, Press Release, 8 febbraio 2024, <https://www.icc-cpi.int/news/international-criminal-court-welcomes-armenia-new-state-party>.

secondo comma si riferisce ai feriti che devono essere raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale come il Comitato Internazionale della Croce Rossa potrà offrire i suoi servizi alle parti. Mentre per quanto riguarda il conflitto tra Armenia ed Azerbaigian, oltre ad essere applicabili le quattro Convenzioni di Ginevra, si sottolinea, nello specifico, la presenza dell'art. 2 comune a tutte le convenzioni, che prevede che la convenzione sia applicabile in tutti i casi di occupazione totale e parziale di un territorio.

Individuare le gravi violazioni del diritto umanitario non sarebbe possibile senza il contributo di organizzazioni non governative che segnalano quando questi abusi vengono connessi, Di seguito saranno esposti una serie di casi storici evidenziati da due rapporti di Helsinki Watch e Human Rights Watch, mentre per il conflitto avvenuto nel 2020 ci si atterrà a quanto riportato nei rapporti annuali di Amnesty International.

Già dagli inizi del conflitto in Nagorno Karabakh vi furono richiami da parte di varie organizzazioni internazionali che si occupavano di rispetto del diritto umanitario e dei diritti umani. Il primo e più celebre richiamo si ebbe nel settembre del 1992, redatto da Helsinki Watch, nel quale si concludeva che le forze armene ed azere avessero ripetutamente violato il diritto umanitario, commettendo atti di violenza indiscriminata contro la popolazione civile. L'organizzazione internazionale incluse in quell'occasione anche la distruzione di strutture civili, case e scuole, che non potevano essere considerate come obiettivi militari. In quell'occasione furono indicati dei casi di saccheggio di case appartenenti a civili ed attacchi intenzionali ad ospedali, ambulanze e missioni di soccorso. Nel rapporto sono stati indicati anche dei casi di esecuzioni sommarie ed in altre occasioni dei civili erano stati presi come ostaggi ed erano oggetto di torture e soprusi. In aggiunta a ciò, si sottolinea come la Polizia azera, assieme a personale che lavorava nelle prigioni, avessero permesso o commesso percosse ai danni di prigionieri armeni presenti nel Nagorno Karabakh. Questi eventi accaddero anche precedentemente all'*escalation* del conflitto armato. Per questi motivi furono emesse delle raccomandazioni, dapprima verso il governo azero e verso le autorità del Nagorno Karabakh, che contenevano la richiesta di osservare le regole del diritto umanitario, cessando gli attacchi sulla popolazione civile, la pratica della cattura di ostaggi e il



trattamento disumano di tutti i prigionieri ed *hors de combat*, permettendo il volontario allontanamento dei civili dai luoghi teatro del conflitto. Si chiese, nello specifico, all'Azerbaijan di perseguire in processi imparziali le persone che ordinarono e permisero gli abusi e i crimini di guerra, fossero essi parte dell'esercito o delle forze di autodifesa. Si chiese di esercitare pressioni a livello locale per mettere fine alla pratica della cattura di ostaggi e permettere il rilascio ed il ritorno di questi. Un ulteriore punto nelle raccomandazioni, volte all'Azerbaijan, prevedeva inchieste sui casi di percosse esercitate su prigionieri armeni e la possibilità, per i giornalisti, di accedere ai luoghi del conflitto. Anche per l'Armenia furono emanate delle raccomandazioni che si concentravano nella richiesta di esercitare la propria influenza sulle autorità del Nagorno Karabakh, per permettere che la conduzione delle ostilità fosse conforme al diritto umanitario; nello specifico si richiese che l'Armenia condannasse le violenze sui civili commesse dalle forze militari del Nagorno Karabakh<sup>186</sup>. Nel 1994 Human Rights Watch stilò un nuovo rapporto nel quale si confermò che la guerra era cessata ed un cessate il fuoco era stato firmato. Ulteriori raccomandazioni furono formulate sia nei confronti del Governo armeno che nei confronti del governo azero e delle autorità del Nagorno Karabakh. Per quanto riguardava la situazione azera, si chiese di cessare attacchi sulla popolazione e su obiettivi civili, di cessare trattamenti disumani incluse le esecuzioni sommarie di tutte le persone definite come *hors de combat*, si chiese nuovamente il rilascio di tutti gli ostaggi tenuti sia da privati che sottoposti alla custodia governativa. Si invitò l'Azerbaijan ad astenersi, nelle azioni future, dal catturare ostaggi qualora nuove operazioni militari sarebbero state svolte in località popolate da armeni. Infine si raccomandò il compimento di indagini volte alla persecuzione di gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra. Per le raccomandazioni rivolte verso l'Armenia, invece, Human Rights Watch chiese di perseguire i soggetti, parte dell'esercito o del Ministero dell'Interno della Repubblica d'Armenia, che erano sospettati di gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, come l'uccisione di prigionieri o la presa di ostaggi. Per le autorità del Nagorno Karabakh invece si chiese la cessazione di attacchi sulla popolazione

---

<sup>186</sup> Human Rights Watch (formerly Helsinki Watch), *Bloodshed in the Caucasus. Escalation of the Armed Conflict in Nagorno Karabakh*, settembre 1992, Stati Uniti d'America, pp. 2-4.

civile con l'uso di armamenti inappropriati e si raccomandò di cessare la deportazione forzata di azeri nei territori occupati. Si richiese, la liberazione di tutti gli ostaggi presi, anche se posti sotto la custodia di privati. Si auspicò in oltre la cessazione della politica di fare “terra bruciata” sui territori nemici catturati, specialmente mediante saccheggi e roghi di obiettivi civili. Anche alle autorità del Nagorno Karabakh si chiese la cessazione di trattamenti disumani, includendo le esecuzioni sommarie, commesse nei confronti di persone considerate come *hors de combat*<sup>187</sup>.

Per ciò che riguarda la seconda guerra del Nagorno Karabakh tenutasi nel 2020, dai rapporti annuali redatti da Amnesty International si può evincere che per l'anno 2020 in Azerbaigian furono diffusi alcuni video su canali Telegram nei quali erano rappresentati maltrattamenti di prigionieri catturati durante conflitto del Nagorno Karabakh. Ulteriori video ritraevano decapitazioni e profanazioni di cadaveri di soldati nemici e, in aggiunta a ciò, furono condannati gli attacchi indiscriminati commessi nei confronti dei civili, congiuntamente all'utilizzo di munizioni a grappolo<sup>188</sup>. Nel rapporto del 2021 si evidenziò che non erano stati ancora fatti progressi nelle indagini sui crimini di guerra commessi ed anche se erano stati rilasciati 60 prigionieri armeni, secondo il Consiglio d'Europa, l'Azerbaigian aveva ancora 30 prigionieri armeni<sup>189</sup>. Nel rapporto più recente risalente al 2022, si sottolineava come l'Azerbaigian avesse fatto dei progressi con l'apertura di un processo contro coloro che avevano girato un video nel quale venivano radunati ed uccisi sei militari armeni, mentre non era stato fatto alcun progresso nelle indagini sui crimini di guerra commessi durante il conflitto del 2020. Si sottolineò, infine, come da un rapporto del Comitato Internazionale della Croce Rossa si potesse evincere ancora la presenza di almeno 300 armeni dispersi in territorio azero<sup>190</sup>.

---

<sup>187</sup> Human Rights Watch, *Azerbaijan: Seven Years of Conflict in Nagorno Karabakh*, Stati Uniti d'America, 8 dicembre 1994.

<sup>188</sup> Amnesty International Report 2020/21: *The state of the world's human rights*, 7 aprile 2021, p. 75, <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/3202/2021/en/>.

<sup>189</sup> Amnesty International Report 2021/22: *The state of the World's human rights*, 29 marzo 2022, p. 82, <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/4870/2022/en/>.

<sup>190</sup> Amnesty International Report 2022/23: *The state of the World's human rights*, 27 marzo 2023, p. 81-82, <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/5670/2023/en/>.

Per ciò che riguardava, invece, la parte armena, per la condotta tenuta durante il conflitto del 2020 Amnesty ritenne opportuno condannare gli attacchi indiscriminati contro la popolazione civile, effettuati mediante l'utilizzo di esplosivi capaci di colpire vaste aree. Nel rapporto furono rilevate condotte contrarie al diritto umanitario anche dalla parte armena, connesse all'utilizzo di munizioni a grappolo. Durante il conflitto furono prodotti video nei quali erano ripresi maltrattamenti nei confronti di prigionieri e profanazioni di cadaveri di soldati nemici, incluso un video nel quale era possibile vedere l'omicidio di una guardia di frontiera azera per sgozzamento<sup>191</sup>. Nell'anno 2021 Amnesty criticò l'assenza di progressi da parte armena nel campo delle indagini per i crimini di guerra denunciati nel corso del conflitto del 2020 e si sottolineò come le mine piazzate dai soldati armeni avessero causato più di 100 vittime. L'Azerbaijan sostenne che le mappe che segnalavano la presenza di mine non erano sufficientemente accurate<sup>192</sup>. L'ultimo rapporto di Amnesty International sul rispetto del diritto umanitario in Armenia, risalente al 2022, evidenziò come l'Armenia non avesse ancora svolto indagini sui crimini di guerra ed altre violazioni commesse nel 2020, e si riferì nuovamente come le mine continuassero ad uccidere e ferire le persone, portando il numero dei feriti azeri a 266<sup>193</sup>.

### **3.3 Il Coinvolgimento della Corte Internazionale di Giustizia.**

Il 16 settembre 2021 la Repubblica d'Armenia aprì un procedimento, presso la Corte Internazionale di Giustizia (CIG), contro la Repubblica d'Azerbaijan per la violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD), ratificata dall'Azerbaijan il 16 agosto 1966 e dall'Armenia il 23 giugno 1993.

L'Armenia indicò una serie di condotte, tra cui le pratiche di pulizia etnica, di glorificazione verso chi mostrasse atteggiamenti razzisti contro gli armeni, come omicidi etnicamente motivati, torture e altri trattamenti disumani, la facilitazione e

---

<sup>191</sup> Amnesty International Report 2020/21: *The state of the world's human rights*, 7 aprile 2021, p. 71, <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/3202/2021/en/>.

<sup>192</sup> Amnesty International Report 2021/22: *The state of the world's human rights*, 29 marzo 2022, p. 77-78, <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/4870/2022/en/>.

<sup>193</sup> Amnesty International Report 2022/23: *The state of the World's human rights*, 27 marzo 2023, p. 77, <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/5670/2023/en/>.

la tolleranza dell'*hate speech* contro la popolazione armena, la privazione sistematica, anche per i prigionieri di guerra ed ostaggi, di un equo godimento dei diritti individuali, come il diritto ad un equo trattamento di fronte alla legge, il diritto alla libertà di movimento e di residenza, il diritto all'educazione, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e religione, la libertà di opinione e di espressione. Oltre a queste supposte violazioni si indicò alla Corte come l'Azerbaijan avesse permesso la falsificazione e la distruzione sistematica di alcuni siti appartenenti all'eredità culturale armena e come venisse ridotta, per associazioni non governative, la possibilità di operare per la riconciliazione con l'Armenia. Infine, furono allegare prove su come l'Azerbaijan avesse fallito nel prendere misure volte all'eliminazione delle discriminazioni e alla lotta al pregiudizio, in assenza di una legislazione che implementasse misure speciali necessarie ad assicurarne uno sviluppo adeguato e la protezione degli armeni. L'ultima critica fu rivolta alla mancata fornitura di una protezione effettiva e all'assenza di risarcimenti per chi chiedeva danni o equa riparazione dopo aver subito atti di discriminazione razziale. Nel documento fu anche richiesta l'applicazione di misure cautelari volte ad evitare l'aggravarsi della controversia tra Armenia e Azerbaijan<sup>194</sup>.

Il 7 dicembre 2021 la CIG formulò l'ordinanza nella quale si dava applicazione alle misure di sicurezza, ordinando all'Azerbaijan di rispettare i propri obblighi previsti dalla CERD ed, in primo luogo, di proteggere tutti coloro che erano stati catturati durante la guerra del 2020 assicurandogli sicurezza ed eguaglianza di fronte alla legge, inoltre obbligò l'Azerbaijan a prendere tutte le misure necessarie per prevenire l'incitamento all'odio e alla discriminazione, provenienti in particolare dalle istituzioni e che colpissero la popolazione armena, La Corte ordinò anche che venissero poste tutte le misure necessarie, volte a prevenire e punire atti di vandalismo e dissacrazione dell'eredità culturale armena<sup>195</sup>.

---

<sup>194</sup> *Application instituting proceedings and request for the indication of provisional measures, Armenia v Azerbaijan, Request by the Republic of Armenia for the indication of provisional measures*, 16 settembre 2021.

<sup>195</sup> *Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)*, Provisional Measures, Order of 7 dicembre 2021, I.C.J. Reports 2021, p. 361.

Il 12 ottobre 2022 la CIG formulò una nuova ordinanza contenente misure cautelari, nella quale ritenne di non dover modificare l'ordinanza formulata il 7 dicembre 2021 a causa del nuovo conflitto sorto nel 2022, ordinando nuovamente ad entrambe le parti di non mettere in atto condotte che potessero aggravare, estendere o rendere più difficile la risoluzione della controversia<sup>196</sup>.

Il 27 dicembre 2022 furono richieste dall'Armenia delle nuove misure, volte a chiedere all'Azerbaijan la cessazione del blocco del corridoio di Lachin, assicurando la libertà di movimento di persone e cargo lungo il corridoio<sup>197</sup>.

L'ordinanza della Corte arrivò dopo tre mesi, il 22 febbraio 2023; essa ingiungeva all'Azerbaijan di non impedire il passaggio di persone, veicoli e cargo lungo il corridoio di Lachin<sup>198</sup>.

La più recente modifica delle misure cautelari connesse al processo *Armenia v Azerbaijan* si è avuta il giorno 17 novembre 2023 in seguito alla richiesta di modifica formulata dall'Armenia in data 28 settembre 2023, dopo l'attacco al Nagorno Karabakh avvenuto tra il 19 e 20 settembre 2023. L'ordine formulato dalla CIG ha previsto che l'Azerbaijan debba: favorire il ritorno in Nagorno Karabakh di tutti coloro che sono fuggiti e desiderino tornare nella regione, assicurare che le persone rimaste in Nagorno Karabakh che abbiano deciso di partire possano farlo in maniera sicura rapida e senza impedimenti, assicurare che coloro che abbiano deciso di non spostarsi possano rimanere liberi dall'uso della forza o da intimidazioni che possano causare la loro fuga. Infine, si ordina all'Azerbaijan di proteggere e conservare, registrazioni di identità e proprietà privata degli abitanti del Nagorno Karabakh<sup>199</sup>.

---

<sup>196</sup> *Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan), Request for the Modification of the Order Indicating Provisional Measures of 7 December 2021*, Order of 12 ottobre 2022, I.C.J. Reports 2022, p. 578

<sup>197</sup> *Application instituting proceedings and request for the indication of provisional measures, Armenia v Azerbaijan, Request by the Republic of Armenia for the indication of provisional measures*, 27 dicembre 2022, I.C.J.

<sup>198</sup> *Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan), Provisional Measures*, Order of 22 febbraio 2023, I.C.J.

<sup>199</sup> *Application instituting proceedings and request for the indication of provisional measures, Armenia v Azerbaijan, Request by the Republic of Armenia for the indication of provisional measures*, 17 novembre 2023, I.C.J.

## CAPITOLO IV - ORGANIZZAZIONI REGIONALI COINVOLTE E LA PROSECUZIONE DELLA MEDIAZIONE PER LA PACE

### 4.1 La mediazione dell'OSCE

Il Gruppo di Minsk è nato poco dopo l'ingresso nella CSCE di Armenia ed Azerbaigian<sup>200</sup>. I primi sviluppi che portarono alla sua creazione ebbero inizio già durante il Meeting addizionale della CSCE del 24 marzo 1992, nel corso del quale i ministri degli Stati parte, partecipanti alla Conferenza, mostrarono preoccupazione per la condizione del conflitto in Nagorno Karabakh ed il conseguente aumento delle vittime tra gli abitanti della regione. Come si può evincere dalla sintesi delle conclusioni raggiunte, i ministri già ipotizzarono differenti modalità per l'ottenimento di una soluzione alla situazione di conflittualità, avendo già anche considerato le gravi possibili conseguenze connesse alla prosecuzione della controversia. Già all'epoca si notò l'esigenza di un cessate il fuoco immediato ed efficace allo scopo di generare un dialogo costruttivo, volto al superamento anche di quelle misure di embargo poste da ambo le parti. I ministri, convinti che fosse necessario un intervento della CSCE per la negoziazione della pace nella regione del Nagorno Karabakh, decisero di chiedere al presidente del Consiglio dei ministri della CSCE di indire una Conferenza *ad hoc* sul tema. Gli Stati che decisero di partecipare alla prima conferenza furono Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Repubblica Ceca, Repubblica Federale Slovacca, Francia, Germania, Italia, Federazione Russa, Svezia, Turchia e Stati Uniti d'America<sup>201</sup>.

Durante il Summit di Budapest della CSCE del 1994 si affrontò la questione relativa al Nagorno Karabakh. L'incontro dei Capi di Stato si tenne successivamente al cessate il fuoco dello stesso anno stipulato tra Armenia ed Azerbaigian con la mediazione della Russia. Nel documento del *summit* si chiese al Presidente del Gruppo di Minsk di comunicare la nomina dei copresidenti che permettessero la creazione di basi comuni per la mediazione. In quell'occasione si aprì già all'invio

---

<sup>200</sup> Natalino Ronzitti, *Il Conflitto del Nagorno-Karabakh e il Diritto Internazionale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pp. 51

<sup>201</sup> CSCE, *Final Document of the Additional Meeting of the CSCE Council*, Helsinki, 24 marzo 1992.

di un contingente di *peacekeeping*<sup>202</sup>. Elemento centrale nelle negoziazioni fu il Capitolo III del Documento di Helsinki del 1992, incentrato sulla prevenzione dei conflitti, sulla gestione delle crisi e sulla soluzione pacifica delle controversie<sup>203</sup>.

Durante la Presidenza Ungherese dell'OSCE, il 23 marzo 1995 si diede un mandato ufficiale ai Copresidenti della Conferenza sul Nagorno Karabakh chiamata Conferenza di Minsk. I documenti su cui si basava il lavoro della Copresidenza dovevano essere i principi e le norme dell'OSCE, la Carta delle Nazioni Unite, le decisioni prese in seno all'OSCE ed in particolare dovevano essere prese in considerazione le risoluzioni rilevanti per la vicenda del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le decisioni prese durante il Consiglio dei ministri del 1992 e le decisioni prese durante il *Summit* di Budapest del 1994. Lo scopo della Copresidenza era quello della promozione di una risoluzione del conflitto pacifica, in particolare la presidenza avrebbe dovuto favorire i negoziati per una pace completa. I Copresidenti della Conferenza avrebbero dovuto lavorare unitamente per dare un unico apporto ai lavori per la mediazione e la negoziazione in ambito OSCE. Il mandato, per l'appunto, prevedeva che i Copresidenti avrebbero dovuto concentrare i propri sforzi nel mantenere il cessate il fuoco inviolato, sviluppare basi comuni per la negoziazione tra le parti del conflitto, condurre negoziazioni per l'ottenimento di un accordo politico sulla cessazione del conflitto armato, promuovere contatti diretti tra le parti e cercare di far aumentare la fiducia tra le parti, soprattutto da un punto di vista umanitario; infine vi erano degli obblighi da osservare verso il Presidente, che riguardavano la possibile operazione di *peacekeeping* e il fatto che i Copresidenti avrebbero dovuto aggiornare il presidente sul progresso della negoziazione. Nel mandato erano previsti anche contatti con altre organizzazioni internazionali quali il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati<sup>204</sup>.

---

<sup>202</sup> CSCE, *Budapest Document 1994, Towards a Genuine Partnership in a New Era*, Budapest, 6 dicembre 1994.

<sup>203</sup> CSCE, *Helsinki Document 1992, The Challenges of Change*, Helsinki, 9-10 luglio 1992.

<sup>204</sup> Hungarian OSCE Chairmanship, *Mandate of the Co-Chairmanship of the Conference on Nagorno Karabakh*, Vienna, 23 marzo 1995.

Uno dei momenti cruciali della mediazione per la pace avvenne grazie all'elaborazione dei Principi di Madrid, la formulazione dei quali si ebbe con una prima bozza risalente al 2006, la cui presentazione avvenne durante il Summit di Madrid del 2007<sup>205</sup>. Un ulteriore perfezionamento ed aggiornamento di questi principi ci fu nell'occasione dell'incontro tra gli Stati Copresidenti del Gruppo di Minsk a margine del Summit dei G8 tenutosi a L'Aquila il 10 luglio 2009<sup>206</sup>. Ulteriori modifiche dei principi si ebbero con il risultato dell'incontro a margine del G8 tenutosi a Muskoka in Canada il 26 giugno 2010<sup>207</sup>. La più recente menzione di questi principi si può evincere dal comunicato congiunto da parte degli Stati Copresidenti del Gruppo Minsk alla fine del vertice tenutosi a Enniskillen, nel Regno Unito, il 18 giugno 2013<sup>208</sup>. I principi avevano lo scopo di dettare una linea comune per tutti e tre gli Stati Copresidenti del Gruppo di Minsk allo scopo di ottenere una pacifica risoluzione del conflitto. I sei principi prevedevano il ritorno all'Azerbaijan dei territori occupati dall'Armenia attorno al Nagorno Karabakh, garanzie di sicurezza ed autonomia governativa *ad interim* per il Nagorno Karabakh nell'attesa di una futura espressione legalmente vincolante della volontà della popolazione, un corridoio che connettesse l'Armenia alla regione in questione, il diritto al ritorno di tutti i rifugiati e sfollati, garanzie per la sicurezza che includevano un'operazione di *peacekeeping*.

L'attività recente del Gruppo di Minsk è ferma al 7 dicembre 2021, quando con un comunicato congiunto, gli Stati parte del gruppo di Minsk ebbero per l'ultima volta un dialogo diretto con i ministri degli esteri di Armenia ed Azerbaijan. I Copresidenti si concentrarono sul condannare la retorica provocatoria utilizzata da ambo le parti del conflitto, sullo spingere gli Stati verso la completa realizzazione degli accordi contenuti nel cessate il fuoco del 9 novembre 2020, invitando nuovamente le parti a svolgere progressi concreti nell'ambito della risoluzione della

---

<sup>205</sup> OSCE, *Final Document of the Fifteenth Meeting of the Ministerial Council*, Madrid, 29-30 novembre 2007

<sup>206</sup> OSCE, *Statement by the OSCE Minsk Group Co-Chair countries*, L'Aquila, Italia, 10 luglio 2009

<sup>207</sup> OSCE, *Statement by the OSCE Minsk Group Co-Chair countries*, Muskoka, Canada, 26 giugno 2010

<sup>208</sup> OSCE, *Joint statement on the Nagorno-Karabakh Conflict, by the Presidents of the OSCE Minsk Group Co-Chair Countries*, Enniskillen, Regno Unito, 18 giugno 2013.



crisi umanitaria, favorendo il ritorno dei profughi e risolvendo altri importanti problemi quali la delimitazione dei confini e il ristabilimento delle connessioni economiche e di trasporto tra gli Stati. Un principio ribadito nel comunicato è la condanna dell'uso della forza per la risoluzione di controversie riguardanti la delimitazione dei confini<sup>209</sup>.

Il ruolo assunto dal Gruppo di Minsk di semplice mediatore della controversia tra Armenia ed Azerbaigian è cessato dal febbraio del 2022 a causa delle tensioni tra i Paesi Copresidenti. Il 16 giugno del 2022 Ilham Aliyev Presidente dell'Azerbaigian ha criticato l'operato del Gruppo di Minsk per non aver ottenuto alcun risultato in trent'anni di operato, definendolo disfunzionale; nello stesso intervento il Presidente si è detto contrario alla ricostituzione del Gruppo, perché i principi di Madrid erano stati rispettati, quindi sosteneva che le negoziazioni per la risoluzione della controversia avrebbero dovuto proseguire attraverso accordi trilaterali tra Georgia, Armenia e Azerbaigian<sup>210</sup>.

Il Ministro degli esteri della Federazione Russa Sergei Lavrov ha sostenuto, in un incontro con la stampa a Baku, che il Gruppo di Minsk avesse cessato la propria attività su iniziativa di Francia e Stati Uniti d'America, per carenza di comunicazione tra i Copresidenti a causa del conflitto tra Russia e Ucraina<sup>211</sup>.

## 4.2 Il Consiglio d'Europa

Armenia ed Azerbaigian sono entrambi membri del Consiglio d'Europa ed hanno ratificato la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. L'Azerbaigian, nello specifico, ha posto al momento della ratifica, il 15 aprile 2002, una dichiarazione in cui sosteneva che la Repubblica si riteneva incapace di garantire l'applicazione della Convenzione nei territori occupati dall'Armenia, fino a quando quei territori non sarebbero stati liberati<sup>212</sup>.

---

<sup>209</sup> OSCE, *Joint Statement by the OSCE Minsk Group Co-Chair Countries*, 7 dicembre 2021.

<sup>210</sup> President of the Republic of Azerbaijan, *Ilham Aliyev attended the opening of the IX Global Baku Forum*, 16 giugno 2022, <https://president.az/en/articles/view/56442>.

<sup>211</sup> Timucin Turksoy, *Russian Foreign Minister Lavrov: OSCE Minsk Group Ceased Its Activities*, Caspian News, 25 giugno 2022, <https://caspiannews.com/news-detail/russian-foreign-minister-lavrov-osce-minsk-group-ceased-its-activities-2022-6-25-0/>.

<sup>212</sup> Natalino Ronzitti, *Il Conflitto del Nagorno-Karabakh e il Diritto Internazionale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pp. 46.

Un ampio numero di atti riguarda direttamente la questione del Nagorno Karabakh, questi si distinguono in atti di natura politica e di natura giuridica e vincolante.

Tra gli atti di natura politica numerose sono state le risoluzioni dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE), iniziando dalla Risoluzione 1047 (1994) nella quale l'assemblea notava con soddisfazione il rispetto del cessate il fuoco del 12 maggio 1994 e, inoltre, si congratulava con il Gruppo di Minsk, con il Governo della Federazione Russa, con l'Assemblea Interparlamentare del Commonwealth of Independent States per il lavoro effettuato, auspicando un futuro accordo di pace tra Armenia ed Azerbaigian. Nella risoluzione si chiedeva ad entrambe le parti di rispettare le previsioni sancite dal cessate il fuoco ed evitare qualsiasi atto ostile che potesse impattare sul cessate il fuoco. L'Assemblea Parlamentare si diceva pronta a promuovere la conclusione di un accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian, favorendo il dialogo tra i parlamentari provenienti dai due Stati. Anche in questa occasione si chiese il rispetto del diritto dei rifugiati al ritorno in patria e del diritto al rispetto delle minoranze<sup>213</sup>.

Una successiva risoluzione venne adottata nel 2005. La Risoluzione 1416 (2005), si basava essenzialmente sulla condanna da parte dell'Assemblea Parlamentare del fatto che il conflitto fosse ancora congelato dopo le dieci anni dalla cessazione delle ostilità. Nello specifico, la condanna era rivolta all'occupazione di territori parte dell'Azerbaigian dall'Armenia e al fatto che il territorio del Nagorno Karabakh era ancora occupato dalle cosiddette forze separatiste. Un motivo di preoccupazione per l'Assemblea erano anche le espulsioni di minoranze etniche che entrambi gli Stati avevano operato, portando alla creazione di aree monoetniche. In questo caso l'Assemblea chiese alle parti del conflitto di utilizzare la Corte Internazionale di Giustizia come mezzo di soluzione pacifico della controversia, in accordo con quanto previsto dall'art. 93 par. 1 della Carta delle Nazioni unite dall'art 36 par. 1 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Nuovi appelli furono fatti in favore del lavoro effettuato da parte del Gruppo di Minsk e si tornò a chiedere

---

<sup>213</sup> PACE, *Conflict in Nagorno Karabakh*, Resolution 1047 (1994), 10 novembre 1994.

nuovamente la cooperazione tra Armenia ed Azerbaigian, allo scopo di ottenere assistenza umanitaria per le persone sfollate<sup>214</sup>.

Nel 2007 vi fu la Risoluzione 1553 (2007) riguardante le persone disperse a causa dei conflitti in Armenia, Azerbaigian e Georgia. In quest'occasione l'Assemblea Parlamentare si è concentrata sull'affermare come le parti abbiano il dovere di chiarire quale fosse stato il destino dei dispersi a causa dei conflitti in quelle regioni, nella convinzione che la risoluzione del problema connesso ai dispersi, potesse permettere la riduzione delle ostilità, della sfiducia e della carenza di tolleranza etnica. Per la prima volta l'Assemblea parlamentare si rivolse direttamente alle amministrazioni del Nagorno Karabakh, Ossezia del sud e Abkhazia, per chiedere il supporto ad una soluzione per il problema dei dispersi. Di rilievo fu quanto previsto al paragrafo 7 della risoluzione, dove venne ancorato il diritto delle famiglie a conoscere il destino dei dispersi, agli artt. 2, 3, 5, 8, 10 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo<sup>215</sup>.

L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa tornò ad affrontare la questione del Nagorno Karabakh nel 2021 in occasione della Risoluzione 2391 (2021). In quel caso si affrontarono le conseguenze umanitarie del conflitto, nel periodo direttamente successivo alla guerra dei quarantaquattro giorni del 2020. L'Assemblea decise di ricordare ad Armenia e Azerbaigian che con la loro entrata nel Consiglio d'Europa a gennaio del 2001 entrambi gli Stati avevano accettato di dirimere le controversie solo con modalità pacifiche, ma ciò non fu e tutti i lavori volti alla negoziazione non portarono alcun risultato. Secondo l'Assemblea Parlamentare la guerra dei quarantaquattro giorni costituiva una violazione degli obblighi presi al momento dell'ingresso di entrambi gli Stati nel Consiglio d'Europa. Il tema fondamentale su cui la risoluzione era incentrata riguardava le violazioni dei diritti umani da cui nacquero tre cause presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo, Armenia c. Azerbaigian del 27 settembre 2020 (No. 42521/20), Armenia c. Turchia del 4 ottobre 2020 (No. 43517/20) ed Azerbaigian c. Armenia del 27 ottobre 2020 (No. 47319/20). Tra le varie preoccupazioni vennero indicate

---

<sup>214</sup> PACE, *The conflict over the Nagorno-Karabakh region dealt with by the OSCE Minsk Conference*, Resolution 1416 (2005), 25 gennaio 2005.

<sup>215</sup> PACE, *Missing persons in Armenia, Azerbaijan and Georgia from the conflicts over the Nagorno-Karabakh, Abkhazia and South Ossetia regions*, Resolution 1553 (2007), 24 maggio 2007.

una serie di atti compiuti in violazione dei diritti umani ed umanitari; si chiese quindi ad Armenia, Azerbaigian e Turchia di collaborare con la Corte Europea dei diritti dell'uomo allo scopo di fare chiarezza sulle responsabilità ed evitare il peggioramento dei rapporti tra le popolazioni degli Stati<sup>216</sup>.

Nel 2023, a causa del blocco del corridoio di Lachin, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa adottò due risoluzioni: la prima, numero 2508 (2023) si apriva con la speranza che il mutuo riconoscimento dell'integrità territoriale da parte dei due Stati potesse essere il primo passo verso la risoluzione del conflitto. Nel testo della risoluzione l'Assemblea prendeva nota della chiusura del corridoio di Lachin e del conseguente taglio all'approvvigionamento di elettricità e gas per la regione. L'Assemblea condannava il comportamento posto dall'Azerbaigian che non aveva permesso l'accesso al corridoio di Lachin alla missione di *fact finding*. Per i parlamentari del Consiglio d'Europa la situazione doveva essere affrontata da un punto di vista politico e umanitario, per evitare che la popolazione armena potesse essere portata a fuggire dal Nagorno Karabakh. Tra le soluzioni si auspicava un dialogo tra la parte azera e quella dell'Artsakh allo scopo di implementare un meccanismo pacificatorio. Si prendeva nota, inoltre, delle misure cautelari poste dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo il 21 dicembre 2022 per il caso *Armenia v Azerbaijan* e dalla Corte di Giustizia Internazionale in un caso analogo. In fine si chiedeva, in linea con le misure cautelari, la riapertura del corridoio e l'apertura di un dialogo tra le delegazioni parlamentari armena ed azera, volto alla cooperazione e alla riduzione delle tensioni<sup>217</sup>.

La seconda risoluzione del 2023, numero 2517 (2023), venne approvata successivamente all'operazione militare lanciata dall'Azerbaigian il 19 dicembre 2023. L'Assemblea condannò fortemente le azioni dell'Azerbaigian, pur riconoscendo l'integrità del territorio dello Stato e sottolineando le responsabilità che uno Stato dovrebbe avere nelle condotte compiute nei territori parte dei suoi confini riconosciuti. Si condannò nuovamente il comportamento tenuto dall'Azerbaigian durante il blocco del corridoio di Lachin in violazione del cessate

---

<sup>216</sup> PACE, *Humanitarian consequences of the conflict between Armenia and Azerbaijan / Nagorno-Karabakh conflict*, Resolution 2391 (2021), 27 settembre 2021.

<sup>217</sup> PACE, *Ensuring free and safe access through the Lachin Corridor*, Resolution 2508 (2023), 22 giugno 2023.

il fuoco del 2020 e delle misure cautelari ordinate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di Giustizia Internazionale. Nuovamente l'Assemblea chiese la risoluzione pacifica del conflitto, ricordando l'obbligo alla protezione di chiunque visse nel territorio dell'Azerbaijan, nel rispetto del Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, della Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali e della Convenzione Europea sui diritti dell'Uomo. L'Assemblea, nella risoluzione, affermava di essere stata testimone dell'esodo risultante dall'operazione militare azera e della grave crisi umanitaria che l'Armenia doveva affrontare. Nella risoluzione si condannava l'incapacità dell'Azerbaijan di tutelare la sicurezza della popolazione armena nella regione. L'Assemblea invitava quindi la Corte Penale Internazionale ad indagare sulla possibile responsabilità penale individuale da parte della leadership dell'Azerbaijan, per i crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante il blocco del corridoio di Lachin<sup>218</sup>.

La più recente risoluzione della PACE, numero 2527 (2024) riguarda la mancata ratifica delle credenziali dei parlamentari azeri per la prima sessione di lavori dell'Assemblea Parlamentare. Nel testo della risoluzione si può evincere come la decisione di non ratificare le credenziali della delegazione dei parlamentari azeri discenda dall'inabilità dell'Azerbaijan a condurre elezioni eque, rispettare la separazione dei poteri, rispettare l'indipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo e salvaguardare i diritti umani. L'Assemblea ricorda all'Azerbaijan che nella Risoluzione 2517 (2023) era stata prevista la possibilità per l'Assemblea stessa di non ratificare le credenziali dei parlamentari azeri qualora lo Stato azero non avesse rispettato gli obblighi relativi al rispetto dei diritti umani<sup>219</sup>.

Per ciò che riguarda, invece, gli atti vincolanti, molte sono state le richieste di apertura di un processo presentate recentemente, che hanno come tema il conflitto tra Armenia e Azerbaijan, riguardanti il conflitto e la regione del Nagorno Karabakh. Le prime due riguardano i procedimenti *Azerbaijan v. Armenia* ed

---

<sup>218</sup> PACE, *The humanitarian situation in Nagorno-Karabakh*, Resolution 2517 (2023), 12 ottobre 2023.

<sup>219</sup> PACE, *Challenge, on substantive grounds, of the still unratified credentials of the parliamentary delegation of Azerbaijan*, Resolution 2527 (2024), 24 gennaio 2024.

*Armenia v. Azerbaijan*, presentati rispettivamente il 15 gennaio ed il 1° febbraio 2021. Fino ad oggi la Corte ha dato una serie di misure cautelari a causa di rischi di gravi violazioni della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, nello specifico per la violazione del diritto alla vita previsto all'art. 2 e la proibizione della tortura e di trattamenti disumani o degradanti sanciti dall'art. 3. L'Azerbaijan ha allegato accuse su possibili violazioni della Convenzione dal 1992; la Corte ha ricevuto richieste riguardo 241 armeni e 13 azeri tenuti prigionieri, su cui non erano state date sufficienti informazioni<sup>220</sup>. Una ulteriore richiesta di apertura di un procedimento è stata depositata il 24 marzo 2022. Questa ha segnato l'apertura del quarto procedimento *Armenia v. Azerbaijan*, che riguarda presunte violazioni della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo. I diritti ritenuti violati, secondo l'Armenia, sono: l'art. 2 che riguarda il diritto alla vita, l'art. 3 che sancisce la proibizione di trattamenti disumani e degradati da parte di uno Stato, l'art.6 che stabilisce il diritto ad un equo processo e l'art. 8 che prevede il rispetto della vita privata e familiare. Per quest'ultimo processo la corte ha stabilito delle misure cautelari su richiesta dell'Armenia, per il blocco del corridoio di Lachin ad opera dell'Azerbaijan, in violazione del cessate il fuoco del 9 novembre 2020. La Corte ha chiesto all'Azerbaijan di adottare tutte le misure possibili allo scopo di assicurare un passaggio sicuro attraverso il corridoio<sup>221</sup>. Quest'ultima prescrizione della corte è stata ignorata e al blocco del corridoio di Lachin è seguita una operazione militare che ha causato la fuga della maggioranza dei cittadini del Nagorno Karabakh. Un ultimo caso riguarda controversie tra Stati connesse alla questione del Nagorno Karabakh ed è il processo *Armenia v. Turchia*, aperto il 9 maggio 2021 e incentrato sull'accusa, depositata dall'Armenia, che riguarda la probabile assistenza prestata dalla Turchia all'Azerbaijan durante la guerra del 2020. Anche in quell'occasione la Corte decise di porre delle misure cautelari, chiedendo a tutte le parti del conflitto di astenersi dal commettere condotte che potessero contribuire a violazioni della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

---

<sup>220</sup> European Court of Human Rights, *Receipt of applications in two inter-State cases related to the conflict in Nagorno Karabakh*, Press Release, 04 febbraio 2021.

<sup>221</sup> European Court of Human Rights, *European Court decides to indicate interim measures in the "Lachin Corridor"*, Press Release, 21 dicembre 2022.

Queste ultime misure sono state sollevate con il cessate il fuoco del 9 novembre 2020<sup>222</sup>.

Sempre sul versante degli atti vincolanti sono rilevanti alcuni procedimenti che hanno coinvolto Stati ed individui. Le sentenze pilota su questo tema sono state due *Chiragov and Others v. Armenia* e *Sargsyan v. Azerbaijan*, ed hanno riguardato proprietari di immobili che sono fuggiti a causa del conflitto in Nagorno Karabakh a cui è stata impedita la possibilità di fruire la proprietà sull'immobile successivamente. Per ciò che ha riguardato il caso Chiragov i fatti sono avvenuti durante la prima guerra del Nagorno Karabakh avvenuta tra il 1988 e il 1994. Nella decisione la Grande Camera ritenne che l'Armenia esercitasse una forma di giurisdizione sul territorio controllato formalmente dall'autoproclamata Repubblica del Nagorno Karabakh. Per quanto riguarda invece il caso Sargsyan i fatti risalgono ai bombardamenti del 2005 nel villaggio di Gulistan, nella regione di Shahumyan che era all'epoca parte del territorio della Repubblica del Nagorno Karabakh. In questo caso la Grande Camera condannò l'Azerbaijan per non aver permesso il ritorno dell'attore nel proprio villaggio, in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che sancisce la protezione della proprietà, e dell'art. 8, che si riferisce al rispetto della vita privata e familiare. La Corte rilevò anche la violazione dell'art. 13, ritenendo che non fosse stato garantito al signor Sargsyan il diritto ad un ricorso effettivo. Per entrambe le cause il giudice Pinto de Albuquerque diede una opinione dissenziente, con cui criticò punto per punto le conclusioni della Corte, sostenendo che in entrambi i casi i giudici avessero perso l'occasione di affermare che la Repubblica del Nagorno Karabakh avrebbe potuto esercitare la propria autonomia sul territorio e che quindi la Corte Europea dei diritti dell'uomo non avesse giurisdizione<sup>223224</sup>.

Un ultimo caso storico e degno di nota riguarda il clima di conflittualità tra Armenia e Azerbaijan. Il caso ha coinvolto la quarta sezione della Corte Europea dei diritti umani nel caso *Makuchyan and Mnasyan v. Azerbaijan and Hungary*. Il caso si

---

<sup>222</sup> European Court of Human Rights, *Receipt of a completed application form in the inter-State case Armenia v. Turkey*, Press Release, 18 maggio 2022

<sup>223</sup> European Court of Human Rights, *Case of Chiragov and others v. Armenia*, Judgement, Strasburgo, 16 giugno 2015

<sup>224</sup> European Court of Human Rights, *Case of Sargsyan v. Azerbaijan*, Judgement, Strasburgo, 16 giugno 2015

riferisce all'uccisione di Gurgen Margaryan, che era un Tenente dell'esercito armeno, commessa da Ramil Safarov, un membro dell'esercito azero, avvenuta il 19 febbraio 2004, durante la partecipazione dei due ad un corso di Inglese promosso dalla NATO e parte del Programma Partners for Peace. Il signor Safarov fu processato e condannato in Ungheria all'ergastolo con la possibilità di un rilascio condizionale dopo trent'anni. Nel 2012 l'Azerbaijan richiese che Safarov fosse trasferito nel paese di cui era cittadino per scontare il resto della pena secondo quanto previsto dall'art 2, par. 1, lett. c della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate. L'Ungheria accettò l'extradizione trasferendo Safarov in Azerbaijan, dove il Presidente azero Ilham Aliyev, gli garantì la grazia nel giorno stesso del suo arrivo. Il mese successivo il militare fu anche promosso e gli fu assegnata una casa a spese del fondo immobiliare azero. Successive indagini dimostrarono come l'Ungheria avesse garantito l'extradizione anche se non aveva avuto la certezza che Safarov avrebbe continuato a scontare la sua condanna in Azerbaijan. La quarta sezione della Corte Europea dei diritti dell'uomo condannò l'Azerbaijan, rilevando la violazione dell'art. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che sancisce il diritto alla vita, dell'art. 14 della Convenzione che prevede il divieto di discriminazione. Mentre per l'Ungheria non furono rilevate violazioni<sup>225</sup>

### **4.3 L'Unione Europea**

L'Unione Europea si è espressa in più occasioni sul tema del conflitto del Nagorno Karabakh e sulla politica interna alla regione. Nel 1999 vi fu una risoluzione del Parlamento Europeo sul supporto per un processo di pace nel Caucaso, in cui, prendendo nota degli accadimenti avvenuti nel Nagorno Karabakh, approvò il lavoro compiuto dal Gruppo di Minsk e chiese all'Armenia e all'Azerbaijan di utilizzare i fondi provenienti dagli aiuti forniti dall'UE per ottenere progressi sul rispetto di democrazie e diritti umani; inoltre, si chiese all'Unione di aumentare le proprie

---

<sup>225</sup> European Court of Human Rights, *Case of Makuchyan and Minasyan v. Azerbaijan and Hungary*, Judgement, Strasburgo, 12 ottobre 2020



assistenza per favorire la discussione e l'educazione politica volta alla risoluzione del conflitto<sup>226</sup>.

Nel 2002 in occasione delle elezioni presidenziali in Nagorno Karabakh la Presidenza dell'UE si espresse supportando l'integrità territoriale dell'Azerbaijan e non considerando legittime le elezioni presidenziali nella regione, chiedendo ad Armenia ed Azerbaijan di trovare una soluzione politica alla controversia sul Nagorno Karabakh<sup>227</sup>. Il Dipartimento sulle Politiche di Vicinato dell'Unione Europea si espresse in un *Country Report* del 2005 sostenendo come parte del territorio dell'Azerbaijan fosse controllato dal 1994 dall'Armenia e che dopo questo conflitto la cooperazione tra i due Paesi fosse molto limitata. Nel rapporto si può evincere come anche l'Unione Europea ritenesse centrale il ruolo del Gruppo di Minsk come *forum* primario per la mediazione<sup>228</sup>.

Nel 2006 il Parlamento dell'Unione Europea adottò il programma sulle Politiche di Vicinato europee. Nella risoluzione si affermava che il conflitto del Nagorno Karabakh stava impedendo lo sviluppo dell'Armenia e dell'Azerbaijan, impattando così sulla cooperazione regionale. Al fine di ottenere una effettiva implementazione delle Politiche di Vicinato, il Parlamento Europeo chiese che entrambe le parti evitassero condotte aggressive e cercassero, invece, un dialogo costruttivo nel rispetto dei diritti delle minoranze e dei principi di diritto internazionale. La risoluzione proseguiva identificando il problema del graduale ritorno dei rifugiati in osservazione dei diritti delle minoranze, soprattutto per ciò che riguardava il ritorno dei rifugiati azeri nei territori occupati dall'Armenia. Si chiedeva inoltre agli Stati membri del Gruppo di Minsk di coordinarsi con il Rappresentante Speciale dell'UE nel Caucaso del Sud per la prosecuzione delle negoziazioni. Si chiedeva, altresì, alla Russia e alla Turchia di avere un ruolo costruttivo per la risoluzione pacifica del conflitto e la prosecuzione della cooperazione nella regione, cercando proprio dalla Turchia la riapertura dei confini

---

<sup>226</sup> European Parliament, *Resolution on support for the peace process in the Caucasus*, *Official Journal C 175*, P. 0251, 21 giugno 1999,

<sup>227</sup> European Union, *Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on forthcoming "Presidential elections" in Nagorno Karabakh*, Brussels, P/02/105, 11463/02 (Presse 233), 2 agosto 2002

<sup>228</sup> European Neighbourhood Policy, *Country Report, Armenia*, Brussels SEC(2005) 285, 2 marzo 2005

verso l'Armenia. La risoluzione chiedeva all'Azerbaijan di cessare le demolizioni delle lapidi dei cimiteri medievali armeni nella regione di Nakhchevan, perché queste azioni costituivano una violazione della Convenzione UNESCO riguardante la protezione sul piano mondiale del Patrimonio Culturale e Naturale, ratificata dall'Azerbaijan nel 1993. Il Parlamento Europeo sostiene che il piano d'azione futuro per l'Azerbaijan si sarebbe dovuto concentrare sullo sviluppo di una democrazia genuina e sul rispetto dei diritti umani, e per questo l'Unione si sarebbe coordinata con il Consiglio d'Europa per favorire lo sviluppo della fragile società civile azera<sup>229</sup>.

Nel 2016 Federica Mogherini, Vicepresidente della Commissione Europea ed Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e le Politiche di Sicurezza, sostenne in un intervento tenuto al Parlamento Europeo che il conflitto avrebbe potuto ingigantirsi e che lo *status quo* fosse insostenibile. Nuovamente anche nel caso di quelle ostilità ci si appellò alla continuazione delle negoziazioni per la pace svolte dal gruppo di Minsk dell'OSCE<sup>230</sup>.

Nel 2023 Josep Borrell, Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri, intervenne in un comunicato stampa nel quale denunciò la seria crisi umanitaria che danneggiava la popolazione della regione del Nagorno Karabakh, poiché all'epoca il movimento attraverso il corridoio di Lachin era impedito in violazione delle misure cautelari poste dalla Corte di Giustizia Internazionale. Nel comunicato si affermava che i rifornimenti medici e i beni essenziali in quel periodo scarseggiavano e si chiedeva all'Azerbaijan di garantire la sicurezza e la libertà di movimento lungo il corridoio di Lachin nella maniera più immediata per non peggiorare le condizioni della popolazione. Si prese nota della disponibilità dell'Azerbaijan di permettere ai beni di essere spediti attraverso la città azera di Aghdam, ma si affermava che il passaggio per quel territorio non dovesse diventare una alternativa alla riapertura del corridoio di Lachin. L'Unione, in quel caso, tenne

---

<sup>229</sup> European Parliament, *Resolution on the European Neighborhood Policy (2004/2166(INI))*, C 287 E/312, P6\_TA (2006)0028, 24 novembre 2006

<sup>230</sup> European Parliament, *Situation in Nagorno Karabakh (debate)*, Verbatim report of proceedings, Strasburgo, 12 aprile 2016.

a sottolineare che il passaggio degli aiuti umanitari non dovesse essere politicizzato da alcun attore<sup>231</sup>.

Nello stesso anno, ad ottobre, vi fu una ulteriore risoluzione del Parlamento Europeo, che condannava l'attacco azero del 19 settembre 2023 come premeditato e ingiustificato, in violazione del cessate il fuoco firmato il 9 novembre 2020. Nel documento si riteneva l'attacco come violazione delle norme del diritto internazionale e dei diritti umani, soprattutto alla luce dell'intervento fatto dal premier armeno Nikol Pashinian sul riconoscimento dell'integrità territoriale dell'Azerbaijan da parte dell'Armenia, ottenendo garanzie di sicurezza per la popolazione armena nella regione del Nagorno Karabakh. Il Parlamento Europeo condannò la pratica della rimozione dei civili da un territorio, ricordando che queste condotte avrebbero potuto essere ricondotte a violazioni della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. In aggiunta a questa parte si condannavano gli attacchi dell'Azerbaijan includendo quello che portò all'esplosione di un deposito di carburante il 25 settembre 2023, esprimendo solidarietà verso la popolazione armena del Nagorno Karabakh che dovette lasciare la propria terra d'origine, condannando le minacce e gli atti violenti commessi dalle truppe azere e chiedendo all'Unione Europea e ad i suoi Stati Membri di porre sanzioni contro individui parte del Governo azero. Si ricordava, inoltre, all'Azerbaijan la propria responsabilità per la sicurezza ed il benessere della popolazione armena nella regione del Nagorno Karabakh e si chiedeva che venisse garantito il diritto al ritorno nella regione di tutti gli sfollati. La risoluzione si concentrava anche su coloro che sono rimasti nel Nagorno Karabakh chiedendo che l'Azerbaijan assicurasse loro una protezione. La risoluzione affrontava, altresì, il tema della protezione dei beni culturali appartenenti alla popolazione armena, chiedendo all'UNESCO di inviare una missione per la tutela dei beni della minoranza armena. Il Parlamento dell'Unione Europea concludeva con una condanna rivolta all'Ungheria per aver impedito che una nota congiunta del

---

<sup>231</sup> European Union External Action, *Azerbaijan: Statement by High Representative Josep Borrel on the humanitarian situation on the ground*, EEAS Press Team, 26 luglio 2023.

Consiglio degli Stati Membri dell'Unione Europea esprimesse una condanna per l'attacco dell'Azerbaijan<sup>232</sup>.

Nella regione è ora presente la missione EUMA sviluppata nell'ambito delle Politiche Estere di Sicurezza Comune (PESC); la missione è stata inviata con una decisione del Consiglio UE per gli Affari Esteri a gennaio del 2023. Il testo adottato prevede che la missione sia condotta da civili e che rappresenti il contributo dell'UE alla creazione di un ambiente stabile nelle aree colpite dal conflitto, allo scopo di migliorare la sicurezza e normalizzare le relazioni tra Armenia ed Azerbaijan, permettendo che siano fatti progressi per un potenziale accordo di pace. Il mandato della missione prevede che essa debba contribuire a ridurre il numero di incidenti avvenuti nelle aree di confine armene, riducendo i rischi per la popolazione che vive in quelle aree. Sono previste, inoltre, ispezioni dei territori nei quali avvengono eventuali violazioni del cessate il fuoco e la stesura di rapporti in merito<sup>233</sup>.

#### 4.4 II CSTO

Un'organizzazione regionale divenuta rilevante per il conflitto negli ultimi anni è la Collective Security Treaty Organization (CSTO), alleanza militare nata il 15 maggio 1992. Fu fondata da sei Stati membri del Commonwealth of Independent States, Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan. Il trattato istitutivo ricalcava quello della Nato, prevedendo all'art. 4 che se uno Stato membro fosse stato oggetto di un attacco, questo sarebbe stato considerato come un attacco verso tutti gli altri Stati membri, con la possibilità, da parte degli stati membri non attaccati, di rispondere all'attacco subito dallo Stato<sup>234</sup>.

L'Armenia nel 2022 provò a chiedere l'attivazione dell'art. 4 da parte del CSTO durante la guerra dei due giorni avvenuta il 12 e 13 settembre. Il risultato di questa richiesta si concretizzò in una promessa fatta dall'organizzazione di inviare una

---

<sup>232</sup> European Parliament, *Resolution on the situation in Nagorno-Karabakh after Azerbaijan's attack and the continuing threats against Armenia (2023/2879(RSP))*, C/2024/1188, P9\_TA (2023)0356, 5 ottobre 2023.

<sup>233</sup> *Council Decision (CFSP) 2023/162 of 23 gennaio 2023 on a European Union mission in Armenia (EUMA)*, Official Journal of the European Union, L 22/29, Decision 2023/162, 24 gennaio 2023.

<sup>234</sup> CSTO, *Collective Security Treaty*, 15 maggio 1992.

missione di *fact finding* lasciando intendere lo scarso interesse da parte della Russia, primo finanziatore dell'organizzazione, ad intervenire nei luoghi del conflitto<sup>235</sup>.

In risposta all'inazione del CSTO l'Armenia decise, l'11 gennaio 2023, di non voler essere lo Stato ospitante delle esercitazioni, anche se il Ministero della Difesa russo comunicò il 1° gennaio dello stesso anno che l'esercitazione si sarebbe tenuta proprio in Armenia. Già nell'autunno del 2022 l'Armenia si rifiutò di ospitare l'esercitazione del CSTO, come reazione al comportamento dell'organizzazione. In una conferenza Nikol Pashinyan, Primo Ministro Armeno, suggeriva un cambio di comportamento dell'Armenia verso la Russia, che si era mostrata inattiva anche nel ruolo di *peacekeeper* per ciò che aveva riguardato la situazione del Nagorno Karabakh<sup>236</sup>.

Successivamente il 3 settembre 2023 Nikol Pashinyan, in una intervista per La Repubblica, disse che l'Armenia, a suo parere, aveva commesso un errore strategico nel basarsi solo sulla Russia come garante per la sicurezza e menzionò anche il fatto che il conflitto in Ucraina avesse effettivamente distratto l'attenzione della Federazione Russa dal Caucaso del Sud, condannando i *peacekeepers* per aver fallito nel proprio ruolo, nella regione del Nagorno Karabakh<sup>237</sup>.

Un ulteriore intervento del Primo Ministro armeno sul tema si è avuto di recente, il 23 febbraio 2024, quando ha affermato che l'Armenia ha deciso di congelare la propria partecipazione al CSTO. In questa intervista a France 24 Pashinyan ha detto che il blocco è dominato dalla Russia e che l'organizzazione ha fallito nel raggiungimento dei propri obiettivi, soprattutto nel 2021 e nel 2022<sup>238</sup>.

#### **4.5 Le recenti negoziazioni per un Trattato di Pace**

---

<sup>235</sup> OC Media, *Explainer | What happened in Armenia and Azerbaijan on 13–14 September?*, Open Caucasus Media, 15 settembre 2022, <https://oc-media.org/features/explainer-what-happened-in-armenia-and-azerbaijan-on-13-14-september/>.

<sup>236</sup> Ani Avetisyan, *Armenia pulls out of hosting CSTO exercises*, Open Caucasus Media, 11 gennaio 2023, <https://oc-media.org/armenia-pulls-out-of-hosting-csto-exercises/>.

<sup>237</sup> Andrew Osborn, *Armenian PM says depending solely on Russia for security was 'strategic mistake'*, 3 settembre 2023, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/armenian-pm-says-depending-solely-russia-security-was-strategic-mistake-2023-09-03/>.

<sup>238</sup> Reuters, *Armenia freezes participation in Russia-led security bloc – Prime Minister*, 23 febbraio 2024, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/armenia-freezes-participation-russia-led-security-bloc-prime-minister-2024-02-23/>.

Già nell'ottobre del 2022, a Praga, nel contesto dell'European Political Community Summit, Armenia e Azerbaijan decisero di riconoscersi reciprocamente l'integrità territoriale e la sovranità, elementi che costituivano un tema fondamentale nei negoziati da parte dello Stato azero<sup>239</sup>.

Nel 2023 il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan comunicò alla stampa che l'Armenia intendeva riconoscere il Nagorno Karabakh come parte dell'Azerbaijan, se gli azeri avessero garantito la sicurezza degli armeni che abitavano la regione. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America annunciò che la pace era vicina dopo un incontro di quattro giorni tenutosi a Washington. Gli Stati Uniti, infatti, seguivano da più di un anno le negoziazioni per la pace in vari formati. Questo, all'epoca, generò dissapori con la Russia che, lamentò la volontà degli Stati Uniti di allontanare politicamente l'Armenia per rimuovere le basi militari russe dal territorio<sup>240</sup>.

Il 7 dicembre 2023 un comunicato congiunto di Armenia e Azerbaijan annunciò che sarebbero stati rilasciati i prigionieri di guerra, come gesto di buona volontà, allo scopo di normalizzare i rapporti e lavorare per raggiungere un trattato di pace. L'Azerbaijan rilasciò 32 militari armeni e l'Armenia rilasciò due militari azeri<sup>241</sup>.

Recentemente l'Azerbaijan ha rallentato i progressi degli accordi di pace, con l'inaccettabile richiesta di apertura di un corridoio che passi attraverso l'Armenia nella zona di confine con l'Iran e che permetta la connessione tra l'Azerbaijan e la sua enclave Nakhchivan, il cosiddetto corridoio di Zangezur<sup>242</sup>. La dichiarazione del Presidente azero Aliyev ha fatto nascere timori di un eventuale attacco futuro dell'Azerbaijan volto ad aprire il corridoio, visto che il 10 gennaio 2024 ha affermato che non intende aprire i confini all'Armenia se non si decide prima di

---

<sup>239</sup> Ani Mejlumyan, Joshua Kucera, Heydar Isayev, *Armenia, Azerbaijan agree to EU mission on border*, Eurasianet 7 ottobre 2022, <https://eurasianet.org/armenia-azerbaijan-agree-to-eu-mission-on-border>.

<sup>240</sup> Lilit Shahverdyan, *PM says Armenia ready to recognize Karabakh as part of Azerbaijan*, Eurasianet 23 maggio 2023, <https://eurasianet.org/pm-says-armenia-ready-to-recognize-karabakh-as-part-of-azerbaijan>.

<sup>241</sup> Euronews, *Armenia and Azerbaijan vow to 'normalise relations' and exchange POWs in joint statement*, 07 dicembre 2023, <https://www.euronews.com/2023/12/07/armenia-and-azerbaijan-vow-to-normalise-relations-and-exchange-pows-in-joint-statement>.

<sup>242</sup> Ani Avetisyan, *Azerbaijan revives demand for corridor through Armenia*, Eurasianet, 17 gennaio 2024, <https://eurasianet.org/azerbaijan-revives-demand-for-corridor-through-armenia>.

aprire il corridoio di Zangezur. Il Presidente azero ha aggiunto che la controversia deve coinvolgere solo i due Stati e che la mediazione per ottenere un trattato di pace non deve diventare una rivalità geopolitica<sup>243</sup>.

Un ulteriore punto critico della negoziazione è costituito dal problema della demarcazione dei confini e dalla decisione sul futuro di alcune enclave risalenti all'era sovietica<sup>244</sup>.

La notizia più recente proveniente dal confine fra Armenia e Azerbaigian risale al 13 febbraio 2024 e riguarda la morte di quattro soldati armeni in un attacco da parte dell'esercito azero, ordinato in ritorsione per un presunto attacco durante il quale un militare azero è rimasto ferito, vicenda, questa, negata dall'Armenia. Tale informazione giunge in concomitanza con speculazioni sulla volontà, da parte del Presidente azero, di occupare parte del territorio armeno. Nel frattempo, in Armenia sono in corso discussioni su un cambio di Costituzione per eliminare dal documento l'obiettivo della riunificazione con il Nagorno Karabakh<sup>245</sup>.

---

<sup>243</sup> President of the Republic of Azerbaijan, *Ilham Aliyev was interviewed by local TV channels*, 10 gennaio 2024, <https://president.az/en/articles/view/63017>.

<sup>244</sup> Joshua Kucera, *As Peace Negotiations Advance, Armenia and Azerbaijan Are Going It Alone*, Radio Free Europe, Radio Liberty, 08 febbraio 2024, <https://www.rferl.org/a/azerbaijan-armenia-peace-negotiations-one-on-one/32811181.html>.

<sup>245</sup> BBC News, *Four Armenian soldiers killed in new Azerbaijan border flare-up*, 13 febbraio 2024, <https://www.bbc.com/news/world-europe-68283041>.

## CONCLUSIONI

La parte storica di questa vicenda può insegnare come la mancanza di tolleranza e comunicazione tra etnie diverse, in uno stesso paese, possano generare un conflitto duraturo e che tali situazioni conflittuali non devono essere lasciate irrisolte per troppo tempo. Infatti, la noncuranza del conflitto da parte della comunità internazionale e il mantenimento di un insostenibile *status quo* hanno favorito le deplorevoli aberrazioni degli ultimi anni, quali il blocco del corridoio di Lachin, che ha affamato e danneggiato la popolazione del Nagorno Karabakh, e l'attacco alla regione da parte dell'Azerbaigian.

Se da un lato è pacifico che l'indipendenza del Nagorno Karabakh dall'Unione Sovietica non fosse accettabile, vista l'analisi fatta finora, dall'altro bisogna evidenziare che l'ipotesi della legittimità di una *remedial secession* nel caso di specie sia rimasta inesplorata dal punto di vista giuridico, in quanto non vi sono atti vincolanti del diritto internazionale che lo prevedano. Tuttavia, i soprusi subiti dalle popolazioni nel Nagorno Karabakh, ad oggi oggetto di indagine da parte della Corte Internazionale di Giustizia, sarebbero sufficienti a legittimare l'applicabilità del principio *remedial secession*. È venuta a mancare, però, la volontà delle Corti di deliberare sul tema del principio di autodeterminazione dei popoli, contrapposto al principio di integrità territoriale. Questo è apertamente affermato dal giudice Pinto de Albuquerque nelle due opinioni dissenzienti per il caso *Chiragov and Others v. Armenia* e nel caso *Sargsyan v. Azerbaijan*. In entrambi i processi si sarebbe potuta affermare la carenza di giurisdizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché i fatti erano avvenuti nel territorio sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato non parte del Consiglio d'Europa. La differenza sostanziale tra il destino del Kosovo e quello del Nagorno Karabakh è stata solo nel diverso grado di sensibilità per il conflitto che la comunità internazionale ha avuto. Se una potenza estranea al conflitto si fosse fatta garante della necessità di autodeterminazione della popolazione del Nagorno Karabakh, ad oggi non avremmo osservato la crisi umanitaria che ha affamato gli armeni nella regione e neppure l'attacco che ha portato al conseguente esodo verso l'Armenia di 120.000 profughi.



Guardando la situazione attuale, non si può più auspicare un'autodeterminazione con accezione esterna per gli armeni del Nagorno Karabakh, visto che a questi non è ancora stato garantito il diritto al ritorno nel luogo che abitavano precedentemente. L'Azerbaijan non ha ancora posto garanzie volte ad evitare che i profughi si sentano discriminati. Anzi, non vi è nemmeno stata una vera e propria cessazione delle ostilità, viste le richieste di apertura di un corrido attraverso l'Armenia che possa connettere l'Azerbaijan con Nakhchivan e vista la recente uccisione di quattro militari al confine tra Armenia e Azerbaijan.

Nell'attesa che la Corte Internazionale di Giustizia si pronunci sulla questione delle violazioni della CERD da parte dell'Azerbaijan, si auspica che l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa continuino a spingere per l'ottenimento di una pace equa, lontana da minacce dell'uso della forza e da discriminazioni etniche, che garantisca il diritto al ritorno degli armeni che abitavano il Nagorno Karabakh e un'autonomia interna che permetta la sopravvivenza della cultura e della tradizione armena.

## BIBLIOGRAFIA

A/RES/62/243, UN General Assembly, 14 marzo 2008

*Accordance with International Law of the Unilateral declaration of Independence*, Advisory Opinion, 9 July 2004

*Admission of Azerbaijan to the League of Nations*, Memorandum del Segretario Generale, novembre 1920, 20/48/108

Al Jazeera, *Azerbaijan arrests soldiers suspected of war crimes*, 14 dicembre 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/12/14/azerbaijan-arrests-soldiers-suspected-of-war-crimes>

Al Jazeera, *Armenia: Russia's peacekeepers failed mission in Nagorno-Karabakh*, 22 dicembre 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/12/22/armenia-russias-peacekeepers-failed-mission-in-nagorno-karabakh>

Al Jazeera, *What to know about the Nagorno-Karabakh ceasefire*, 20 settembre 2023, <https://www.aljazeera.com/news/2023/9/20/whats-happening-in-nagorno-karabakh-between-azerbaijan-and-armenia>

Amnesty International, *Armenia/Azerbaijan: Civilians must be protected from use of banned cluster bombs*, 5 Ottobre 2020, <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/10/armenia-azerbaijan-civilians-must-be-protected-from-use-of-banned-cluster-bombs/>

Amnesty International, *Azerbaijan: Blockade of Lachin corridor putting thousands of lives in peril must be immediately lifted*, 9 Febbraio 2023, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/02/azerbaijan-blockade-of-lachin-corridor-putting-thousands-of-lives-in-peril-must-be-immediately-lifted/>

Amnesty International Report 2020/21: *The state of the world's human rights*, 7 aprile 2021

Amnesty International Report 2021/22: *The state of the World's human rights*, 29 marzo 2022

Amnesty International Report 2022/23: *The state of the World's human rights*, 27 marzo 2023

*Application instituting proceedings and request for the indication of provisional measures, Armenia v Azerbaijan, Request by the Republic of Armenia for the indication of provisional measures*, 16 settembre 2021

*Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan), Provisional Measures, Order of 7 dicembre 2021*, I.C.J. Reports 2021

*Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan), Request for the Modification of the Order Indicating Provisional Measures of 7 December 2021*, Order of 12 ottobre 2022, I.C.J. Reports 2022

*Application instituting proceedings and request for the indication of provisional measures, Armenia v Azerbaijan, Request by the Republic of Armenia for the indication of provisional measures*, 27 dicembre 2022, I.C.J

*Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan), Provisional Measures, Order of 22 febbraio 2023*, I.C.J

*Application instituting proceedings and request for the indication of provisional measures, Armenia v Azerbaijan, Request by the Republic of Armenia for the indication of provisional measures*, 17 novembre 2023, I.C.J

Associated Press, *Azerbaijan moves to reaffirm control of Nagorno-Karabakh as the Armenian exodus slows to a trickle*, 2 Ottobre 2023, <https://apnews.com/article/armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh-separatist-4c5983327329e01c8647dffaddc486b6>

Shahen Avakian, *Nagorno Karabagh Legal Aspects*, “MIA” publishers, fifth edition, Mosca, 2015

Ani Avetisyan, *Armenia pulls out of hosting CSTO exercises*, Open Caucasus Media, 11 gennaio 2023, <https://oc-media.org/armenia-pulls-out-of-hosting-csto-exercises/>

Ani Avetisyan, *Azerbaijan revives demand for corridor through Armenia*, Eurasianet, 17 gennaio 2024, <https://eurasianet.org/azerbaijan-revives-demand-for-corridor-through-armenia>

Ani Avetisyan, *Armenia pulls out of hosting CSTO exercises*, Open Caucasus Media, 11 gennaio 2023, <https://oc-media.org/armenia-pulls-out-of-hosting-csto-exercises/>

Ani Avetisyan, Ismi Aghayev, *Azerbaijan 'breaches line of contact' seizing positions in Nagorno-Karabakh*, Open Caucasus Media, 26 marzo 2023, <https://oc-media.org/azerbaijani-eco-protest-ends-after-checkpoint-installed-on-lachin-corridor/>

Ani Avetisyan and Ismi Aghayev, *Azerbaijan arrests Nagorno-Karabakh resident for 'illegal border crossing'*, Open Caucasus Media, 2 agosto 2023, <https://oc-media.org/azerbaijan-arrests-nagorno-karabakh-resident-for-illegal-border-crossing/>

Ani Mejlumyan, Joshua Kucera, Heydar Isayev, *Armenia, Azerbaijan agree to EU mission on border*, 7 ottobre 2022, <https://eurasianet.org/armenia-azerbaijan-agree-to-eu-mission-on-border>

BBC News, *Fatal Armenian-Azeri boarder clash*, 5 marzo 2008, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7278483.stm>

BBC News, *Karabakh casualty toll disputed*, , 5 marzo 2008, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7278871.stm>

BBC News, *Four Armenian soldiers killed in new Azerbaijan border flare-up*, 13 febbraio 2024, <https://www.bbc.com/news/world-europe-68283041>

Dimitry Beliakov, Mark Franchetti, *Former Russian states on brink of renewing war*, The Sunday Times, 10 April 2016. <https://web.archive.org/web/20160419152207/http://www.thesundaytimes.co.uk/st>

[o/news/world\\_news/Middle\\_East/article1686450.ece?CMP=OTH-gnws-standard-2016\\_04\\_09](https://www.eurasianet.org/news/world_news/Middle_East/article1686450.ece?CMP=OTH-gnws-standard-2016_04_09)

Josep Borrell, *Azerbaijan: Statement by High Representative Josep Borrell on the humanitarian situation on the ground*, European Union External Action, 26 luglio 2023, [https://www.eeas.europa.eu/eeas/azerbaijan-statement-high-representative-josep-borrell-humanitarian-situation-ground\\_en](https://www.eeas.europa.eu/eeas/azerbaijan-statement-high-representative-josep-borrell-humanitarian-situation-ground_en).

CivilNet, *Special Report: Tensions Soar as Baku Blocks Humanitarian Aid to Karabakh*, 15 giugno 2023, <https://www.civilnet.am/en/news/742007/special-report-tensions-soar-as-baku-blocks-humanitarian-aid-to-karabakh/>

Conference on Security and Co-operation in Europe, Final Act, Helsinki, 1975

Consiglio d'Europa, *Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali*, Strasburgo, 1° febbraio 1995

Antonio Cassese, *Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, 1995

Antonino Cassese, *Diritto Internazionale* (a cura di) Micaela Frulli, Mulino, 2021

Commonwealth of Independent States, *The memorandum of understanding concerning legal succession concerning the agreements of the former USSR which are of mutual interest*, 6 luglio 1992

*Constitution (Fundamental Law) of the Union of Soviet Socialist Republics*, 7 ottobre 1977

Constitution of the Nagorno Karabakh Republic, 2006.

Constitution of the Republic of Artsakh, 2017

Constitutive Act of the African Union, Lome (Togo), 11 luglio 2000

Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, Ginevra, 12 agosto 1949.

Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, Ginevra, 12 agosto 1949.

Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War, Ginevra, 12 agosto 1949.

Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Ginevra, 12 agosto 1949.

*Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land*, The Hague, 18 ottobre 1907,

Costituzione della Repubblica democratica di Azerbaijan, 18 ottobre 1991

Council Decision (CFSP) 2023/162 of 23 Gennaio 2023 on a European Union mission in Armenia (EUMA), Official Journal of the European Union, L 22/29, Decision 2023/162, 24 gennaio 2023.

James Crawford, *The creation of States in International Law*, Clarendon Press, Oxford, 2006

Michael P. Croissant, "The Armenia–Azerbaijan Conflict: Causes and Implications" (1998)

CSCE, *Final Document of the Additional Meeting of the CSCE Council*, Helsinki, 24 marzo 1992

CSCE, *Helsinki Document 1992, The Challenges of Change*, Helsinki, 9-10 luglio 1992

CSCE, *Budapest Document 1994, Towards a Genuine Partnership in a New Era*, Budapest, 6 dicembre 1994

CSTO, *Collective Security Treaty*, 15 maggio 1992

Daily Sabah, *Azerbaijan dissatisfied with Russian peacekeepers' pro-Armenia attitude*, 07 Gennaio 2021,

<https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/azerbaijan-dissatisfied-with-russian-peacekeepers-pro-armenia-attitude>

Thomas De Waal *Black Garden: Armenia and Azerbaijan Through Peace and War*. New York: New York University Press, 2003

*Defense Ministry spokesman responds to Azerbaijani allegations of white phosphorus usage: Azerbaijan is in an ill-mannered delusion*, Armenpress, Yerevan, 11 maggio 2016,  
<https://web.archive.org/web/20160806200147/https://armenpress.am/eng/news/846805/defense-ministry-spokesman-responds-to-azerbaijani-allegations-of-white-phosphorus-usage-azerbaijan.html>

Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017

Umberto Eco, *Il Novecento. Storia della Civiltà Europea, L'Azerbaijan*, EncycloMedia, 2014

EEAS Press Team, *Azerbaijan: Statement by the High Representative on developments in Nagorno-Karabakh*, European Union External Action, 21 Settembre 2023, [https://www.eeas.europa.eu/eeas/azerbaijan-statement-high-representative-developments-nagorno-karabakh\\_en](https://www.eeas.europa.eu/eeas/azerbaijan-statement-high-representative-developments-nagorno-karabakh_en)

Enciclopedia Britannica, Saint Mesrop Mashtots,  
<https://www.britannica.com/biography/Saint-Mesrop-Mashtots>

Eurasianet, *Azerbaijan launches massive offensive in Nagorno-Karabakh*, 19 Settembre 2023, <https://eurasianet.org/azerbaijan-launches-massive-offensive-in-nagorno-karabakh>

Euronews, *Armenia and Azerbaijan vow to 'normalise relations' and exchange POWs in joint statement*, 07 dicembre 2023,  
<https://www.euronews.com/2023/12/07/armenia-and-azerbaijan-vow-to-normalise-relations-and-exchange-pows-in-joint-statement>

European Court of Human Rights, *Case of Chiragov and others v. Armenia*, Judgement, Strasburgo, 16 giugno 2015

European Court of Human Rights, *Case of Sargsyan v. Azerbaijan*, Judgement, Strasburgo, 16 giugno 2015

European Court of Human Rights, *Case of Makuchyan and Minasyan v. Azerbaijan and Hungary*, Judgement, Strasburgo, 12 ottobre 2020

European Court of Human Rights, *Receipt of applications in two inter-State cases related to the conflict in Nagorno Karabakh*, Press Release, 04 febbraio 2021

European Court of Human Rights, *Receipt of a completed application form in the inter-State case Armenia v. Turkey*, Press Release, 18 maggio 2022

European Court of Human Rights, *European Court decides to indicate interim measures in the “Lachin Corridor”*, Press Release, 21 dicembre 2022

European Neighbourhood Policy, *Country Report, Armenia*, Brussels SEC(2005) 285, 2 marzo 2005

European Parliament, *Resolution on support for the peace process in the Caucasus*, Official Journal C 175, P. 0251, 21 giugno 1999

European Parliament, *Resolution on the European Neighborhood Policy (2004/2166(INI))*, C 287 E/312, P6\_TA (2006)0028, 24 novembre 2006

European Parliament, *Situation in Nagorno Karabakh (debate)*, Verbatim report of proceedings, Strasburgo, 12 aprile 2016

European Parliament, *Resolution on the situation in Nagorno-Karabakh after Azerbaijan’s attack and the continuing threats against Armenia (2023/2879(RSP))*, C/2024/1188, P9\_TA (2023)0356, 5 ottobre 2023

European Union, *Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on forthcoming “Presidential elections” in Nagorno Karabakh*, Brussels, P/02/105, 11463/02 (Presse 233), 2 agosto 2002

European Union External Action, *Azerbaijan: Statement by High Representative Josep Borrel on the humanitarian situation on the ground*, EEAS Press Team, 26 luglio 2023

Robin Fabbro, Ani Avetisyan, *Azerbaijani ‘eco-protest’ ends after checkpoint installed on Lachin Corridor*, Open Caucasus News, 28 aprile 2023, <https://oc-media.org/azerbaijani-eco-protest-ends-after-checkpoint-installed-on-lachin-corridor/>



France 24, *Russia accuses Azerbaijan of violating Nagorno-Karabakh ceasefire*, 26 Marzo 2022, <https://www.france24.com/en/europe/20220326-russia-accuses-azerbaijan-of-violating-nagorno-karabakh-ceasefire>

Sabine Freizer, *Nagorno-Karabakh: between vote and reality*, Open Democracy, 14 Dicembre 2006, [https://www.opendemocracy.net/en/nagorno\\_reality\\_4184jsp/](https://www.opendemocracy.net/en/nagorno_reality_4184jsp/)

Suzan Frezner, *Turkish parliament approves peacekeepers for Azerbaijan*, Associated Press, Ankara, 17 novembre 2020, <https://apnews.com/article/turkey-russia-recep-tayyip-erdogan-azerbaijan-armenia-3cc35a16dd70fba816347e95f1072a2d>

Robin Forestier-Walker, *Nagorno-Karabakh: New weapons for an old conflict spell danger*, Al Jazeera, 13 ottobre 2020, <https://www.aljazeera.com/features/2020/10/13/nagorno-karabakh-new-weapons-for-an-old-conflict-spell-danger>

Gabriel Gavin, *France's mayors wade into a crisis zone on Armenia's border*, Politico, 30 agosto 2023, <https://www.politico.eu/article/france-paris-mayor-anne-hidalgo-armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh-conflict-war-zone/>.

Antonio Guterres, *Both sides obliged to 'spare and protect civilians' over Nagorno-Karabakh fighting declares UN's Guterres*, UN News, 18 ottobre 2020, <https://news.un.org/en/story/2020/10/1075672>

Neil Hauer, *Nagorno-Karabakh: Sirens, shelling and shelters in Stepanakert*, Al Jazeera, 16 ottobre 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/16/nagorno-karabakh-sirens-shelling-and-shelters-in-stepanakert>

Human Rights Watch (formerly Helsinki Watch), *Bloodshed in the Caucasus. Escalation of the Armed Conflict in Nagorno Karabakh*, settembre 1992, Stati Uniti d'America

Human Rights Watch, *Azerbaijan: Seven Years of Conflict in Nagorno Karabakh*, Stati Uniti d'America, 8 dicembre 1994

Hungarian OSCE Chairmanship, *Mandate of the Co-Chairmanship of the Conference on Nagorno Karabakh*, Vienna, 23 marzo 1995

International Court of Justice, *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, Reports of Judgements, Advisory Opinion and Orders, 21 Giugno 1971, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/53/053-19710621-ADV-01-00-EN.pdf>

International Court of Justice, *Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali)*, General List No. 69, 22 dicembre 1986

International Court of Justice, *Frontier Dispute (Benin v Niger)*, General List No. 125, 12 luglio 2005

International Criminal Court, *International Criminal Court welcomes Armenia as a new State Party*, Press Release, 8 febbraio 2024, <https://www.icc-cpi.int/news/international-criminal-court-welcomes-armenia-new-state-party>

International Crisis Group, *Nagorno-Karabakh: Viewing the Conflict from the Ground*, 14 settembre 2005

International Crisis Group, *Nagorno-Karabakh: New Opening, or More Peril?*, 04 luglio 2016, <https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/azerbaijan/nagorno-karabakh-new-opening-or-more-peril>

International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance*, 2002, 2003, 2004

International Law Commission, *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries*, vol. II, Part Two, Yearbook of the International Law Commission, 2001, [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9\\_6\\_2001.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf)

Leela Jacinto, *Is Turkey a brother in arms or just extending its footprint into Nagorno-Karabakh?*, Fance 24, <https://www.france24.com/en/20200929-is-turkey-a-brother-in-arms-or-just-extending-its-footprint-into-nagorno-karabakh>

Paul Kirby, *Azerbaijan halts Karabakh offensive after ceasefire deal with Armenian separatists*, BBC News, 21 settembre 2023, <https://www.bbc.com/news/world-europe-66863702>

- Andrei Kozyrev, *Russia: A Chance for Survival*, Foreign Affairs 71., 1992
- Heiko Krüger, *The Nagorno-Karabakh Conflict, A Legal Analysis*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010
- Heiko Krüger, *Self-Determination and Secession in International Law, Nagorno-Karabakh*, Oxford University Press, Oxford, 2014
- Joshua Kucera, War in Ukraine spills over into rising Karabakh unrest, Eurasianet, 11 marzo 2022, <https://eurasianet.org/war-in-ukraine-spills-over-into-rising-karabakh-unrest>
- Grzegorz Kuczyński, Armenia's Pashinyan Questions Russian Peacekeeping Presence, Warsaw Institute, 15 August 2022, <https://warsawinstitute.org/armenias-pashinyan-questions-russian-peacekeeping-presence>
- Law on Procedure for Resolving Questions Connected with a Union Republic's Secession from the USSR*, 3 aprile 1990
- Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, 9 July 2004, ICJ Reports, 2004
- Letter dated 26 December 2008 from the Permanent Representative of Azerbaijan to the United Nations addressed to the Secretary-General*, Annex: Report on the fundamental norm of the territorial integrity of States and the right to self-determination in the light of Armenia's revisionist claims, U.N Doc. A/63/664, 29 dicembre 2008
- Harout Manougian, Lusine Sargsyan, *Artsakh's 2020 Election: The Essential Primer*, EVN Report, 25 febbraio 2020, <https://evnreport.com/politics/artsakh-s-2020-election-the-essential-primer/>
- Nabila Massrali, *Azerbaijan: Statement by the spokesperson on the so-called elections in the former Nagorno Karabakh Autonomous Oblast*, European Union External Action, EEAS Team, 09 settembre 2023
- Robert McCorquodale and Kristin Hausler, *Caucuses in the Caucasus: The Application of the Right of Self-Determination, in Conflict in the Caucasus*,

Implication for International Legal Order, a cura di James A. Green e Christopher P. M. Waters, PALGRAVE MACMILLAN, Londra, 2010

Enrico Milano, *Formazione dello Stato e processi di State-Building nel diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013

Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères, *Azerbaijan – Lachin corridor (23 April 2023)*, 23 aprile 2023, <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/azerbaijan/news/article/azerbaijan-lachin-corridor-23-april-2023>.

Ministry of Defense of the Republic of Azerbaijan, *Statement by Azerbaijan's Ministry of Defense*, 19 Settembre 2023 <https://mod.gov.az/en/news/statement-by-azerbaijan-s-ministry-of-defense-49363.html>

Ministry of Foreign Affairs, Republic of Artsakh, *The Referendum on Independence of the Nagorno Karabakh Republic*, 10 dicembre 1991, <https://www.nkr.am/en/independence-referendum-in-karabakh>

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia, *The Statement of MFA of Armenia regarding the installation of an illegal checkpoint by Azerbaijan in the Lachin corridor*, 23 April 2023, [https://www.mfa.am/en/interviews-articles-and-comments/2023/04/23/statement\\_lachincorridor/11980](https://www.mfa.am/en/interviews-articles-and-comments/2023/04/23/statement_lachincorridor/11980)

*Montevideo Convention on the Rights and Duties of a State*, 26 dicembre 1933

Rein Mullerson, *The Continuity and Succession of States, by Reference to the Former USSR and Yugoslavia*, *International and Comparative Law Quarterly*, Volume 42, 1993

Ved Nanda, *Self-Determination Under International Law: Validity of Claims to Secede*, 13 CASE W. RES. J. INT'L L., 1981

Nagorno Karabakh in “1918-1923: *Collection of Documents and Materials*”, Yerevan, 1992

National Assembly of the Republic of Artsakh (Nagorno-Karabakh), *Rules of Procedure of the National Assembly*, in armeno, 31 maggio 2017, <http://www.nankr.am/hy/34>

OIC/SUM-11/2008/POL/RES/Final, *Resolution on Political Affairs*, Islamic Summit Conference, Dakar, 13-14 marzo 2008

On the restoration of the Republic of Azerbaijan, 30 agosto 1998.

OC Media, *Explainer | What happened in Armenia and Azerbaijan on 13–14 September?*, Open Caucasus Media, 15 settembre 2022, <https://oc-media.org/features/explainer-what-happened-in-armenia-and-azerbaijan-on-13-14-september/>

*Opinions of the Arbitration Committee (Badinter Committee)*, Opinion No. 1, 29 novembre 1991

G. Ordjonikidze: *Articles and Speeches*, V. 1, Mosca, 1956

Andrew Osborn, Armenian PM says depending solely on Russia for security was 'strategic mistake', 3 settembre 2023, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/armenian-pm-says-depending-solely-russia-security-was-strategic-mistake-2023-09-03/>

OSCE Minsk Group, *Package deal proposal*, luglio 1997

OSCE, *Final Document of the Fifteenth Meeting of the Ministerial Council*, Madrid, 29-30 novembre 2007

OSCE, *Statement by the OSCE Minsk Group Co-Chair countries*, L'Aquila, Italia, 10 luglio 2009

OSCE, *Statement by the OSCE Minsk Group Co-Chair countries*, Muskoka, Canada, 26 giugno 2010

OSCE, *Joint statement on the Nagorno-Karabakh Conflict, by the Presidents of the OSCE Minsk Group Co-Chair Countries*, Enniskillen, Regno Unito, 18 giugno 2013

OSCE Minsk Group, *Press Statement by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group*, Mosca, Paris, Washington D. C., 31 Marzo 2020, <https://www.osce.org/minsk-group/449410>

OSCE, *Joint Statement by the OSCE Minsk Group Co-Chair Countries*, 7 dicembre 2021

PACE, *Conflict in Nagorno Karabakh*, Resolution 1047 (1994), 10 novembre 1994

PACE, *The conflict over the Nagorno-Karabakh region dealt with by the OSCE Minsk Conference*, Resolution 1416 (2005), 25 gennaio 2005

PACE, *Missing persons in Armenia, Azerbaijan and Georgia from the conflicts over the Nagorno-Karabakh, Abkhazia and South Ossetia regions*, Resolution 1553 (2007), 24 maggio 2007

PACE, *Humanitarian consequences of the conflict between Armenia and Azerbaijan / Nagorno-Karabakh conflict*, Resolution 2391 (2021), 27 settembre 2021

PACE, *Ensuring free and safe access through the Lachin Corridor*, Resolution 2508 (2023), 22 giugno 2023

PACE, *The humanitarian situation in Nagorno-Karabakh*, Resolution 2517 (2023), 12 ottobre 2023.

PACE, *Challenge, on substantive grounds, of the still unratified credentials of the parliamentary delegation of Azerbaijan*, Resolution 2527 (2024), 24 gennaio 2024

PanARMENIAN NET, *Karabakh unveils date for next presidential election*, 13 luglio 2017, <https://panarmenian.net/m/eng/news/244074>

Vedant Patel, *Actions on the Lachin Corridor*, Press Statement, U.S. Department of State, 23 April 2023, <https://www.state.gov/actions-on-the-lachin-corridor/>

Petrosyan, Hamlet L. "*Tigranakert in Artsakh*," in *Tigranes the Great*, 2010, Yerevan

PILPG, *Nagorno Karabakh's Right to Self-Determination: Putting it on the Agenda*

Tim Potier, *Conflict in Nagorno-Karabakh, Abkhazia, and South Ossetia: A Legal Appraisal*, BRILL, 2021

Presidenza della Repubblica della Federazione Russa, *Statement by President of the Republic of Azerbaijan, Prime Minister of the Republic of Armenia and President of the Russian Federation*, 10 novembre 2020,

<http://en.kremlin.ru/events/president/news/64384>

Presidenza della Repubblica della Federazione Russa, *Replies to media questions on developments in Nagorno-Karabakh*, 17 novembre 2020,

<http://en.kremlin.ru/events/president/news/64431>

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev, *Ilham Aliyev phoned Turkish President Recep Tayyip Erdogan*, 31 luglio 2020,

<https://president.az/en/articles/view/40224>

President of the Republic of Azerbaijan, *Ilham Aliyev attended the opening of the IX Global Baku Forum*, 16 giugno 2022,

<https://president.az/en/articles/view/56442>

Press and information team of EUMA, *About European Mission in Armenia*, EU Mission in Armenia, 26 gennaio 2023. [https://www.eeas.europa.eu/euma/about-european-union-mission-armenia\\_en?s=410283](https://www.eeas.europa.eu/euma/about-european-union-mission-armenia_en?s=410283)

*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 giugno 1977.

*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*, 8 giugno 1977.

*Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III)*, 8 dicembre 2005

*Provisional Agreement on Nagorno Karabagh between the Seventh Assembly of Armenians of Karabagh and the Government of Democratic Republic of Azerbaijan*, 22 agosto 1991

Tamara Qibalwi, 'Potatoes are a luxury': Vital supplies dwindle as 'eco-activists' blockade a breakaway region guarded by Russia, CNN, 12 Gennaio 2023,

<https://edition.cnn.com/2023/01/12/europe/armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh-lachin-intl/index.html>

Peter Radan, *Post-Secession International Borders: A Critical Analysis of the Opinions of the Badinter Arbitration Commission*, Melbourne University Law Review, Volume 24, Number 1, 2000

Republic of Armenia and Nagorno Karabakh Republic, *The 1994 Military Agreement*, 25 Giugno 1994

Republic of Azerbaijan, Ministry of Foreign Affairs, *Statement on the use of white phosphorus bomb by the armed forces of Armenia against civilians and civilian objects of Azerbaijan*, 17 maggio 2016,

<https://web.archive.org/web/20160621200311/http://www.mfa.gov.az/en/news/909/4104>

Republic of Azerbaijan Ministry of Foreign Affairs, No:221/23, Commentary on the statement of the Ministry of Foreign Affairs of Armenia dated April 23 on the establishment of the border checkpoint by Azerbaijan at the starting point of the Lachin-Khankandi road, 23 April 2023., <https://mfa.gov.az/en/news/no22123>

Reuters, *Nagorno-Karabakh Republic will cease to exist from Jan 1 2024 - Nagorno-Karabakh authorities*, 28 Settembre 2023, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nagorno-karabakh-republic-will-cess-exist-jan-1-2024-nagorno-karabakh-2023-09-28/>

Reuters, *Armenia freezes participation in Russia-led security bloc – Prime Minister*, 23 febbraio 2024, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/armenia-freezes-participation-russia-led-security-bloc-prime-minister-2024-02-23/>.

Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU: 822 del 30 aprile 1993, 853 del 29 luglio 1993, 874 del 14 ottobre 1993, 884 del 12 novembre del 1993

Natalino Ronzitti, *Il Conflitto del Nagorno-Karabakh e il Diritto Internazionale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014



Lilit Shahverdyan, *PM says Armenia ready to recognize Karabakh as part of Azerbaijan*, 23 Maggio 2023, Eurasianet, <https://eurasianet.org/pm-says-armenia-ready-to-recognize-karabakh-as-part-of-azerbaijan>

Lilit Shahverdyan, Heydar Isayev, *Azerbaijan arrests Nagorno-Karabakh resident during medical evacuation for "war crime"*, Eurasianet, 31 luglio 2023, <https://eurasianet.org/azerbaijan-arrests-nagorno-karabakh-resident-during-medical-evacuation-for-war-crime>.

J. V. Stalin “*Collected Works*”, Volume 4

State Historical Central Archive of the Armanian SSR, file 200, list I, case 282, pp 35-36

Ruzanna Stepanian, *Armenian Soldier Reburied*, Radio Liberty Armenia, <https://www.azatutyun.am/a/27665737.html>

Strabo, *Geography*, Books 10-12, tradotto in lingua inglese da Horace Leonard Jones, Loeb Classical Library (Cambridge: Harvard University Press, 2000)

The Armenian Weekly, *Artsakh Votes for New Constitution, Officially Renames the Republic*, 21 febbraio 2017, <https://armenianweekly.com/2017/02/21/artsakh-votes-for-new-constitution-officially-renames-the-republic/>

The President of the Republic of Armenia, *The President met with the Ambassadors of the OSCE Participating States*, Press Releases, 4 April 2016. <https://president.am/en/press-release/item/2016/04/04/President-Serzh-Sargsyan-meeting-with-Ambassadors-of-OSCE-states>.

Claudio Tolomeo, *Geographia*, “*Third map of Asia*”, “*Armenia Maior, Albania, Iberia and Colchis*”

Christian Tomuschat, *Secession and Self-Determination*, in *Secession: International Law Perspectives*, a cura di Kohen, Marcelo G., Cambridge University Press, 2006

Timucin Turksoy, *Russian Foreign Minister Lavrov: OSCE Minsk Group Ceased Its Activities*, Caspian News, 25 giugno 2022, <https://caspiannews.com/news->

[detail/russian-foreign-minister-lavrov-osce-minsk-group-ceased-its-activities-2022-6-25-0/](#)

United Nations Charter

United Nations Economic and Social Council, *Procedure for dealing with communications relating to violations of human rights and fundamental freedoms*, Resolution 1503 (XLVIII), 27 maggio 1970

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *International Meeting of Experts on further study of the rights of people*, Parigi, 27-30 novembre 1989

United Nations General Assembly, *Question of the Falkland Islands (Malvinas)*, Resolution 2065 (XX), 16 dicembre 1965.

United Nations General Assembly, *Question of Gibraltar*, Resolution 2070 (XX), 16 dicembre 1965

United Nations General Assembly, *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations*, Resolution 2625 (XXV), Resolutions Adopted on the Reports of the Sixth Committee, 24 ottobre 1970

United Nations General Assembly Resolution 3314 (XXIX), *Definition of Aggression*, 14 dicembre 1974,  
<https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/739/16/pdf/nr073916.pdf?token=PtLdrOBbwFcgd5B54h&fe=true>

United Nations General Assembly, 86<sup>th</sup> Plenary Session, Official Records, New York, 14 marzo 2008

United Nations General Assembly, *Resolution 62/243*, 14 marzo 2008

U.S. Department of State, *Background Briefing on the Nagorno-Karabakh Conflict*, Vienna, 16 Maggio 2016, <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/05/257263.htm>

USSR *Foreign Policy Document*, Volume IV, Mosca, 1960

Alessandro Vagnini, “L’Epoca sovietica (1920-1991)”, in Gabriele Natalizia e Daniel Pommer Vincelli (a cura di), *Azerbaijan. Una lunga storia*

Lada Yevgrashina, *Azerbaijan may use force in Karabakh after Kosovo*, Reuters, 4 Marzo 2008, <https://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL04930529/>